


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891

ROMA — LUNEDÌ 22 GIUGNO

NUM 144.

Abbonamenti.

	Trimestro	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	38
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	22	41	80
Repubblica Argentina e Uruguay	45	89	175

Le associazioni decorano dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserire nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3196, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

SI È PUBBLICATO

RUOLO D'ANZIANITÀ

per l'anno 1891.

degli impiegati del Ministero dell'Interno, del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione Provinciale, degli Archivi di Stato e delle Carceri, con indice alfabetico.

PREZZO di ogni esemplare cent. 90 in Roma e lire una in provincia franco di porto

(Riproduzione dell'edizione ufficiale che sarà distribuita alle singole Amministrazioni).

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Economato del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge numero 283 che approva le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario 1889-90 — Legge numero 284 che approva lo stato di previsione dell'entrata del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1891-92 — R. decreto numero 264 che approva l'annesso regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del Regio naviglio con le annesse tabelle — R. decreto numero 278 che autorizza il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) ad esigere un dazio di consumo sull'amido — R. decreto numero CXCIV (Parte supplementare), che erige in Ente morale il beneficio scolastico di Montesinaro, frazione del comune di Piedicavallo (Novara) e ne approva l'annesso statuto organico — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dei notari — Disposizioni fatte nel personale degli archivi notarili — Ministero dell'Interno: Bollettino numero 23 sullo stato sanitario del bestiame nel Regno d'Italia dal dì 1 al dì 7 giugno 1891 — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Trasferimento di privativa industriale — Ministero del Tesoro: Avviso — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avviso — Direzione generale del Debito Pubblico: Rettifica d'intestazione — Avviso — Amministrazione Centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti: Smarrimento di certificato di annualità 5 per 0/0 — Concorsi — Bollettini meteorici.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta dei giorni 20 e 21 giugno 1891 — Camera dei Deputati: Sedute dei giorni 20 e 21 giugno 1891 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Borsa — Inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 283 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese
di competenza dell'esercizio finanziario 1889-90.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire mille novecentotremilioni centosettantamila centotrenta e centesimi cinquantadue L. 1,903,170,130 52
delle quali furono riscosse > 4,810,491,282 81
e rimasero da riscuotere L. 92,678,847 71

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire mille ottocentotrentanove milioni seicentotrentaseimila ventotto e centesimi venticinque L. 1,879,636,028 25
delle quali furono pagate > 1,577,740,592 30
e rimasero da pagare > 301,895,435 95

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire due milioni ottocentotremila centoventinove e centesimi ottantanove (lire 2,803,129 89) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1889-90, per le spese

di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residuali dell'esercizio 1888-89 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentoventinimilioni settecintosestemila settecentosessanta e centesimi ventotto*

delle quali furono riscosse	L.	221,707,760 28
e rimasero da riscuotere	L.	55,133,557 79

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1888-89, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *cinquecentosessantaquattro milioni settecentoottantanovemila cinquecentoquarantatre e centesimi trentuno*.

e rimasero da pagare	L.	564,789,543 31
delle quali furono pagate ,	L.	190,376,075 25
che sotto deduzione dell'ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1890, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di		9,230,182 >
si riducono effettivamente a	L.	181,145,893 25

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni seicentototomila novecentottantaquattro e centesimi ventuno (2,629,984 21)* le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1889-90, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-90.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusa dell'esercizio finanziario 1889-90 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centonovantanovemilioni duecentoventunmila duecentosettantuno e centesimi due, cioè:*

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1889-90 (articolo 1)	L.	92,678,847 71
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)		55,133,557 79
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale)	L.	51,408,865 52
Residui attivi al 30 giugno 1890	L.	199,221,271 02

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-90 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocento ottantatre milioni quarantunmila trecentoventinove e centesimi venti, cioè:*

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1889-90 (articolo 2)

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)

Residui passivi al 30 giugno 1890 L. 492,271,511 20

Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1890, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria > 9,230,182 >

Totale dei residui passivi al 30 giugno 1890 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio L. 483,041,329 20

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il deficit del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1889 a lire *cinquecentoduemilioni duecentosettantasettemila centododici e centesimi ottantasette (lire 502,277,112 87)*, è accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1889-90 nella somma di lire *quattrocentosettantacinquemilioni seicentonovantunmila cinquantanove e centesimi quindici (L. 475,691,059 15)*, come dalla seguente dimostrazione:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1889-90		1,903,170,130 52
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1888-89, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1889 L.	571,013,722 53	
id. 1890 >	534,789,543 31	6,224,179 22
Differenza passiva al 30 giugno 1890		475,691,059 15
		2,385,085,368 89

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1889		502,277,112 87
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1888-89, cioè:		
Accertati al 30 giugno 1889 L.	224,879,988 05	
id. 1890 >	221,707,760 28	3,172,227 77
Spese dell'esercizio finanziario 1889-1890		1,879,636,028 25
		2,385,085,368 69

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in lire *ventottomilioni cinquecentotredicimila centocinquanta e centesimi trentasette*

delle quali furono riscosse > 17,759,279 66

e rimasero da riscuotere L. 10,753,871 71

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono state stabilite in lire *ventiquattro milioni trecentumila duecentoventotto e centesimi cinquantatre*. L. 24,301,228 53 delle quali furono pagate . . . > 19,397,256 05 e rimasero da pagare . . . L. 4,903,972 48

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate in lire *quarantamila duecentoquarantatremila trecentosettantasei e centesimi settantanove*. . . . L. 40,243,376 79 delle quali furono riscosse . . . > 8,893,640 79 e rimasero a riscuotere . . . L. 31,349,736 >

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate in lire *trentaseimila ottocentosessantunmila quarantatre e centesimi quarantacinque*. . . . L. 36,861,043 45 delle quali furono pagate . . . > 8,464,778 84 e rimasero da pagare . . . L. 28,396,264 61

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-1890 sono stabiliti in lire *quarantaduemila duecentocinquantatremila seicentotrentasei e centesimi ventuno*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1889 90 (articolo 10) L. 10,753,871 71

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12) > 31,349,736 >

Somme riscosse e non versate . . . > 150,028 50

L. 42,253,636 21

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-90 sono stabiliti in lire *trentatremila duecentotrentasette e centesimi nove*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1889-90 (articolo 11) L. 4,903,972 48

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) > 28,396,264 61

L. 33,300,237 09

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *diecimila cinquantasettemila duecentocinquantuna e cent. uno* (lire 10,057,251 01) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1889-90, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1889 L. 9,142,123 86

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1888-89, cioè:

accertati al 30 giugno 1889 . . L. 37,526,949 68

id. id. 1890 . . > 36,861,043 45

> 665,906 23

Entrate dell'esercizio finanziario 1889-90 . . . > 28,513,151 37

L. 38,321,181 46

Passività.

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1888-89, c'ò:

accertati al 30 giugno 1889 . . L. 44,206,078 71

id. id. 1890 . . > 40,243,376 79

L. 3,962,701 92

Spese dell'esercizio finanziario 1889-90 . . . > 24,301,228 53

Differenza attiva al 30 giugno 1890 . . . > 10,057,251 01

L. 38,321,181 46

Stralcio dell'Asse ecclesiastico e Fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dello Stralcio dell'Asse ecclesiastico e fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in lire *tremila duecentocinquantiacinquemila duecentosettantacinque e cent. cinquantadue*. L. 3,255,275 52 delle quali furono riscosse . . > 1,931,114 19

e rimasero da riscuotere . . . L. 1,324,161 33

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1889-90 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in lire *tremila centoquarantaseimila novecentoventinove e centesimi dodici*. L. 3,146,929 12 delle quali furono pagate . . > 2,377,593 68

e rimasero da pagare . . . L. 769,335 44

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1888-89 restano determinate in lire *unmilione trecentosettantaduemila novecentosessantadue e centesimi ottantuno*. . . . L. 1,372,962 81

delle quali furono riscosse . . > 1,219,637 31

e rimasero da riscuotere . . . L. 153,325 50

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1888 89 restano determinate in lire *unmilione quattrocentosedicimila novecentoquattordici e centesimi ottanta*. . . . L. 1,416,914 80

delle quali furono pagate . . > 545,294 10

e rimasero da pagare . . . L. 871,620 70

Art. 21.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1889-1890 sono stabiliti in lire *unmilione quattrocentottantunmila duecentotrentaquattro e centesimi ottantacinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1889-1890 (art. 17). . . . L. 1,324,161 33

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) > 153,325 50

Somme riscosse e non versate . . > 3,748 02

L. 1,481,234 85

Art. 22.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

1889-90 sono stabiliti in lire *unmilione seicentoquarantamila novecentocinquantasei e centesimi quattordici*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1889 1890 (articolo 18)	L.	769,335 44
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20).	>	871,620 70
	L.	<u>1,640,956 14</u>

Art. 23.

E' accertata nella somma di lire *settecentosettemila ottocentonovanta e centesimi trentaquattro* (lire 707,890,34) la *differenza attiva del conto finanziario* dello Stralcio dell'Asse ecclesiastico e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1889-90, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1889	L.	468,946 44
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1888-89, cioè:		
accertati al 30 giugno 1889.	L.	1,330,619 63
id. id. 1890.	>	1,372,962 81
	>	42,343 18
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1888-89, cioè:		
accertati al 30 giugno 1889.	L.	1,505,169 12
id. id. 1890.	>	1,416,914 80
	>	88,254 32
Entrate dell'esercizio finanziario 1889-90	>	3,255,275 52
	L.	<u>3,854,819 46</u>

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1889-90	L.	3,146,929 12
Differenza attiva al 30 giugno 1890.	>	707,890 34
	L.	<u>3,854,819 46</u>

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 284 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1891.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

STATO di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1891-92.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892
Numero	Denominazione	
TITOLO I		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
1.	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	377,116 50
2.	Ministero - Personale ordinario	28,080 >
3.	Ministero - Spese d'ufficio	77,000 >
3 bis.	Ministero - B.biblioteca ed abbonamenti di giornali	23,580 >
4.	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento dello sale di rappresentanza	15,000 >
5.	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	130,000 >
6.	Spese postali (Spesa d'ordine)	50,000 >
7.	Spese segrete	100,000 >
8.	Spese di stampa e provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	30,000 >
9.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
10.	Spese casuali	50,000 >
		<u>881,376 50</u>
Spese di rappresentanza all'estero.		
11.	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	1,058,383 33
12.	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	2,398,863 50
13.	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti (Spese fisse)	133,200 >
14.	Stipendi ed indennità locali da corrispondersi agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	31,800 >
15.	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	230,000 >
16.	Viaggi in corriere (R. Decreto 28 giugno 1863)	50,000 >
17.	Missioni politiche e commerciali	180,000 >
18.	Indennità di alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	142,400 >
19.	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra	40,000 >
		<u>5,164,646 83</u>
Spese diverse.		
20.	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero (art. 14, n. 2 della legge	

consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 e regolamento diplomatico 29 novembre 1870 n. 6090).	210,953 80
21. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero (articolo 14, n. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804)	200,000 »
22. Sussidi e rimpatri di nazionali indigenti all'estero (art. 14, n. 4 della legge consolare 28 gennaio 1866 n. 2804)	170,000 »
23. Spese di ospedale ed altre eventuali all'estero (art. 14, n. 5 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804)	180,000 »
24. Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	6,000 »
25. Indennità agli uffici consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	10,000 »
26. Scuole all'estero.	900,000 »
27. Sussidi vari	80,000 »
28. Contributo dello Stato per le spese civili di Africa	1,050,000 »
	<hr/> 2,806,953 80

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

29. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	167,830 »
---	-----------

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

30. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse).	10,166 66
---	-----------

Spese di rappresentanza all'estero.

31. Indennità di alloggio al R. Ambasciatore in Costantinopoli	30,000 »
--	----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	881,376 50
Spese di rappresentanza all'estero	5,164,646 83
Spese diverse	2,806,953 80

TOTALE della categoria prima 8,852,977 13

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO	167,830 »
--	-----------

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria 9,020,807 13

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE

Spese generali	10,166 66
Spese di rappresentanza all'estero	30,000 »

TOTALE del titolo II — Spesa straordinaria 40,166 66

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) 9,060,973 79

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	8,893,143 79
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria).	167,830 »
Totale generale	9,060,973 79

Visto: Il Ministro del Tesoro
LUZZATTI

Il Numero 2553 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi:

4 dicembre 1858, n. 3092;
8 luglio 1860;
3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª);
5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª);
2 giugno 1887, n. 4528 (serie 3ª);
19 giugno 1887, n. 4584 (serie 3ª);
19 giugno 1888, n. 5465 (serie 3ª);

Visti i regi decreti:

25 settembre 1862, n. 887;
23 dicembre 1876, n. 3605 (serie 2ª);
31 dicembre 1876, n. 3613 (serie 2ª);
28 febbraio 1886, n. 3723 (serie 3ª);
16 giugno 1887, n. 4639 (serie 3ª);

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per gli assegni speciali e la composizione del personale del regio naviglio con le annessi tabelle, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Marina.

Art. 2.

Il Nostro Ministro per la Marina ha facoltà, con decreto da registrarsi dalla Corte dei conti, di stabilire la composizione del personale necessario per le regie navi di nuova costruzione.

Art. 3.

Il periodo di comando o d'imbarco su regie navi o torpediniere in riserva è calcolato come tempo di comando o d'imbarco utile per l'avanzamento al grado superiore, al pari di quello su regie navi o torpediniere in armamento.

Art. 4.

È abrogato il regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1888, n. 5872 (serie 3ª), e qualunque altra disposizione che risulti contraria alla presente Nostra determinazione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1º luglio 1891 per le navi che si trovano nello Stato, e dal primo del mese successivo alla data di ricevuta per le navi che trovansi all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1891.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

REGOLAMENTO per gli assegni speciali e la composizione del personale del Regio Naviglio:

PARTE PRIMA

Norme per gli assegni speciali

CAPITOLO I.

Personale imbarcato.

Art. 1.

Posizione delle navi. — Le regie navi sono tenute in una delle posizioni seguenti:

- IN ARMAMENTO;
- IN RISERVA;
- IN DISPONIBILITÀ;
- IN DISARMO.

Il presente regolamento considera, per le varie navi, soltanto le tre prime posizioni.

Le navi di uso locale hanno le sole posizioni d'armamento e di disarmo.

Art. 2.

Passaggio delle regie navi da una ad altra posizione. — Il passaggio delle regie navi da una ad altra delle posizioni indicate nell'articolo precedente è ordinato dal Ministero, con decreto da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 3.

Assegni speciali di bordo al personale imbarcato. — Gli assegni speciali di bordo sono determinati in rapporto al grado stabilito nelle tabelle del personale del regio naviglio.

Quando un militare esercita le funzioni di un altro di grado superiore al suo o di categoria differente a quella alla quale egli appartiene, in forza dell'ordine d'imbarco o d'un ordine del giorno dell'autorità competente, ha diritto a percepire gli assegni speciali di bordo a quest'ultimo militare spettanti, ad eccezione della indennità di carica che è quella stabilita per il proprio grado.

Quando un militare sia eccezionalmente imbarcato in luogo di altro di grado inferiore, ha diritto a tutti gli averi speciali di bordo al proprio grado assegnati.

Le competenze di bordo al personale imbarcato decorrono dal giorno indicato sul biglietto di destinazione, ed in mancanza di tale indicazione decorrono dal giorno dell'imbarco, se questo avviene la mattina, dal giorno successivo se l'imbarco avviene la sera.

Art. 4.

Personale in eccedenza per promozioni. — Quando, per effetto di promozioni, il personale di un grado risulta a bordo in numero maggiore di quello assegnato dalla tabella, gli uomini eccedenti sono sbarcati se la nave si trova sulle coste del regno ed in condizioni di poter ricevere coloro che li devono surrogare.

Se l'eccedenza ha luogo in una forza navale, prima di decidere lo sbarco del personale esuberante, si procura di evitarlo, o di ridurlo al minimo numero di uomini, mediante opportuni passaggi da nave a nave.

Se il personale promosso esercita le funzioni di istruttore professionale su navi-scuole, deve rimanere a bordo fino al termine del corso d'istruzione.

In questo ed in qualunque altro caso rimane a bordo persona eccedente per promozione, esso conserva le stesse funzioni che prima esercitava, e percepisce le competenze del grado conseguito dal giorno in cui ha decorrenza la nuova paga.

Al foglio di competenza è unita copia dell'ordine del giorno col quale il comandante della nave annunzia la variazione.

Art. 5.

Competenze dell'ufficiale in 2° quando rimane in comando della nave. — Quando il comandante di una regia nave muoia o sbarchi senza essere surrogato, l'ufficiale in 2° a diritto a tutti gli assegni speciali di bordo dovuti al comandante; percepisce però l'indennità di carica spettante agli ufficiali del suo grado in comando.

Quando il comandante o l'ufficiale in 2° di una regia nave, per ferite o malattia, sia reso inabile ad esercitare la sua carica, l'uffi-

ciale che lo surroga continua a percepire i propri assegni sino a che il comandante o l'ufficiale in 2° rimane a bordo.

Art. 6.

Ufficiali in missione. — I comandanti ed i capi di stato maggiore di forze navali ed i comandanti di regie navi, che si assentano da bordo per missione, abbiano o no persone alla loro mensa, conservano tutti gli assegni di bordo, ed acquistano diritto, per tutta la durata della missione, alle indennità di viaggio stabilite dalle disposizioni in vigore. Quando il comandante della nave fa parte della mensa degli ufficiali, deve continuare a pagare la sua quota a questa mensa.

Qualunque altro ufficiale, il quale, anche temporaneamente, si assenti da bordo per ragioni di servizio, cessa di ricevere, il trattamento tavola e la razione viveri, e percepisce invece il soprassoldo di missione.

Nelle brevi assenze da bordo per ragioni di servizio, le quali permettono all'ufficiale di prendere parte alla mensa, gli sono dovuti tutti gli assegni di bordo, e non il soprassoldo di missione, col diritto al solo rimborso delle spese di trasporto od altro, com'è stabilito dalle disposizioni in vigore circa le indennità di viaggio.

Quando la missione di un ufficiale imbarcato sia di assistere a prove su altra regia nave, si osservano le norme seguenti:

L'ufficiale in comando continua a considerarsi presente, come si è detto innanzi, sulla propria nave, e qualora prenda pasti sull'altra alla mensa che lo accoglie viene corrisposto il trattamento tavola stabilito per gli ufficiali di passaggio, da contabilizzarsi fra le spese eventuali di bordo;

per l'ufficiale non in comando si segue la stessa norma ora detta, se l'assenza dalla propria nave non si prolunga oltre 24 ore consecutive; in caso contrario egli deve considerarsi come sbarcato dalla propria nave ed imbarcato di passaggio su quella dove compie la missione.

Gli ufficiali in breve licenza sono considerati come presenti a bordo e non perdono competenze.

Art. 7.

Razione viveri. — Ogni persona imbarcata che fa parte dello stato maggiore od equipaggio di nave in armamento o dell'equipaggio di nave in riserva, ha diritto alla razione viveri stabilita per i militari di marina naviganti.

I mezzi imbarcati per tirocinio d'istruzione in qualità di allievi fochisti hanno l'intera razione da marinaio.

Ogni persona imbarcata su nave in disponibilità, esclusi gli ufficiali, ha diritto alla razione del marinaio a terra.

La razione viveri dei commensali è sempre devoluta alla mensa della quale fanno parte.

Art. 8.

Mense dei comandanti di forze navali. — Sulle navi con insegna di comando, il capo di stato maggiore, il comandante di bandiera, il sotto-capo di stato maggiore e gli ufficiali aiutanti di bandiera e segretari sono ammessi alla mensa del comandante la forza navale.

Il trattamento tavola spettante al comandante di forza navale è quello stabilito nelle tabelle A o I, oltre una quota giornaliera per ciascun altro commensale ordinario.

Sulle forze navali armate la quota è graduale, ed è stabilita nelle seguenti proporzioni:

NUMERO dei commensali	QUOTA individuale	AMMONTARE delle quote
1	Lire 12	Lire 12
2	> 11	> 22
3	> 10	> 30
4	> 9	> 36
5	> 8	> 40
6 o più	> 7	> 42 e oltre

Sulle forze navali in riserva la quota per ogni commensale è sempre di lire 5.

Tali quote sono pagate anche nel caso di temporanee assenze del comandante la forza navale, o di qualche commensale.

Gli ufficiali ammiragli o superiori ammessi alla mensa del comandante la forza navale hanno inoltre diritto al trattamento fissato per i capi di servizio ad altra mensa.

Art. 9.

Mense dei comandanti e degli ufficiali. — Sulle regie navi senza insegna di comando il comandante ha mensa propria, se il numero degli ufficiali di bordo assegnato dalla tabella per la posizione di armamento è superiore a tre. Se questo numero non è superiore a tre il comandante fa parte della mensa degli ufficiali e la presiede, percepisce il trattamento stabilito per gli ufficiali in comando a mensa propria, e versa alla mensa una quota uguale al trattamento degli ufficiali.

Fanno mensa comune gli ufficiali di bordo, e gli ufficiali del genio navale, del corpo sanitario e del corpo di commissariato imbarcati come capi di servizio di forza navale. Questa mensa è presieduta dall'ufficiale in 2°, senza tener conto dell'anzianità.

Gli ufficiali della Regia Marina, non contemplati nei paragrafi precedenti, che si trovano a bordo quali giudici di campo, o con al loro incarico eventuale, sono ammessi alla mensa degli ufficiali, sempre che essi non siano di grado superiore all'ufficiale in 2° o di questo più anziani; in caso contrario vanno alla mensa dell'autorità più elevata in grado.

Per ogni persona ammessa, la mensa che l'accoglie percepisce, oltre la razione viveri, lo assegno seguente:

la quota graduale stabilita nel precedente articolo, se mensa di comandante di forza navale;

lire 7, se mensa di comandante di nave;

lire 3, se mensa ufficiali.

Gli ufficiali suddetti hanno inoltre diritto, se ufficiali ammiragli o superiori, al trattamento tavola assegnato ai capi di servizio a mensa non propria.

Art. 10.

Mensa guardiamarina - Mensa allievi della Regia accademia navale — Con disposizione ministeriale può essere costituita una mensa separata di guardiamarina, sempre che sia giudicato opportuno questo provvedimento.

Tale mensa è regolata con le stesse norme stabilite per la mensa degli ufficiali, e ad essa son dovuti uguali assegni.

Gli allievi della Regia accademia navale imbarcati su navi-scuole per la campagna annuale fanno mensa tra di loro, ed hanno diritto alla razione viveri del marinaio navigante ed al trattamento tavola ad essi assegnato dalla tabella. Gli ufficiali di guardia degli allievi presiedono e fanno parte della mensa di questi, percepiscono il trattamento al loro grado assegnato, e versano alla mensa una quota uguale al trattamento degli allievi.

Gli allievi della Regia accademia navale imbarcati isolatamente su altre navi fanno parte della mensa degli ufficiali o di quella del guardiamarina, ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.

Art. 11.

Imbarco di ufficiali della Casa militare di Principi Reali. — In occasione d'imbarco sopra una regia nave di un Principe Reale, in una delle qualità contemplate dalle tabelle di composizione del personale annesse al presente regolamento, gli ufficiali di marina formanti parte della sua Casa militare ed imbarcati in soprannumero alle tabelle stesse sono considerati come addetti allo stato maggiore della forza navale o della nave. Essi hanno diritto, con le norme per gli altri stabilite, al trattamento tavola assegnato dall'articolo 9.

Art. 12.

Aumenti di trattamento tavola. — I trattamenti giornalieri di tavola s'intendono fissati normalmente per il mare Mediterraneo, il quale si considera limitato verso i mari comunicanti:

a) dal meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra;

b) dall'entrata del Dardanelli (linea congiungente i due castelli Seddul Bahr e Cum Calé);

c) dall'imboccatura meridionale del canale di Suez (linea congiungente lo spigolo sud dei moli formanti Porto Ibrahim coll'estremità ovest della diga Radd al Marakeb).

Sono i detti trattamenti aumentati di metà:

d) nei mari e fiumi oltre il limite b);

e) nel Mar Rosso, e nel golfo d'Aden sino a raggiungere il meridiano di Ras Marshigh (long. 45° 2' 35" E. G.), od il parallelo di 1° 20' N.;

f) nella parte dell'Atlantico oltre il limite a, compresa tra il parallelo di Capo Ryvardens a nord (lat. 59° 31' N.), il parallelo di Capo Bojador a sud (lat. 26° 07' N.), e il meridiano dello scoglio Mouchique ad ovest (isola Flores Azzorre, long. 31° 17' W. G.);

g) nel mare Baltico e golfo di Bothnia.

I trattamenti sono raddoppiati in tutti i paraggi situati fuori dei mari e delle zone descritte nel presente articolo.

Gli aumenti di trattamento sono comuni anche ai passeggeri.

Art. 13.

Giustificazione di aumento di trattamento all'estero. — Gli aumenti e le diminuzioni di trattamento decorrono dal giorno del passaggio da una zona ad un'altra per la quale è stabilita diversità di trattamento, se il passaggio avviene nelle ore antimeridiane; dal giorno successivo, se invece il passaggio avviene nelle ore pomeridiane.

Estratto del giornale ufficiale di bordo deve essere unito ai fogli di competenza.

Art. 14.

Passaggio del meridiano 180° Greenwich. — Il trattamento tavola e la razione viveri sono aumentati di una giornata, se nel traversare il meridiano 180° Greenwich devesi ripetere la data di un giorno; sono diminuiti della stessa quantità, se devesi annullarla.

Art. 15.

Cuochi e domestici. — Il numero dei cuochi e dei domestici assegnato a ciascuna mensa è il seguente:

Mensa di ammiragli, vice-ammiragli, e contrammiragli in comando di squadre, due cuochi e due domestici.

Mensa di contrammiragli in comando di divisioni, un cuoco e due domestici.

Mensa di ufficiali superiori comandanti di forze navali, un cuoco ed un domestico.

Mensa di vice-ammiraglio su nave in riserva, due cuochi e due domestici.

Mensa di contrammiraglio su nave in riserva, un cuoco e due domestici.

Mensa di comandanti di navi in armamento ed in riserva, un cuoco ed un domestico.

Mensa di ufficiali su navi in armamento ed in riserva, un cuoco ed un domestico.

Se il numero degli ufficiali di bordo stabilito dalla tabella è maggiore di 20, è assegnato alla loro mensa un secondo cuoco ed un secondo domestico.

Ad ogni mensa speciale di guardiamarina sono assegnati un cuoco ed un domestico per ogni 20 commensali o meno.

Non spetta nè cuoco nè domestico al comandante, quando egli fa parte della mensa ufficiali.

Sulle piccole navi e sulle cannoniere lagunari, comandate da ufficiali, è assegnato un cuoco ed un domestico; sulle medesime, se comandate da sott'ufficiali, e sulle torpediniere in ogni caso, non spetta cuoco nè domestico.

Sulle navi-ospedale è imbarcato un cuoco per la cucina degli ammalati.

Quando ad una mensa sia assegnato un solo domestico, gli spetta a paga di primo domestico; qualora invece ad una mensa ne siano assegnati più, ad uno spetta la paga di primo domestico, ed agli altri quella di secondo domestico. Lo stesso dicasi per i cuochi.

Art. 16.

Assegni per cuochi e domestici. — Per i cuochi e domestici, oltre la razione viveri, è concesso il seguente assegno giornaliero:

Primi cuochi, o cuochi unici, per mense di ufficiali ammiragli, lire 5.

Primi cuochi o cuochi unici, per mense di comandanti e di ufficiali, lire 3,30.

Secondi cuochi, lire 2,65.

Primi domestici, lire 2,65.

Secondi domestici, lire 2.

I detti famigli devono essere compresi nominativamente nei fogli mensuali di competenze.

In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per circostanze speciali, i cuochi e i domestici possono essere sostituiti da marinari del corpo reale equipaggi, da imbarcarsi in più di tabelle. Questi marinari hanno diritto ad un supplemento giornaliero di:

L. 1.00 se funzionanti da primo cuoco,

> 0,65 se funzionanti da secondo cuoco,

> 1.00 se funzionanti da primo domestico,

> 0,50 se funzionanti da secondo domestico.

CAPITOLO II.

Personale di passaggio.

Art. 17.

Personale militare della Regia Marina imbarcato di passaggio sopra una regia nave. — Il personale militare della Regia Marina quando trovasi a bordo senza posizione determinata, oppure al solo scopo di far parte di una commissione di prove, è considerato come personale di passaggio.

Art. 18.

Assegni speciali di bordo al personale militare della Regia Marina di passaggio. — Gli ufficiali dei vari corpi della Regia Marina imbarcati di passaggio sopra una regia nave non percepiscono assegni speciali, ma hanno diritto ad essere ammessi, per tutte le giornate di permanenza a bordo, ad una delle mense della nave.

Sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado gli ufficiali più anziani dell'ufficiale in 2°; alla mensa degli ufficiali gli altri.

I capi e sotto-capi di stato maggiore, i comandanti di bandiera, gli aiutanti di bandiera e i segretari di comandanti di forze navali sono ammessi alla stessa mensa alla quale ha diritto l'ufficiale ammiraglio o superiore di passaggio, ed a seguito del quale essi si trovano.

La quota assegnata per ogni ufficiale di passaggio, alla mensa che l'accoglie, è la seguente:

L. 12 alla mensa di comandante di forza navale,

> 8 alla mensa di comandante di nave,

> 4 alla mensa di ufficiali.

I sott'ufficiali, i sotto-capi e i comuni del corpo reale equipaggi, imbarcati di passaggio sopra una regia nave, hanno diritto a tutti gli assegni di bordo concessi al personale imbarcato dal presente regolamento e dalle tabelle annesse.

I militari di bassa forza accasermati su regie navi, tanto in armamento quanto in riserva od in disponibilità, hanno diritto al trattamento tavola, ed alla stessa razione viveri che spetta all'equipaggio della nave sulla quale si trovano.

Art. 19.

Militari nel Regio Esercito di passaggio. — Gli ufficiali del Regio Esercito imbarcati di passaggio sopra una regia nave sono ammessi alla mensa dell'autorità superiore di bordo, se sono di grado più elevato dell'ufficiale in 2°; se di grado eguale o inferiore all'ufficiale in 2° sono ammessi alla mensa degli ufficiali.

Tutti i militari di truppa del Regio Esercito ed assimilati imbarcati di passaggio sopra di una regia nave hanno diritto alla razione viveri del marinaio; quelli aventi grado di sergente, o superiore, sono ammessi alla mensa dei sott'ufficiali di bordo, alla quale per ogni

commensale di passaggio è corrisposta, oltre la razione, la quota di trattamento tavola assegnata per ogni sottufficiale di marina.

Art. 20.

Commissioni e deputazioni di membri del Parlamento, presidente del Senato e della Camera dei deputati, ministri segretari di Stato, sotto-segretari di Stato, ministri di Stato, membri del Parlamento, imbarcati di passaggio. — Le Commissioni e le deputazioni di membri del Parlamento, i presidenti del Senato e della Camera dei deputati, i ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, i ministri di Stato, di passaggio sopra una regia nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale sono rimborsate, le spese incontrate, dietro presentazione di note specificate.

I membri del Parlamento, di passaggio isolatamente sopra di una regia nave, sono ammessi alla mensa dell'autorità più elevata in grado alla quale è corrisposta, per ogni commensale di passaggio, la quota di trattamento tavola assegnata dall'articolo 18, quando dal Ministero non sia ordinato diversamente.

Art. 21.

Funzionari dello Stato, funzionari esteri di passaggio sopra regie navi. — I funzionari dello Stato, militari o civili, da qualunque corpo od amministrazione dipendenti e non nominati nei precedenti articoli, sono ammessi, quando di passaggio sopra regie navi, a quella mensa alla quale sarebbero ammessi gli ufficiali ed i sott'ufficiali della Regia Marina di grado corrispondente, ed è per ogni commensale corrisposta alla mensa la quota di trattamento tavola a questi ufficiali e sott'ufficiali assegnata dall'articolo 18, quando dal Ministero non sia ordinato diversamente.

Qualora funzionari di Governi esteri si trovino di passaggio sopra regie navi, si seguono per essi le stesse norme date per le autorità o funzionari della Stato di grado e posizione equivalente.

Per l'assegnazione alle varie mense di bordo serve di norma il regio decreto che stabilisce l'ordine di precedenza fra le varie cariche e dignità.

Art. 22.

Famiglie dei passeggeri. — Le famiglie di passaggio su d'una regia nave, siano o no accompagnate dal capo della famiglia, vanno alla stessa mensa alla quale quest'ultimo è ammesso. Alla mensa è corrisposta per ogni commensale, esclusi i bambini di età inferiore a cinque anni, la quota assegnata per il capo di famiglia dagli articoli precedenti.

Qualora il capo di famiglia non abbia diritto che alla sola razione viveri, uguale diritto godono le persone componenti la sua famiglia di età superiore ai cinque anni.

Le persone di servizio dei passeggeri, ammessi a mense di ammiragli, di comandanti o di ufficiali, fanno sempre mensa con le persone di servizio della mensa alla quale il passeggero è ammesso; ed a questa è corrisposta, per ogni domestico di passaggio, una quota giornaliera di lira una e centesimi 50.

Art. 23.

Commissioni di passaggio sopra d'una regia nave. — Quando una Commissione qualsiasi imbarchi di passaggio su di una regia nave, i vari membri sono ammessi alla mensa alla quale avrebbero diritto i funzionari e gli impiegati dello Stato di grado e posizione equivalente, quando dal Ministero non sia ordinato altrimenti.

Art. 24.

Imbarco di un numero ragguardevole di passeggeri. — Quando a bordo di regie navi si trovi di passaggio un numero ragguardevole di ufficiali o funzionari non dipendenti dal Ministero della Marina, il comandante la regia nave può disporre che essi siano serviti separatamente dalla tavola degli ufficiali, e può in tal caso imbarcare per servizio della cucina un altro cuoco con assegno di primo cuoco. Quando i passeggeri fanno mensa separata, il loro trattamento deve essere amministrato da uno di essi.

Art. 25.

Imbarco eccezionale di passeggeri. — Quando per causa di guerra, di rivolgimenti politici, di pubbliche calamità ed altre gravi circostanze, occorra dar ricovero su navi dello Stato a nazionali od a stranieri, il comandante di bordo vi provvede di accordo, ove sia possibile, con le autorità locali e coi regi consoli, ed assegna ciascuno di essi ad una delle mense di bordo secondo la rispettiva condizione sociale.

Le mense di bordo hanno diritto per ciascun passeggero al trattamento stabilito dall'art. 18.

Per le spese incontrate è tenuta contabilità distinta.

Art. 26.

Ufficiali di passaggio sopra regie navi comandate da sott'ufficiali. — Quando ufficiali od impiegati di grado corrispondente della Regia Marina si trovino di passaggio sopra regie navi comandate da sott'ufficiali, essi non prendono parte alla mensa di bordo e percepiscono il soprassoldo di missione.

TABELLE DEGLI ASSEGNI SPECIALI DI BORDO

Trattamento di tavola giornaliero dovuto agli ufficiali dei vari corpi della Regia Marina imbarcati su regie navi in armamento.

TABELLA A.

GRADI	In comando di armata, squadra o divisione 1	In comando o da capo di servizio		Da ufficiale in secondo (a) 4	Ufficiale di bordo 5	ANNOTAZIONI
		con mensa propria 2	ad altra mensa (a) 3			
Ammiraglio . . . L.	70 —	<p>a) Oltre la quota individuale spettante alla mensa della quale fanno parte.</p> <p>Gli allievi della Regia accademia navale, imbarcati su navi scuole e facenti mensa tra di loro, hanno diritto al trattamento tavola giornaliero di lira una. Imbarcati isolatamente sono ammessi alla mensa degli ufficiali, ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.</p> <p>Le somme assegnate agli ufficiali per trattamento di tavola sono sempre soggette a ritenuta per tassa di ricchezza mobile.</p>
Vice-ammiraglio . . . »	50 —	30 —	
Contrammiraglio . . . »	40 —	20 —	
Capitano di vascello. »	30 —	20 —	14 —	
Capitano di fregata L.		15 —	8 —	8 —	
Capitano di corvetta »		12 —	5 —	5 —	
Tenente di vascello »		8 —	2 50	3 —	
Sottotenente di vascello »		6 —	1 —	3 —	
Guardiamarina »		5 —	3 —	
Ingegnere capo di 1 ^a classe »		
Medico capo id. »		8 —	
Commissario capo id. »		
Ingegnere capo di 2 ^a classe »		
Capo macchinista principale »		5 —	
Medico capo di 2 ^a classe »		
Commissario capo id. »		
Ufficiale inferiore della regia marina »		3 —	

Indennità di carica dovuta agli ufficiali imbarcati su forze navali e regie navi in armamento.

(Vedi legge 5 luglio 1882. n. 853)

TABELLA II.

CARICHE	INDENNITÀ annua	ANNOZZIONI
Comandante in capo di squadra L.	7,200 —	<p>1° L'indennità di carica spetta sempre, anche se la destinazione sia di breve durata, e viene calcolata in rapporto a questa, computando il mese di 30 giorni.</p> <p>2° Quando il comandante di bandiera è anche capo di stato maggiore, ha diritto ad una sola indennità di carica.</p> <p>3° L'ingegnere, il medico ed il commissario, capi di servizio di forza navale, se ufficiali superiori, hanno diritto alla indennità di carica stabilita per gli ufficiali superiori capi di servizio. Ha pure diritto a tale indennità di carica il medico direttore di ospedale galleggiante, se è di tale superiore.</p> <p>4° Le indennità di carica a bordo escludono ogni diritto a quelle di carica a terra, delle quali gli ufficiali imbarcati continuassero ad essere titolari.</p> <p>L'indennità di carica è soggetta a ritenuta per tasse di ricchezza mobile.</p>
Comandante di squadra o di divisione navale >	1,800 —	
Capo di stato maggiore di squadra - Comandante di nave se capitano di vascello . . >	900 —	
Comandante di nave se capitano di fregata . >	600 —	
Comandante di nave se capitano di corvetta . >	600 —	
Comandante di nave ufficiale superiore . . . >	400 —	
Ufficiali superiori capi di servizio >	300 —	

Soprassoldo giornaliero agli ufficiali macchinisti imbarcati su regie navi in armamento nella qualità di direttori di macchina.

TABELLA III.

GRADI	Soprassoldo	ANNOZZIONI
Capo macchinista principale L.	1 60	Il soprassoldo stabilito dalla presente tabella è soggetto a ritenuta per tasse di ricchezza mobile.
Capo macchinista di 1ª classe >	1 40	
Capo macchinista di 2ª classe >	1 20	
Sotto capo macchinista >	1 —	

Soprassoldi giornalieri di carica spettanti agli ufficiali imbarcati su regie navi in armamento.

TABELLA C.

GRADI	Segretario di forza navale — Ufficiale incaricato del materiale di artiglieria e subacqueo (a)	Ufficiale di rotta (b)	Ufficiale istruttore su navi scuole (c)	Ufficiale delegato quale comandante militare su nave noleggiata — Ufficiali sanitari e di commissariato imbarcati su piroscalo noleggiato (d)	Comandante di torpediniere od imbarcato su torpediniere armato	Su navi addetti a lavori idrografici	Primo Medico e Primo Commissario di bordo (e)
	1	2	3	4	5	6	7
Capitano di vascello o capitano di fregata . . . L.	5 —	. . .
Capitano di fregata o capitano di corvetta . . . »	4 —
Tenente di vascello . . . »	1 —	1 —	2 —	5 —	4 —	2 —	. . .
Ufficiale subalterno dello stato maggiore generale o del corpo reale equipaggi . . . »	0 50	0 50	1 —	. . .	3 —	2 —	. . .
Ingegnere di 1ª classe . . . »	2 —
Capo macchinista di 1ª cl. . . »	2 —
Capo macchinista di 2ª cl. . . »	1 —	. . .	3 —
Sotto-capo macchinista . . . »	1 —	. . .	3 —
Medico di 1ª classe . . . »	2 —	1 —
Medico di 2ª classe . . . »	2 —	0 50
Commissario di 1ª classe . . . »	2 —	1 —
Commissario di 2ª classe . . . »	2 —	0 50
Capit-tecnici o disegnatori borghesi . . . »	2 —	. . .

I soprassoldi stabiliti dalla presente tabella sono soggetti alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile. Quelli delle colonne 1, 2, 3, 6 e 7 non sono cumulabili fra loro.

(a) Il soprassoldo di ufficiale incaricato del materiale di artiglieria e subacqueo, è dovuto soltanto sulle navi per le quali le tabelle assegnano ufficiali con la caratteristica A o T.

Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali non brevettati, i quali, in mancanza di ufficiali con la caratteristica A o T, sieno sulle dette navi incaricati del servizio del materiale d'artiglieria o di armi subacquee con ordine del giorno del comandante.

(b) Sulle navi per le quali sono assegnati due soli ufficiali dello stato maggiore generale, oltre il comandante, il più elevato in grado od il più anziano è ufficiale in 2º e ne percepisce gli averi; l'altro è ufficiale di rotta e ne percepisce il soprassoldo.

Quando alla nave è assegnato un solo ufficiale dello stato maggiore generale, oltre il comandante, egli cumula il servizio di ufficiale in 2º, di ufficiale di rotta e del materiale di artiglieria e subacqueo, e percepisce, oltre gli averi di ufficiale in 2º, il soprassoldo speciale di ufficiale di rotta.

(c) Il soprassoldo di ufficiale istruttore spetta soltanto quando nelle tabelle del personale sono assegnati ufficiali con tale carica.

Il soprassoldo di ufficiale istruttore sulle navi scuole della regia accademia navale esclude il soprassoldo d'insegnamento a terra stabilito dall'ordinamento di quell'istituto.

(d) Oltre il vitto stabilito per i passeggeri di 1ª classe ed un assegno mensile di lire 18 per spese di ufficio.

(e) Nel soprassoldo al primo medico ed al primo commissario di bordo s'intendono comprese le spese di ufficio.

Spese d'ufficio giornaliere per i comandanti ed i capi servizio di forze navali in armamento.

TABELLA D.

GRADI	Armata	Squadra	Divisione	ANNOTAZIONI
Ammiraglio L.	4 —	Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.
Vice-ammiraglio »	4 —	3 —	. . .	
Contrammiraglio »	2 —	
Capitano di vascello »	1 60	
Ingegnere, capo servizio »	— 60	— 60	— 60	
Medico, capo servizio »	— 60	— 60	— 60	
Commissario, capo servizio »	— 60	— 60	— 60	

Spese d'ufficio giornaliere assegnate sulle regie navi in armamento.

TABELLA E.

GRADI	Assegno	ANNOTAZIONI
Capitano di vascello, comandante L.	-- 80	Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto. Le spese d'ufficio stabilite dalla presente tabella non si possono cumulare con quelle stabilite dalla tabella D.
Capitano di fregata, comandante »	— 60	
Capitano di corvetta, comandante »	— 50	
Tenente di vascello, comandante »	— 50	
Sottotenente di vascello, comandante »	— 30	
Guardiamarina, comandante »	— 20	
Capitano di fregata, ufficiale in 2° »	— 80	
Capitano di corvetta, ufficiale in 2° »	— 60	
Tenente di vascello, ufficiale in 2° »	— 50	
Sottotenente di vascello, ufficiale in 2° »	— 40	
Guardiamarina, ufficiale in 2° »	— 30	
Medico direttore di ospedale galleggiante »	1 (6)	
Sott'ufficiale n. da commissario »	— 20	

Assegni speciali giornalieri spettanti ai militari su regie navi in armamento.

TABELLA F.

GRADI	ASSEGNI comuni a tutti			SUPPLEMENTI			
	Trat- tamento tavola	Alta paga	Totale	In comando di navi non classificate fra le navi minori d'uso locale (a) — In comando di guardia e nello stesso tempo capi-carico — Direttori di macchina	In comando di guardia — Capi-carico — In comando di navi minori d'uso locale (a) — Cannonieri armaroli — Torpedinieri siluristi od elettricisti — Operai — Aiutanti	Macchinisti e fochisti senza funzioni speciali — Allievi fochisti e mozzi allievi fochisti	Segretari di comandante o di dettaglio — Aiuti di commissari di bordo — Infermieri — Furieri di squadra
Capo di 1 ^a classe . . . L.	— 50	— 0	— 90	2 —	1 50	1 20	— 80
Capo di 2 ^a classe . . . »	— 50	— 40	— 90	1 70	1 30	— 90	— 60
Capo di 3 ^a classe . . . »	— 50	— 40	— 90	1 50	1 —	— 60	— 50
Secondo capo . . . »	— 50	— 40	— 90	1 20	— 80	— 90	— 40
Sotto capo . . . »	..	— 35	— 35	..	— 50	— 90	— 25
Comune di 1 ^a classe . . »	..	— 30	— 30	..	— 50	— 90	— 20
Comune di 2 ^a classe . . »	..	— 30	— 30	..	— 50	allievo fochista — 90 fochista — 50	— 20
Mozzo . . . »	..	— 20	— 20	— 10	..

I supplementi indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 di questa tabella sono cumulabili fra loro.

I sott'ufficiali macchinisti di nuova nomina imbarcati in esperimento, i cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi ed i torpedinieri elettricisti imbarcati sulle navi scuole, come allievi del corso complementare, hanno diritto soltanto agli assegni comuni (col. 3).

Fra i capi di carico è compreso anche l'infermiere contabile dell'ospedale.

Agli assistenti del genio navale compete il supplemento assegnato alla categoria operai.

(a) Veggasi l'indice delle tabelle di composizione del personale assegnato ai comandi di forze navali ed alle regie navi.

Maggiori assegnamenti giornalieri su regie navi in armamento.

(cumulabili fra loro e con altri supplementi).

TABELLA G.

Macchina.		In Mar Rosso e in tutte le regioni intertropicali (b)
Macchinisti di	1 ^a classe . L.	1 40
	2 ^a > > >	1 20
	3 ^a > > >	1 20
Capi fochisti	ordinari	1 20
	artefici	4 20
Sotto capi fochisti	ordinari	1 —
	artefici	— 50
Fochisti scelti e fochisti	ordinari	0 80
	artefici	— 50
Allievi fochisti		0 80
Fochisti eventuali	(a) 1 80	0 80

(a) Con le norme indicate nell'articolo 40 del regolamento.

(b) Indipendentemente da tutte le altre competenze per ogni giornata di macchina accesa da giustificarsi mediante estratto del giornale di bordo allegato alla relativa contabilità.

A tutto il personale di macchina nei giorni dei fuochi accesi, ed al personale di macchina addetto al servizio delle dinamo nei giorni di funzionamento di queste, compete una distribuzione straordinaria di 23 centilitri di vino e 8 centilitri di acquavite. Il comandante di bordo è autorizzato a far distribuire acquavite invece dei 23 centilitri di vino, ed in questo caso la porzione dell'acquavite è portata a centilitri 18.

Torpedinieri siluristi od elettricisti alle dinamo.

	In Mar Rosso e in tutte le regioni intertropicali
Sott'ufficiali L. (c) — 90	(d) — 60
Sotto-capi e comuni (c) — 60	(d) — 40

(c) Per ogni giornata in cui le macchine dinamo elettriche funzionano per un periodo maggiore di 12 ore.

Se il periodo di funzionamento è dalle 3 alle 12 ore incluse vien corrisposta solo metà del supplemento.

Non spetta supplemento se il periodo di funzionamento è minore di 3 ore.

Il periodo di funzionamento delle dinamo deve giustificarsi allegando, alla contabilità relative, estratto del giornale ufficiale di bordo.

(d) In aumento del supplemento stabilito nella colonna a fianco, per ogni giornata di funzionamento delle macchine dinamo elettriche e con le stesse norme indicate nell'avvertenza (c).

Le distribuzioni straordinarie di bevande stabilite per il personale di macchina nei giorni dei fuochi accesi, sono pure accordate ai torpedinieri addetti al servizio delle dinamo nei giorni in cui queste sono in azione, qualunque sia il periodo di funzionamento.

Per il computo dei supplementi e per la distribuzione di bevande ai torpedinieri i giorni si contano dalle 8 a. m. alle 8 a. m.

Quando per deficienza di torpedinieri S od E siano addetti al funzionamento delle dinamo torpedinieri senza caratteristica speciale, questi hanno diritto allo stesso supplemento sopra stabilito.

Lavori idrografici.

Sott'ufficiali	L. 1 —
Sotto-capi e comuni	> — 80

Per le sole giornate di presenza al lavoro da giustificarsi con documento firmato dal comandante della nave.

Istruttori professionali su navi- scuole.

Capi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe istruttori	L. 1 —
Secondi capi istruttori	> — 70
Sotto-capi istruttori e sotto istruttori	> — 40
Sotto-capi e comuni assistenti istruttori	> — 10

Il supplemento di istruttore professionale ai capi di carico ed ai sott'ufficiali macchinisti è ridotto a metà.

Altri incarichi e posizioni speciali.

Sott'ufficiali sulle torpediniere	L. 1 —
Sotto-capi e comuni sulle torpediniere	> — 80
Sott'ufficiali in comando o direttori di macchina	> — 50
Sotto-capi e comuni sulle barche a vapore armate per servizi militari, o fuori di dipartimento	> — 50
Sott'ufficiali o graduati con le funzioni di commissario	> — 30

Vedi tabella U per maggiori assegnamenti ai responsabili del deposito postario, ai porta-lettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri, agli incaricati del servizio dei viveri quando questo servizio è fatto ad economia.

Supplementi giornalieri di funzioni al personale addetto ai comandi di forze navali in armamento.

TABELLA III.

GRADI	ASSEGNO
Capo timoniere di 1 ^a classe, capo carico . . . L.	1 50
Capo timoniere di 2 ^a classe, capo carico . . . >	1 30
Capo timoniere di 3 ^a classe, capo carico . . . >	1 —
Capo timoniere di 1 ^a classe ai segnali, se non è capo carico >	— 80
Capo timoniere di 2 ^a classe ai segnali, se non è capo carico >	— 60
Capo timoniere di 3 ^a classe ai segnali, se non è capo carico >	— 50
Secondo capo timoniere ai segnali >	— 40
Sotto capo timoniere ai segnali >	— 25
Timoniere ai segnali >	— 20
Padroni di pallschermi >	
Marinaro scelto o marinaro >	— 10
Capo furiere di 1 ^a classe addetto alla segreteria di comando o di commissario capo . . . >	— 80
Capo furiere di 2 ^a classe addetto come sopra . . . >	— 60
Capo furiere di 3 ^a classe addetto come sopra . . . >	— 50
Secondo capo furiere addetto come sopra . . . >	— 40
Sotto capo furiere addetto come sopra . . . >	— 25
Capo musica >	1 40
Sotto capo musica >	1 —
Capo trombettiere (addetto alla musica) . . . >	— 80
Sotto capo trombettiere (addetto alla musica) . . . >	— 60
Musicante >	— 40
Allievo musicante >	— 30

(a) Questi supplementi sono corrisposti in ragione del numero degli equipaggi dei pallschermi.

(b) I supplementi dei musicanti e dei trombettieri escludono quelli che ricevono attualmente per lo stesso titolo dalla massa di economia del corpo reale equipaggi.

Trattamento di tavola giornaliero dovuto agli ufficiali dei vari corpi della Regia Marina su regie navi in riserva.

TABELLA M.

GRADI	In comando o da capo di servizio		Da ufficiale in servizio	Ufficiale di bordo
	con mensa propria	ad altra mensa (a)		
	1	2	3	4
Vice-ammiraglio L.	20 —
Contrammiraglio >	15 —
Capitano di vascello >	10 —	6 —
Capitano di fregata >	8 —	3 —	3 —	..
Capitano di corvetta >	6 —	2 —	2 —	..
Tenente di vascello >	5 —	..	1 50	3 —
Sottotenente di vascello >	4 —	..	1 —	3 —
Guardiamarina >	3 —	3 —
Ingegnere capo di 1 ^a cl >
Medico capo di 1 ^a classe >	..	3 —
Commissario capo di 1 ^a cl. >
Ingegnere capo di 2 ^a cl. >
Capo macchinista principale >	..	2 —
Medico capo di 2 ^a classe >
Commissario capo di 2 ^a cl. >
Ufficiale inferiore della regia marina >	3 —

(a) Oltre la quota individuale da pagarsi alla mensa della quale fanno parte.

Gli allievi della regia accademia navale imbarcati su navi-scuole e facenti mensa tra di loro, hanno diritto al trattamento tavola giornaliero di 1 ra una. Imbarcati isolatamente sono ammessi alla mensa degli ufficiali, ed hanno diritto al trattamento tavola assegnato agli ufficiali inferiori.

Le somme assegnate agli ufficiali per trattamento di tavola sono sempre soggette a ritenuta per tassa ricchezza mobile.

Indennità di carica dovuta agli ufficiali imbarcati su forze navali o regie navi in riserva.

(Vedi legge 5 luglio 1882, n. 853).

TABELLA N.

CARICHE	INDENNITÀ annua
Comandante in capo di squadra L.	7,200 —
Comandante di squadra o di divisione navale >	1,800 —
Capo di stato maggiore di squadra, comandante di nave se capitano di vascello >	900 —
Comandante di nave se capitano di fregata >	600 —
Comandante di nave se capitano di corvetta >	600 —
Comandante di nave ufficiale inferiore >	400 —
Ufficiali superiori capi di servizio >	600 —

1° L'indennità di carica spetta sempre, anche se la destinazione sia di breve durata, e viene calcolata in rapporto a questa, computando il mese di 30 giorni.

2° Quando il comandante di bandiera è anche capo di stato maggiore ha diritto ad una sola indennità di carica.

3° L'ingegnere, il medico ed il commissario, capi di servizio di forza navale, se ufficiali superiori, hanno diritto all'indennità di carica stabilita per gli ufficiali superiori capi di servizio.

4° Le indennità di carica a bordo escludono ogni diritto a quelle di cariche a terra, delle quali gli ufficiali imbarcati continuassero ad essere titolari.

Soprassoldi giornalieri di carica spettanti agli ufficiali imbarcati su regie navi in riserva.

TABELLA L.

GRADI	Relatore delle navi-scuole cannonieri o torpedinieri	Segretario di forza navale	Ufficiale di rotta (c)	Primo Medico e Primo Commissario di bordo
	Ufficiale istruttore delle navi-scuole (a)	Ufficiale incaricato del materiale d'artiglieria e subacqueo (b)		
	1	2	3	4
Tenente di vascello L.	2 —	1 —	1 —	..
Ufficiale subalterno dello stato maggior generale o del corpo reale equipaggi >	1 —	— 50	— 50	..
Medico di 1 ^a classe >	1 —
Medico di 2 ^a classe >	— 50
Commissario di 1 ^a cl. >	1 —
Commissario di 2 ^a cl. >	— 50

(a) Sulle navi scuole cannonieri e torpedinieri il relatore è anche incaricato del materiale d'artiglieria e subacqueo, ma riceve un solo supplemento.

Il soprassoldo di ufficiale istruttore spetta soltanto quando nello tabella del personale sono assegnati ufficiali con tale carica.

(b) Il soprassoldo di ufficiale incaricato del materiale d'artiglieria e subacqueo è dovuto soltanto sulle navi per le quali le tabelle assegnano ufficiali con la caratteristica A o T.

Questo soprassoldo spetta pure agli ufficiali non brevettati, i quali, in mancanza di ufficiali con la caratteristica A o T., sieno sul posto navi incaricate di servizio d'artiglieria o di armi subacquee con ordine di giorno del comandante.

(c) Sulle navi per le quali sono assegnati due soli ufficiali di vascello, oltre il comandante, il più elevato in grado od il più anziano è ufficiale in 2° e ne percepisce gli averi; l'altro è ufficiale di rotta e ne percepisce il soprassoldo.

Quando alla nave è assegnato un solo ufficiale di vascello, oltre il comandante, egli cumula il servizio di ufficiale in 2°, di ufficiale di rotta e del materiale d'artiglieria e subacqueo, e percepisce, oltre gli averi di ufficiale in 2°, il soprassoldo speciale di ufficiale di rotta.

(d) Nel soprassoldo al primo medico od al primo commissario di bordo s'intendono comprese le spese d'ufficio.

I soprassoldi stabiliti dalla presente tabella sono soggetti alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile, e non sono cumulabili fra loro.

Spese d'ufficio giornaliero per i comandanti di forze navali in riserva.

TABELLA M.

GRADI	ASSEGNO
Vice-ammiraglio L.	1 60
Contrammiraglio >	1 20
Capitano di vascello >	— 80

1° Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.

2° Quando il comandante di una forza navale e pure comandante della nave, percepisce soltanto le spese d'ufficio stabilite dalla presente tabella.

Spese d'ufficio giornaliere assegnate sulle regie navi
in riserva.

TABELLA N.

GRADI	ASSEGNO
Capitano di vascello, comandante L.	— 60
Capitano di fregata, comandante »	— 50
Capitano di corvetta, comandante »	— 40
Tenente di vascello, comandante »	— 30
Sottotenente di vascello, comandante »	— 20
Guardiamarina, comandante »	— 10
Capitano di fregata, ufficiale in 2° »	— 60
Capitano di corvetta, ufficiale in 2° »	— 50
Tenente di vascello, ufficiale in 2° »	— 40
Sottotenente di vascello, ufficiale in 2° »	— 30
Guardiamarina, ufficiale in 2° »	— 20
Sott'ufficiale ff. da commissario »	— 20

1° Le navi scuole mozzi, cannonieri e torpedinieri sono, per le spese d'ufficio, equiparate a navi in armamento.

2° Le spese d'ufficio sono personali e senza obbligo di renderne conto.

Assegni speciali giornaliere spettanti ai militari
su regie navi in riserva.

TABELLA O.

GRADI	Trattamento di tavola ai sotto-ufficiali	SUPPLEMENTI	
		Capi carico Macchinisti, fochisti e allievi fochisti Cannonieri armaroli Torpedinieri siluristi od elettricisti Operai Aiutanti	Segretari di comandanti e di dettaglio Aiuti di commissari di bordo Infermieri Furieri di squadra Mozzi
	1	2	3
Capo di 1 ^a classe L.	— 50	— 80	— 60
Capo di 2 ^a classe »	— 50	— 60	— 50
Capo di 3 ^a classe »	— 50	— 50	— 40
Secondo capo . . »	— 50	— 40	— 30
Sotto capo . . . »	— 50	— 65	— 20
Comune di 1 ^a cl. »	— 50	— 50	— 15
Comune di 2 ^a cl. »	— 50	— 50	— 15
Mozzo »	— 50	— 50	— 10

I supplementi indicati nelle colonne 2 e 3 di questa tabella non sono cumulabili fra loro.

Fra i capi di carico è pure compreso l'infermiere contabile dell'ospedale.

Agli assistenti del genio navale compete il supplemento della categoria operai.

I cannonieri armaroli, i torpedinieri siluristi ed i torpedinieri elettricisti imbarcati sulle navi scuole, come allievi del corso supplementare, non hanno diritto agli assegni della colonna 2.

Maggiori assegnamenti giornaliere su regie navi in riserva.

(cumulabili fra loro e con altri supplementi).

TABELLA P.

Macchina.

Capi fochisti artefici	L. — 15
Sotto-capi fochisti artefici	» — 15
Fochisti artefici scelti e fochisti artefici	» — 15
Fochisti eventuali	» 1 80

Valgono le annotazioni del quadro corrispondente della tabella G.

Torpedinieri siluristi ed elettricisti alle dinamo.

Sott'ufficiali	L. — 90
Sotto-capi e comuni	» — 60

Valgono le annotazioni del quadro corrispondente della tabella G.

Istruttori professionali su navi scuole.

Capi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe-istruttori	L. — 60
Secondi capi-istruttori	» — 40
Sotto-capi istruttori o sotto-istruttori	» — 30
Sotto-capi e comuni-assistenti istruttori	» — 10

Il supplemento di istruttore professionale ai capi di carico ed ai sott'ufficiali macchinisti è ridotto a metà.

Aumento razione in contanti.

Sott'ufficiali, sotto capi e comuni imbarcati sulle torpediniere	L. — 50
--	---------

Vedi tabella U, per maggiori assegnamenti ai responsabili del deposito vestiario, ai portalettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri, agli incaricati del servizio dei viveri quando questo servizio è fatto ad economia.

Supplementi giornaliere di funzioni al personale addetto
ai comandi di forze navali in riserva.

TABELLA Q.

GRADI	ASSEGNO
Capo timoniere di 1 ^a classe, capo carico . . . L.	— 80
Capo timoniere di 2 ^a classe, capo carico . . . »	— 60
Capo timoniere di 3 ^a classe, capo carico . . . »	— 50
Capo timoniere di 1 ^a classe ai segnali se non è capo carico »	— 60
Capo timoniere di 2 ^a classe ai segnali se non è capo carico »	— 50
Capo timoniere di 3 ^a classe ai segnali se non è capo carico »	— 40
Secondi capi timonieri ai segnali »	— 30
Sotto capi timonieri ai segnali »	— 20
Timonieri ai segnali »	— 10
Padroni di palischermi »	(a) — 20
Marinai scelti o marinari »	— 10
Capo furiere di 1 ^a classe addetto alla segreteria »	— 60
Capo furiere di 2 ^a classe addetto come sopra . . . »	— 50
Capo furiere di 3 ^a classe addetto come sopra . . . »	— 40
Secondi capi furieri addetti come sopra . . . »	— 30
Sotto capi furieri addetti come sopra . . . »	— 20

(a) Questi supplementi sono corrisposti in ragione del numero degli equipaggi dei palischermi.

Supplemento giornaliero dovuto agli ufficiali dei vari corpi della Regia Marina imbarcati su regie navi in disponibilità.

TABELLA R.

GRADI	ASSEGNO
Ufficiali superiori L.	2 50
Ufficiali inferiori »	2 —

Il supplemento stabilito da questa tabella è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Spese d'ufficio giornaliere assegnate sulle regie navi in disponibilità.

TABELLA S.

GRADI	ASSEGNO
Capitano di vascello, responsabile »	— 60
Capitano di fregata, responsabile »	— 50
Capitano di corvetta, responsabile »	— 40
Tenente di vascello, responsabile »	— 30
Sottotenente di vascello responsabile »	— 20
Guardiamarina, responsabile »	— 20
Sott'ufficiale ff. da commissario »	— 20

1° Le spese d'ufficio sono personali e non se ne rende conto.
2° Quando un ufficiale sia responsabile di più navi in disponibilità, le spese di ufficio assegnate al suo grado sono raddoppiate. Esse sono conteggiate sul foglio competenze della nave sulla quale l'ufficiale riceve il supplemento stabilito dalla precedente tabella R.

Assegni giornalieri spettanti ai militari su regie navi in disponibilità.

TABELLA T.

GRADI	Trattamento di tavola ai sotto ufficiali	Capi-Carico		Infermieri
		Macchinisti e fochisti	—	
	1	Cannonieri armatori		—
		Torpedinieri sfluristi od elettricisti	—	
		Operai		Segretari del dettaglio
		Aiutanti	—	
		2	3	
Capo di 1 ^a classe L.	— 50	— 60	— . . .	— . . .
Capo di 2 ^a classe »	— 50	— 50	— . . .	— . . .
Capo di 3 ^a classe »	— 50	— 40	— 40	— 40
Secondo-capo . . . »	— 50	— 30	— 30	— 30
Sotto-capo . . . »	— . . .	— 60	— 20	— 20
Comune di 1 ^a cl. »	— . . .	— 45	— 10	— 10
Comune di 2 ^a cl. »	— . . .	— 45	— 10	— 10
Mozzo »	— . . .	— . . .	— . . .	— . . .

I supplementi indicati nelle colonne 2 e 3 di questa tabella non sono cumu'abili fra loro.
Fra i capi di carico è compreso anche l'infermiere contabile dell'ospedale.
Agli assistenti del genio navale compete il supplemento assegnato alla categoria operai.

Aumento razione in contanti.

Sotto-ufficiali, sotto-capi o comuni sulle torpediniere fuori delle sedi dei dipartimenti e dei comandi eccell. L. — 50

Vedi tabella U per maggiori assegnamenti ai responsabili del deposito vestiario, ai portalettere ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri, agli incaricati del servizio dei viveri quando questo servizio è fatto ad economia.

Supplemento giornaliero spettante sulle regie navi in armamento, in riserva ed in disponibilità ai responsabili del deposito vestiario, ai porta-lettere, ai cuochi dell'equipaggio, ai panettieri ed ai militari incaricati del servizio dei viveri, quando questo servizio è fatto ad economia.

TABELLA U.

Ai responsabili del deposito vestiario, quando siavi effettivamente vestiario in deposito a bordo;
ai porta-lettere;
ai cuochi dell'equipaggio, eccetto quando a bordo tutto l'equipaggio ha la razione in contanti;
ai panettieri, quando si fa pane a bordo per l'equipaggio;
ai militari incaricati del servizio dei viveri, quando questo servizio è fatto ad economia,
spetta il supplemento giornaliero indicato nella seguente tabella:

Categorie	Assegno Individuale	Lire C.	NOTE			
			Su navi con equipaggio superiore a 500 uomini.	Su navi con equipaggio da 301 a 500.	Su navi con equipaggio da 101 a 300.	Su navi con equipaggio inferiore a 101.
Consegnatario del consegnatario dei viveri	Numero	—	2	2	1	1
	Assegno Individuale	Lire C.	— 40	— 40	— 40	— 30
Consegnatari dei viveri	Numero	—	1 20	1 —	— 80	— 60
	Assegno Individuale	Lire C.	— 50	— 50	— 50	— 50
Panettieri	Numero	—	3	3	2	1
	Assegno Individuale	Lire C.	— 50	— 50	— 50	— 50
Cuochi dell'equipaggio	Numero	—	3	3	2	1
	Assegno Individuale	Lire C.	— 50	— 50	— 50	— 50
Porta-lettere	Assegno Individuale	Lire C.	— 50	— 40	— 30	— 20
Responsabile del deposito vestiario	Assegno Individuale	Lire C.	— 60	— 50	— 40	— 30

Questi supplementi non sono cumu'abili fra loro.
Gli incarichi di responsabile del deposito vestiario e di consegnatario dei viveri possono essere affidati a qualunque graduato, escluso il personale di macchina e di maestranza, a scelta del comandante.
L'incarico di porta-lettere può essere affidato a qualunque persona dell'equipaggio, escluso il personale di macchina e di maestranza, a scelta del comandante.
Gli incarichi di cuoco dell'equipaggio, panettiere e coadiutore

del consegnatario dei viveri possono essere affidati a qualunque comune di 2^a (marinero) dell'equipaggio a scelta del comandante.

I supplementi ora detti si devono determinare in ragione della forza dell'equipaggio indicata dalle tabelle per le varie navi nelle diverse posizioni. Per le navi-scuole alla forza indicata nella tabella bisogna aggiungere gli allievi nel numero stabilito al principio di ciascun corso.

Quando su di una regia nave imbarchino di passaggio militari od altri individui aventi diritto alla sola razione, è assegnato per ogni 200 di essi un cuoco, al quale viene corrisposto il supplemento giornaliero di centesimi 50. Questa spesa autorizzata dal comandante di bordo è in aumento all'assegno giornaliero per la nave stabilito dalla presente tabella.

Assegno giornaliero dal quale le autorità di bordo concedono determinati supplementi per incarichi speciali o ricompense straordinarie.

TABELLA V.

Ad ogni nave o torpediniera in armamento per ogni individuo dell'equipaggio stabilito dalla tabella, esclusi i macchinisti, i fochisti effettivi ed il personale borghese	L. — 03
Ad ogni nave o torpediniera in riserva per ogni individuo dell'equipaggio stabilito dalla tabella, esclusi i macchinisti, i fochisti effettivi ed il personale borghese	» — 02
Ad ogni nave, torpediniera-avviso o gruppo di torpediniere in disponibilità per ogni individuo dell'equipaggio stabilito dalla tabella, esclusi i macchinisti, i fochisti ed il personale borghese	» — 01

1° Nel computo degli equipaggi delle navi-scuole non debbono comprendersi gli allievi dei corsi ordinari, complementari o di perfezionamento, i quali non hanno diritto ai supplementi che si corrispondono con questo assegno.

2° La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è destinata a remunerare, giusta le proposte dell'ufficiale in 2°, approvate dal comandante di bordo, i più meritevoli dell'equipaggio destinati a servizi vari, con supplementi giornalieri variabili come è qui indicato:

1^a Categoria. — Capi stiva, padroni di lance, capi coffa e capi gabberli, con supplementi di centesimi 30, 20, 17 o 14.

2^a Categoria. — Timonieri, calleri, pennesi, fanalisti, serpanti, secondi capi gabberli, primi alberanti, gabberli di centro, gabberli ed altri individui meritevoli di ricompense straordinarie, escluso il personale di macchina, con supplementi di centesimi 20, 12, 17 o 10.

Sulle navi in riserva ed in disponibilità, questi supplementi non possono essere superiori a centesimi 10.

3° I supplementi ora detti debbono risultare da nota firmata dalle autorità di bordo, nella quale siano specificati i nomi degli individui ed il motivo per cui vien loro corrisposto il supplemento.

4° Speciali supplementi sono assegnati sulle navi-scuole per gli allievi dei corsi ordinari, complementari o di perfezionamento, a norma di quanto è indicato nelle tabelle speciali del personale loro assegnato.

Supplementi e spese di cancelleria per le scuole elementari, di timoneria e dei fochisti su regie navi in armamento o in riserva.

TABELLA X.

NAVI	Massima somma dovuta giornalmente e complessivamente per tutte le scuole per spese di cancelleria
Navi con equipaggio (deduzione fatta dello stato maggiore e del personale borghese):	
di 601 e più uomini	L. 1 50
di 501 a 600 id.	» 1 35
di 401 a 500 id.	» 1 20
di 301 a 400 id.	» 1 —
di 201 a 300 id.	— 85
di 101 a 200 id.	— 70
Navi con equipaggio inferiore a 101 uomini	» — 50

Nel computo di questo assegno si deve sempre tener conto della forza dell'equipaggio indicata dalle tabelle e non del personale effettivamente imbarcato.

Scuole. — 1° Sulle navi in armamento od in riserva le scuole hanno principio del 1° o dal 16 del mese successivo al passaggio in armamento od in riserva.

Le scuole non si interrompono quando la nave passa dall'una all'altra delle ora dette posizioni.

L'apertura delle scuole è fatta constare da un ordine del comandante di bordo.

Sulle navi in armamento con equipaggio inferiore a 100 uomini le scuole debbono essere autorizzate dal ministero.

In nessun caso saranno autorizzate le scuole sulle torpediniere e sulle navi minori d'uso locale.

2° Sulle navi in disponibilità non vi sono scuole.

3° Quando in una specialità vi fossero meno di 10 allievi, non vi è per loro scuola speciale, ed essi sono riuniti ad altra scuola.

Spese di cancelleria. — 1° L'assegno per cancelleria è pagato al direttore della scuola in base ai suoi conti vistati dal comandante.

Quando per tre scuole vi sono più direttori, l'assegno viene fra loro ripartito nelle proporzioni stabilite dal comandante.

2° L'assegno per cancelleria può essere pagato per intero, quando le scuole abbiano avuto luogo almeno sei volte nel mese; per metà se menò di sei volte.

3° All'apertura delle scuole è anticipata al direttore l'assegno di un mese per sopprimere alle spese d'impianto, e qualora per disarmo della nave o per altre cause si chiudano le scuole prima che trascorra un mese dall'apertura, la differenza tra la parte di anticipazione già spesa e l'assegno spettante è conteggiata con speciale autorizzazione del comandante.

4° Con l'assegno per cancelleria si deve far fronte ad ogni spesa di cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite ed altro materiale scolastico. I libri di testo per uso degli allievi sono sempre a loro carico o resano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori s'acquistano con l'assegno per cancelleria, e devono formare detrazione della nave e versarsi al disarmo.

5° Le navi scuole d'istruzione della bassa forza non hanno diritto all'assegno per cancelleria, e sopprimono alle spese di cancelleria per le scuole dell'equipaggio permanente con i fondi della massa di economia della scuola stessa.

Supplementi. — 1° Ciascuna scuola è ripartita in sezioni di 30 scolari. La frazione eccedente, se è di 10 o meno, si ripartisce fra le altre sezioni, se è maggiore di 10 costituisce un'altra sezione.

Ad ogni sezione di 30 scolari o più è addetto un istruttore ed un assistente.

Per una sezione con un numero non minore di 30 scolari è addetto un istruttore soltanto.

2° All'istruttore ed all'assistente spetta, un supplemento che è conteggiato ad ogni fin di mese, alla chiusura delle scuole od in caso di variazione degli istruttori. Questo supplemento è stabilito in lire 12 per l'istruttore, e centesimi 50 per l'assistente, e non può oltrepassare in un mese la somma di lire 12 per l'istruttore e lire 6 per l'assistente. Quando il supplemento si conteggia per periodi di tempo minori di un mese, le somme massime ora indicate sono ridotte in proporzione.

Alla carica di istruttore sono preferibilmente preposti i sottufficiali ed a quella di assistente i sottocapi.

3° Quando a bordo vi siano militari patentati da maestro elementare, devono questi, a preferenza dei non patentati, essere addetti alle scuole. Essi hanno diritto allo stesso supplemento concesso agli istruttori non patentati, con la sola differenza che oltre il limite massimo di lire 12 per mese, è per essi stabilito anche il limite minimo di lire 6 per mese. Questo supplemento minimo di lire 6 al mese vien loro corrisposto ancorchè le scuole non siano istituite a bordo, fatta eccezione per il primo mese di armamento.

Ove il numero degli istruttori patentati sia superiore alla proporzione stabilita per gli allievi, gli eccedenti hanno diritto al supplemento di lire 6 per mese, fatta parimente eccezione per il primo mese di armamento.

4° I supplementi di istruttori e di assistenti delle scuole elementari di timoneria e dei fochisti non sono cumulabili con i supplementi assegnati per gli istruttori professionali su navi-scuole (Tabelle G e P; possono invece essere cumulati con qualsiasi altro supplemento.

Assegnamenti per rinfreschi e verdura sulle regie navi in armamento, in riserva ed in disponibilità.

TABELLA Y.

INDICAZIONI	QUOTA GIORNALIERA		
	In Mediterraneo nei mesi di		Fuori Mediterraneo
	gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre	giugno, luglio, agosto e settembre	
Su navi con equipaggio inferiore a 25 uomini. L.	— 50	— 75	1 —
Su tutte le altre navi per ogni individuo dell'equipaggio. >	— 02	— 03	— 04

1° Per determinare il passaggio dal Mediterraneo agli altri mari valgono le regole stabilite per i trattamenti tavola.

2° L'assegno rinfreschi e verdura è tutto a beneficio del rancio dell'equipaggio.

Alle persone che non prendono parte al rancio dell'equipaggio, eccezione fatta dalla bassa forza delle torpediniere, non compete né deve essere corrisposto alcun compenso in danaro.

3° Per equipaggio s'intende tutto il personale militare di bassa forza portato dalle tabelle.

4° Per le navi scuola, alla forza dell'equipaggio indicata dalle tabelle si aggiunge il numero degli allievi stabilito dal Ministero al principio di ogni corso ordinario e complementare.

5° Gli individui di bassa forza dei corpi della Regia Marina di passaggio sulle regie navi godono dei supplementi rinfreschi e verdura e sono portati in aumento alla forza normale delle tabelle.

6° Gli equipaggi delle barche a vapore armate fuori le sedi di dipartimento non hanno diritto ad assegno per rinfreschi e verdura.

Retribuzioni per imbarco e sbarco di combustibile per le regie navi.

TABELLA Z.

Quando occorra il bisogno o si ravvisi l'opportunità di fare eseguire dagli equipaggi delle regie navi o da comandante del corpo reale equipaggi i movimenti di combustibile per le regie navi sudette, gli individui che prendono parte ai lavori di estrazione, di trasporto, di stivamento o analoghi, sono retribuiti collettivamente, per ogni tonnellata e frazione di tonnellata di carbone estratto, trasportato o stivato, con le somme qui sotto indicate per ciascun lavoro totale o parziale:

- 1° Prendere il carbone da un deposito qualunque a terra, caricarlo in corbe o stuoie, trasportare le corbe o stuoie piene a spalla, con carriuole, con baroccio o con altro mezzo simile, ad un barcone accostato ad una calata, a distanza non maggiore di 500 metri dal deposito, e stivare le corbe o stuoie cariche nel barcone L. — 50
- 2° Prendere da un deposito qualunque a terra il carbone già caricato in corbe o stuoie, trasportarlo e stivarlo nei barconi come nella operazione del n. 1 > — 40
- 3° Prendere il carbone da un barcone accostato ad una regia nave, elevarlo e metterlo a bordo di questa, sia dalla coperta con paranchi, sia a traverso di portelli con ponte a tavola, versarlo nelle carbonaie e stivarlo molto regolarmente in queste:
 - a) se il carbone trovasi già in corbe o stuoie nel barcone > — 50
 - b) se il carbone nel barcone deve essere preliminarmente caricato in corbe o stuoie > — 60

- 4° Prendere il carbone dalla stiva di una nave carbonaia, caricarlo in corbe o stuoie, elevarlo, imbarcarlo sopra un barcone accostato alla nave e stivarlo, mantenendolo nelle stesse corbe o stuoie L. — 45
- 5° Prendere il carbone dalla stiva di una nave carbonaia, caricarlo in corbe o stuoie, ed elevarlo in coverta di questa > — 35
- 6° Prendere il carbone dalla coverta di una nave carbonaia, già caricato in corbe o stuoie, metterlo a bordo di una regia nave accostata alla nave carbonaia, sia che l'imbarco avvenga per mezzo di paranchi, sia che esso si faccia con ponte a tavola a traverso i portelli, e stivarlo molto regolarmente nelle carbonaie > — 55
- 7° Estrarre il carbone dalle carbonaie di una regia nave in bacino, caricarlo in corbe o stuoie, trasportarlo a terra facendo uso di ponte a tavola della nave alla sponda del bacino, poi trasportarlo a spalla o con una carriuola, con baroccio o con mezzo simile, fino ad un mucchio, a terra, ad un deposito o ad un barcone, non distante più di 500 metri dal bacino, e riporvelo, sia lasciandolo negli stessi recipienti, sia versandolo > 1 —
- 8° Eseguire l'operazione inversa a quella del n. 7 e stivare di nuovo molto regolarmente il carbone nelle carbonaie:
 - a) se il carbone trovasi già in corbe o stuoie > — 70
 - b) se il carbone deve essere preliminarmente caricato in corbe o stuoie > — 80
- 9° Per il solo stivaggio nelle carbonaie, quando il carbone sia stato messo a bordo da imprese o personale borghese > — 10

Gli stessi prezzi sono pagati, nelle stesse circostanze, per il movimento del carbon fossile preparato in formelle di agglomerato di qualunque forma.

I prezzi sono aumentati di lire 0,10 quando le formelle sono stivate a strati nelle carbonaie, rimettendole a braccia.

Quando agli individui del corpo reale equipaggi non siano somministrati calzoni o camici per le operazioni sudette, i prezzi indicati dal n. 1 al n. 8 inclusi sono aumentati di lire 0,10 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

I prezzi per le operazioni descritte nei numeri 1, 2, 7 ed 8 sono aumentati rispettivamente di lire 0,05 a tonnellata per ogni 500 metri o frazione di 500 metri in più delle distanze ivi indicate.

La spesa per le retribuzioni agli equipaggi delle regie navi per movimento di carbon fossile eseguito secondo le norme precedenti, è fatta dalla cassa di bordo (categoria fondi scorta) in seguito di formale processo verbale, visitato dal comandante, che o prima, oltre le quantità di combustibile maneggiate, le operazioni su di esse fatte ed il riparto della somma agli aventi diritto.

Assegni per servizio da palombaro sulle regie navi

I lavori da palombaro occorrenti alle regie navi e nei regii stabilimenti sono sempre affidati ad individui muniti di certificato, ed è data la preferenza a quelli che possono essere più adatti al lavoro da farsi, secondo la specialità cui appartengono; per i lavori che non richiedono attitudini speciali è preferita la categoria torpedinieri alle altre.

Le guide sono scelte fra gli individui muniti di certificato di palombaro, dando la preferenza a quelli che sono richiesti dal palombaro incaricato del lavoro.

Le competenze spettanti per i lavori da palombaro sono:

- per la prima ora, lire 4 ai graduati, lire 3 ai comuni di 1^a classe e lire 1 ai comuni di 2^a classe;
- per ogni ora successiva, lire 2 ai graduati, lire 1,50 ai comuni di 1^a classe e lire 1 ai comuni di 2^a classe.

Tali assegni sono accresciuti di un quarto per i lavori eseguiti a profondità maggiori di 15 metri e non superiori a 20 metri, e di metà per i lavori in profondità maggiori di 20 metri.

Quando il lavoro giornaliero duri meno di un'ora, si deve considerare come di un'ora intera primaria, qualunque sia la sua durata.

Il lavoro eccedente la prima ora si valuta a quarti e la frazione di quarto è considerata come quarto intero.

Non è difalcato il tempo che il palombaro rimane fuori acqua, sia per prendere respiro, sia per aspettare qualche attrezzo occorrente al suo lavoro, sempreché la durata di tali interruzioni non superi complessivamente il quinto delle ore di lavoro del palombaro nella giornata.

La parte eccedente detto quinto è dedotta, ed anche in questo caso la frazione di quarto d'ora è considerata come quarto completo. Ad uno stesso individuo si computano due ore di prima immersione quando il suo lavoro giornaliero retribuito, calcolato come sopra è stabilito, sia complessivamente maggiore di cinque ore.

Agli individui di qualunque grado impiegati come guide, è corrisposta la somma di centesimi 20 per ogni ora di lavoro del palombaro, qualunque sia la profondità cui questi scende; si considerano come ore intere le frazioni di ora, e non si fa deduzione del tempo difalcato al palombaro.

La mercede è quindi conteggiata per tutto l'intervallo di tempo trascorso dalla prima immersione all'emersione definitiva.

Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo delle immersioni, la durata e i motivi delle emersioni, la categoria, il nome o il grado e la classe del palombaro e della guida sono registrati nel gran giornale di bordo di cui deve unirsi un estratto alla contabilità.

Quanto ai lavori non eseguiti a bordo, essi si fanno risultare da una dichiarazione particolareggiata dell'autorità che li ha ordinati.

In caso di lavori subacquei per operazioni di guerra, è data facoltà ai comandanti di proporre al Ministero, o di concedere, secondo i casi, oltre alle competenze suindicate, delle remunerazioni straordinarie, tenendo conto dei pericoli e delle difficoltà incorse, nonché dei risultati ottenuti.

Agli allievi torpedinieri ed agli individui che fanno le prove per conseguire il certificato da palombaro non compete alcun assegno, è dovuto però l'assegno al torpediniere (graduato o pur no) che scende sott'acqua per dirigerle.

Sulle navi in armamento od in riserva tutti gli individui muniti di certificato da palombaro, a qualunque categoria appartengano, eccettuati solo i capi di 1ª classe, debbono fare in determinati giorni di ogni settimana esercizi da palombaro.

Nelle immersioni per esercizio al palombari ed alle guide è corrisposta la metà dell'assegno che spetterebbe loro in ragione della durata, della profondità e del grado.

I militari però che fossero mandati sott'acqua ad assistere alle esercitazioni o a dirigerle, percepiscono l'assegno intero.

La pulizia della carena fatta dai palombari, facciano o pur no questi parte dell'equipaggio della nave per la quale lavorano, è considerata come esercizio, e quindi le immersioni per tale lavoro sono retribuite al pari delle immersioni per esercizio.

Tariffa dei lavori dei marinari sarti e calzolai

TARIFFA A.

Prezzi di lavorazione a cottimo da pagare ai marinari sarti della Regia Marina per confezionare o riparare oggetti di vestiario, ecc.

	Abito	L. 3 —
	Soprabito	> 4 —
	Pastrano	> 6 —
Tagliare o confezionare a l'uso dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.	Cappotto	> 4 50
	Veste	> 4 30
	Spencer	> 4 —
	Calzoni	> 1 50
	Gilet	> 1 50
Tagliare e confezionare ad uso dei secondi capi, sotto capi o comuni.	Cappotto	> 2 50
	Calzoni	> 1 50
	Berretto	> 1 —
	Camicia di panno o di lana	> 80
	Cappotto	> 1 —
Riparare o ridurre	Calzoni	> 1 —
	Camicia	> 40
	Cappotto	> 35
Rattoppare	Calzoni	> 25
	Camicia	> 25
Cambiare i fondi ai calzoni		> 50
	Captano di vascello	> 1 —
	Captano di fregata	> 75
	Captano di corvetta	> 50
Attaccare o cambiare i galloni ad un abito per	Tenente di vascello	> 75
	Sottotenente di vascello	> 50
	Guardiamarina	> 25
	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	> 50
	Secondi capi e sotto capi	> 40
Attaccare o cambiare un palo di contro spalline per	Ufficiale superiore	> 20
	Ufficiale inferiore	> 25
	Captano di vascello	> 80
	Captano di fregata	> 75
Attaccare o cambiare i galloni ed il trofeo a un botte (o) per	Captano di corvetta	> 60
	Tenente di vascello	> 45
	Sottotenente di vascello	> 30
	Guardiamarina	> 15

Attaccare le due bande d'oro ai calzoni	L. — 60
Attaccare o cambiare i distintivi di squadra o serie, per ogni palo	> — 10
Attaccare o cambiare i distintivi di categoria sugli abiti, per ogni palo	> — 10
Attaccare i bottoni, per ognuno	> — 01
Per ogni bottone d'osso somministrato per calzoni o mutande	> — 01

Su questi prezzi sono comprese la mano d'opera e le spesa per tutto l'occorrente, come aghi, seta da cucire e fodere, eccettuato le stoffe di panno e lana, i bottoni di metallo, i galloni e distintivi di categoria, i quali devono essere provvisti a carico del militare, o prelevati dai depositi di bordo.

Gli operai sarti sono responsabili di tutti gli oggetti, stoffe, ecc., a loro consegnati per lavori, e devono pagare tutto quanto sia guastato o reso inservibile per loro negligenza o imperizia.

I prezzi dei lavori previsti per ufficiali dello stato maggiore sono pure validi per tutti i gradi corrispondenti degli altri corpi della Regia Marina.

TARIFFA B.

Prezzi di lavorazione a cottimo da pagare ai marinari calzolai della Regia Marina, per riparare oggetti di calzatura.

	Per ufficiali e sott'ufficiali	Per sotto capi e comuni
Mezze suole, mezze solette, sopratacchi, giri e coperte (tomate) L.	4 10	3 10
Mezza suola, sopratacchi con coperte (tomate) >	3 20	2 45
Mezzi fondi e sopratacchi >	2 25	1 75
Mezze suole e sopratacchi >	1 35	1 10
Due sopratacchi >	— 40	— 30
Pozza (toppa) { grande >	— 30
	{ piccola >	— 15
Ricucitura { grande >	— 20
	{ piccola >	— 10

In detti prezzi sono comprese la mano d'opera e la spesa per tutto l'occorrente, come cuoio, fodere, spago, ecc.

Gli operai calzolai sono responsabili di tutti gli oggetti a loro consegnati per la lavorazione e devono pagare tutto quanto sia guastato o reso inservibile per loro negligenza o imperizia.

Avvertenze comuni alle due tariffe.

Le tariffe suddette devono essere sempre affisse nei laboratori a libera vista degli equipaggi.

I sarti ed i calzolai devono essere provvisti, a loro carico, di tutti gli arnesi del mestiere, come ferri da stirare, forbici, metro, squadra, ferme, martelli, lesine, trincetti, ecc. ecc., quando non siano di dotazione delle regie navi. Possono valersi dei fornelli accesi nelle cucine della bassa forza per fare scalfare i loro ferri.

D'ordine del comandante di bordo si possono anticipare somme ai sarti ed ai calzolai, per l'acquisto dei suddetti oggetti, in misura non maggiore delle competenze di bordo di un mese, salvo i casi di partenza per campagna all'estero.

Il commissario di bordo, prima di pagare ai sarti ed ai calzolai le mercedi ritenute per loro conto all'equipaggio, si rivale delle somme anticipate.

PARTE SECONDA

Norme Generali
per la Composizione del personale delle Regie Navi

Art. 27.

Stati maggiori ed equipaggi — La forza graduale numerica degli stati maggiori ed equipaggi assegnata alle varie navi dalle annesse tabelle può essere variata con decreto del Ministero, ogni qual volta ciò risulti opportuno.

Art. 28.

Navi in disponibilità — Le navi in disponibilità possono essere riunite in gruppi di due o più, affidate ad un solo ufficiale responsabile, ed amministrare da un solo ufficiale di commissariato, quando siano ancorate in vicinanza l'una dell'altra.

Art. 29.

Navi ammiraglie dipartimentali o locali. — In ogni sede di dipartimento marittimo, o di comando locale retto da ufficiale ammiraglio, quando il Ministero non crede destinarvi una nave in armamento, una delle navi in riserva od in disponibilità alza l'insegna del comandante in capo o del comandante locale.

La forza dello stato maggiore e dell'equipaggio di questa nave è determinata con decreto ministeriale.

Art. 30.

Navi scuole cannonieri, torpedinieri e mozzi. — Le navi scuole cannonieri, torpedinieri e mozzi, e le navi sussidiarie delle scuole cannonieri e torpedinieri, sono considerate in posizione di riserva per tutti gli effetti amministrativi, salvo, per alcune competenze, le eccezioni indicate nelle tabelle.

Le navi sussidiarie della scuola mozzi destinati a crociera giornaliera sono considerate in posizione di riserva; quelle destinate a crociera di più lunga durata sono considerate in posizione di armamento.

Art. 31.

Torpediniere. — Sulle torpediniere di alto mare, capi-squadriglia, invece del tenente di vascello, imbarca un capitano di corvetta, quale comandante della torpediniera e della squadriglia.

Sulle torpediniere di alto mare e costiere di prima classe in armamento possono essere, d'ordine del Ministero, imbarcati due fuochisti in più di quelli stabiliti dalla tabella.

Art. 32.

Comandanti — Per ragioni speciali possono essere destinati al comando di regie navi ufficiali di grado superiore a quello stabilito dalle tabelle, ma non oltre il grado di capitano di vascello.

Art. 33.

Tenenti di vascello. — Il numero dei tenenti di vascello sulle navi in armamento ed in riserva può essere aumentato, al massimo, della metà di quello stabilito dalle tabelle.

Sulle navi scuole l'aumento dei tenenti di vascello è indeterminato.

Art. 34.

Sottotenenti di vascello e guardiamarina. — Per disposizione del Ministero il numero dei sottotenenti di vascello e dei guardiamarina sulle navi in armamento ed in riserva può essere aumentato illimitatamente.

Sulle navi in armamento ed in riserva, alle quali le tabelle non assegnano né sottotenenti di vascello né guardiamarina, possono essere anche imbarcati ufficiali di tal grado.

Sulle navi o torpediniere in armamento, alle quali non sono assegnati ufficiali, oltre il comandante, può essere imbarcato un sottotenente di vascello con le funzioni e le competenze di ufficiale in 2^a.

Art. 35.

Ufficiali sanitari. — In tempo di guerra e in caso di speciali campagne, sulle navi alle quali le tabelle assegnano due ufficiali sanitari se ne può imbarcare un terzo col grado di medico di 2^a classe; e sulle navi alle quali le tabelle assegnano un solo ufficiale sanitario se ne può imbarcare un secondo, ed in questo caso uno dei due deve essere medico di 1^a classe.

Parimente può imbarcare un medico di 1^a classe, invece di un medico di 2^a classe, quando la tabella assegna un solo medico; ed un medico di 2^a classe se alla nave non è assegnato alcun ufficiale sanitario.

Sulle navi in disponibilità può essere imbarcato un ufficiale medico quando le circostanze sanitarie consiglino tale misura, o quando le navi si trovino fuori di una sede dipartimentale.

Art. 36.

Ufficiali del corpo reale equipaggi. — Sulle navi alle quali le tabelle assegnano ufficiali del corpo reale equipaggi, il numero di questi può essere aumentato, al massimo, della metà.

In mancanza di ufficiali dello stato maggiore generale, gli ufficiali del corpo reale equipaggi delle categorie timonieri e nocchieri possono comandare navi di uso locale, sulle quali non sia imbarcato altro ufficiale. Quelli della categoria timonieri possono, inoltre, essere imbarcati come ufficiali in 2^o sulle navi, dove le tabelle assegnano soltanto comandante ed ufficiale in 2^o; e come ufficiali in comando di guardia sulle navi di poca importanza militare.

Art. 37.

Mancanza di ufficiali di un dato grado. — In mancanza di ufficiali del grado indicato nelle tabelle, il Ministero può imbarcare ufficiali del grado immediatamente inferiore.

Art. 38.

Impiegati civili. — Sulle navi scuole e su quelle destinate ai lavori idrografici, possono prendere imbarco professori civili ed impiegati del corpo tecnico; essi sono ammessi alla mensa degli ufficiali, alla quale vien corrisposto per ciascun commensale il trattamento di lire 3, oltre la razione viveri.

Art. 39.

Cappellani. — È riservato al Ministero il disporre, in casi speciali, l'imbarco di un cappellano sulle regie navi.

Il cappellano è ammesso alla mensa degli ufficiali col trattamento e con la razione viveri determinati nell'articolo precedente.

Art. 40.

Personale di bassa forza. — Sulle navi impiegate come avvisi di forze navali possono essere imbarcati due sotto-capi timonieri in più del numero stabilito dalle tabelle.

I sottoufficiali macchinisti di nuova nomina possono essere imbarcati in esperimento per sei mesi sulle regie navi in armamento, in soprannumero al personale di macchina stabilito.

I fochisti eventuali sono compresi nel numero dei marinai, e figurano sulle tabelle, nel personale fochista, solo per indicare il numero massimo che se ne può mandare in macchina.

I fochisti eventuali hanno diritto ad un supplemento di lire 1,80:

1^o per ogni periodo di 24 ore decorrenti dal momento del loro invio in macchina con fuochi accesi, o per accendere i fuochi, fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui cessano di prestar servizio in macchina, se ciò avviene prima del termine ora detto; la frazione eccedente l'ultimo periodo di 24 ore è calcolata periodo intero;

2^o per ogni giornata in cui sono adibiti allo stivaggio del carbone, sia per imbarco, sia per trasporto da una carboniera ad un'altra, indipendentemente dal compenso stabilito dalla tabella Z, n. 9.

I supplementi concessi sotto questi titoli non sono cumulabili fra loro per una stessa giornata.

In nessun caso si accordano più di 15 giornate di supplemento per mese.

L'ora dell'accensione dei fuochi, quella dell'invio in macchina dei fochisti eventuali, la loro indicazione nominativa, l'ora dell'estinzione dei fuochi e quella in cui detti fochisti riprendono servizio in coperta, nonché le giornate in cui essi sono adibiti allo stivaggio di carbone nelle carboniere, devono risultare sul giornale ufficiale di bordo. Estratto del medesimo deve unirsi alla contabilità relativa quale giustificazione di spesa.

Imbarcando allievi fochisti, il loro numero non può eccedere il terzo dei fochisti eventuali assegnati alla nave. Per ogni allievo fo-

chista imbarcato, dev'essere diminuito di uno il numero dei marinari o il numero dei fochisti eventuali.

Sulle torpediniere e su qualunque nave, quando non siano sufficienti i marinari, il servizio dei fochisti eventuali può essere disimpegnato anche da altri comuni.

Art. 41.

Marinari sarti e calzolari. — Sulle regie navi con equipaggio superiore ai cento uomini, e, quando sia espressamente ordinato dal Ministero, anche su quelle con equipaggio inferiore, imbarcano, in sostituzione di altrettanti marinari, marinari sarti e calzolari nella proporzione qui appresso indicata:

	N° dei sarti	N. dei calzolari
Su navi con equipaggio da 50 a 100	1	1
Id. da 101 a 300	2	2
Id. da 301 in su	3	3

Art. 42.

Cuochi per l'equipaggio e marinari panettieri. — I cuochi per l'equipaggio ed i panettieri sono compresi nei marinari assegnati dalle tabelle.

Art. 43.

Mozi. — Il numero dei mozi sulle regie navi è indeterminato.

Imbarcando mozi su d'una nave, il numero dei marinari deve diminuirsi di due per ogni tre mozi imbarcati.

Eccezionalmente i mozi possono imbarcare in soprannumero sulle torpediniere o piccole navi in armamento.

Dove l'equipaggio ha la razione viveri in contanti, i mozi hanno diritto alla razione viveri ed agli assegni speciali di bordo stabiliti per i marinari.

Art. 44.

Personale infermieri. — Può essere imbarcato un infermiere sulle navi alle quali non ne sia assegnato alcuno; e vi deve essere sempre imbarcato se viene disposto l'imbarco di un medico sulle medesime.

In casi speciali ed in tempo di guerra, può essere dal Ministero aumentato il personale infermiere sulle navi da guerra e sulle navi ospedali.

Sui piroscafi noleggiati addetti al trasporto di truppe, di feriti o di malati, il personale infermiere da imbarcarsi è stabilito volta per volta dal Ministero.

Gli infermieri che imbarcano su piroscafi noleggiati, hanno diritto a tutti gli assegni di bordo stabiliti per il loro grado e la loro categoria.

Art. 45.

Operai borghesi. — Per ragioni speciali il Ministero può ordinare l'imbarco di operai borghesi sulle regie navi.

Questi, secondo la carta che disimpegnano od il militare che sostituiscono, hanno diritto alle competenze stabilite dal paragrafo 47 delle istruzioni sul servizio del personale lavorante.

Qualora s'abbiano ad imbarcare operai avventizi in soprannumero quali istruttori, essi devono appartenere ad una delle prime quattro classi, e sono considerati a bordo facenti funzioni da secondi maestri.

Art. 46.

Commessi ai viveri. — Tutti i commessi ai viveri imbarcati sulle regie navi hanno diritto alla paga ed alle altre competenze di bordo, a norma di ciò che è stabilito dal capitolato di appalto.

Quando il servizio dei viveri è fatto ad economia, vi possono essere preposti sott'ufficiali, sotto-capì e comuni del corpo reale equipaggi, ai quali vien corrisposto il supplemento stabilito dalla tabella.

Art. 47.

Cuochi e domestici delle navi scuole della Regia accademia navale. — I cuochi e domestici di cui abbisognano gli allievi della Regia accademia navale, imbarcati per campagne di istruzione, sono provveduti e pagati dall'accademia stessa. Ricevono inoltre la razione viveri assegnata all'equipaggio.

Articolo transitorio.

Il personale imbarcato, che alla data stabilita nel decreto per l'at-

tuazione del presente regolamento risulterà in più della forza determinata dalle tabelle, sarà considerato come promosso a bordo.

Roma, li 4 giugno 1891.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
S. DE S. BON.

Il Numero 378 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 6 dicembre 1890 del Consiglio comunale di Piedimonte d'Alife, con cui si propone il dazio di consumo di lire 10 il quintale sull'amido, articolo non compreso dalla legge del 3 luglio 1864, Num. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, Numero 3018;

Veduto il parere emesso dalla Camera di Commercio ed Arti di Caserta nella seduta del 9 aprile 1890;

Veduto l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, N. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) è autorizzato ad esigere sull'amido il dazio di consumo nella misura di lire dieci per quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° giugno 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

Il Num. CXCIV (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la domanda fatta dal Comune di Piedicavallo in Provincia di Novara, per essere autorizzato ad accettare i tre Legati disposti per lire duecento da Bullio Giovanni Battista Onorato, con testamento 23 gennaio 1828; per lire trecento da Boggero Prin Pietro fu Lorenzo con testamento 27 maggio 1842; e per lire duemila da Valz Gris Pietro Maria con testamento 30 settembre 1850 a beneficio delle scuole elementari di Montesinaro, frazione del Comune di Piedicavallo;

Considerato che il capitale predetto ammontante alla

complessiva somma di lire duemilacinquecento, venne convertito in tre cartelle del Debito Pubblico; una di lire venti, un'altra di lire quaranta, ed una terza di lire cinquantacinque, ascendendo così al reddito annuo di lire centoquindici a beneficio scolastico della frazione di Montesinaro.

Vedute le deliberazioni del 25 ottobre 1882, 19 gennaio 1884, 19 luglio 1885, e 12 novembre 1887 con le quali il Consiglio comunale di Piedicavallo fece domanda per ottenere:

1° la Nostra autorizzazione ad accettare i tre lasciti predetti;

2° la erezione in Ente morale del Beneficio medesimo;

3° l'approvazione del relativo Statuto organico, modificato in conformità dei pareri emessi dalla Deputazione Provinciale di Novara nella sua adunanza del 5 marzo 1884 e da quel Consiglio Provinciale scolastico nella sua seduta del 16 giugno successivo;

Considerato che a questa accettazione non si oppone la Legge sulle Opere Pie;

Esaminato il proposto Statuto e trovato rispondente ai fini pei quali i lasciti sono stati disposti dai testatori;

Veduta la Legge sulle Opere Pie in data 17 luglio 1890 n. 6972 (serie 3^a);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Beneficio scolastico di Montesinaro, frazione del Comune di Piedicavallo in Provincia di Novara, composta dei lasciti Bullio Gio. Battista Onorato fu Pietro per la somma di lire duecento; Boggero Prin Pietro fu Lorenzo per la somma di lire trecento; e Valz Gris Giovanni Pietro Maria fu Giovanni Battista per la somma di lire duemila è eretto in Corpo Morale.

Art. 2.

Il nuovo Ente giuridico medesimo è autorizzato ad accettare i lasciti disposti coi testamenti 28 gennaio 1828, 27 maggio 1842, e 30 settembre 1850 più sopra accennati.

Art. 3.

E' approvato lo Statuto organico del predetto Beneficio Scolastico di Montesinaro, annesso al presente Decreto, composto di articoli 25 e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1891.

UMBERTO.

VILLARI.

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.

STATUTO organico del Beneficio scolastico di Montesinaro

CAPO I

Origine, scopo e mezzi dell'istituto.

Art. 1.

È istituita nella Borgata di Montesinaro frazione del comune di Piedicavallo, l'Opera Pia denominante Beneficio Scolastico di Montesinaro.

Art. 2.

Il Beneficio scolastico predetto trae la sua origine:

A) Dal legato fatto dal fu sig. Bullio Giovanni Battista Onorato fu Pietro col suo testamento pubblico 28 gennaio 1828 rog. Rosazza in cui leggesi:

Lego alla Chiesa Parrocchiale di questo luogo o borgata sotto il titolo di S. Grato lire duecento da pagarsi un anno dopo il decesso della moglie da impiegarsi in fondo fruttifero il cui prodotto venga convertito per la scuola gratuita da farsi a beneficio dei fanciulli di questa borgata sotto la immediata e intera amministrazione del sig. Parroco e dei rispettivi Ministri della Parrocchiale, persuaso il testatore che in vista del manifesto vantaggio di tale istituzione verrà da non pochi assecondato.

B) Dal legato fatto dal sig. Boggero Prin Pietro fu Lorenzo col suo testamento pubblico 27 maggio 1842 rog. Mazzucchetti così concepito:

Lego alla Parrocchiale di S. Grato la somma di lire trecento da pagarsi per una volta tanto dopo il decesso di mia moglie, senza interessi pendente la vita della medesima coll'obbligo all'amministrazione della Parrocchiale d'impiegare colle debite cautele la suddetta somma e di convertirne l'annuo provento nel pagamento dello stipendio del maestro di scuola pubblica a beneficio dei poveri della Parrocchia di Montesinaro.

C) Dal legato fatto dal fu sig. Valz Gio. Pietro Maria fu Giovanni Battista col suo testamento segreto 30 settembre 1850 depositato presso il notaio Rosazza con atto dello stesso giorno e aperto il 4 agosto 1852 con atto dello stesso notaio del tenore seguente:

Lego per la scuola da erigersi nella borgata di Montesinaro per la istruzione elementare maschile e femminile il capitale di lire duemila nuove di Piemonte, con che l'Amministrazione di detta scuola sia composta di persone secolari di detta borgata, e gli maestri siano secolari, e coll'obbligo dell'Amministrazione predetta d'impiegare detto capitale a censo od a mutuo, e convertirne l'annuo provento nello stipendio dei maestri, e coll'obbligo altresì qualora detta scuola venisse sospesa per mancanza di maestri, o per qualsiasi altra causa, d'impiegare i suddetti proventi in aumento di detto capitale.

D) Dalle altre somme offerte ed elargizioni che siano e possono essere destinate alla istituzione predetta.

Art. 3.

Scopo della istituzione si è quello di procurare ai fanciulli d'ambo i sessi la istruzione elementare gratuita a norma del programmi governativi e nei limiti dei mezzi di cui l'Opera può disporre, e a vantaggio esclusivo degli abitanti della Borgata di Montesinaro.

CAPO II.

Amministrazione e sue attribuzioni

Art. 4.

L'Amministrazione dell'Opera pia è affidata ad una Direzione composta di cinque membri compreso il Presidente tutti elettivi, ma che abbiano domicilio nella Borgata di Montesinaro.

Art. 5.

L'elezione dei membri componenti la Direzione è affidata alla popolazione della Borgata di Montesinaro in assemblea dei capi di famiglia.

Art. 6.

I membri della Direzione durano in carica cinque anni, si rinnovano per un quinto ogni anno, e possono essere rieletti.

Nel primi quattro anni la scadenza verrà determinata dalla sorte in seguito dall'anzianità.

Art. 7.

Non possono contemporaneamente essere membri della Direzione gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il genero e la suocera.

Avverandosi tale incompatibilità verrà escluso il meno anziano di nomina, a pari anzianità il più giovane, il nuovo eletto da chi era in carica, ed in caso di elezione contemporanea sarà considerato più anziano chi avrà ottenuto più voti, ed a parità di voti il maggiore di età.

Art. 8.

Chi surroga il membro seduto anzi tempo rimane in carica solo per il tempo per cui vi sarebbe stato il suo predecessore.

I membri nuovi eletti o confermati in via ordinaria entrano in carica il 1° gennaio successivo, quelli che venissero eletti per surrogazioni straordinarie entreranno in carica appena nominati.

Art. 9.

Non possono far parte dell'amministrazione coloro che hanno lite o contabilità pendenti coll'istituto.

CAPO III.
Del Presidente.

Art. 10.

Il presidente è nominato dalla Direzione nel proprio seno a maggioranza di voti.

- a) il Presidente è capo dell'Istituto;
- b) convoca la Direzione con avvisi per iscritto;
- c) rappresenta l'Istituto sia in giudizio che fuori;
- d) eseguisce e fa eseguire le deliberazioni della Direzione;
- e) dirige la corrispondenza e sorveglia la tenuta dei registri;
- f) rilascia i mandati di pagamento che dovranno sempre essere muniti della sua firma, di quella del Direttore anziano e del Segretario;
- g) visita ove d'uopo la cassa del Tesoriere e ne riferisce alla Direzione;
- h) sorveglia alla resa del conto da farsi entro il marzo di ogni anno.

Art. 11.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il Direttore più anziano.

CAPO IV.
Della Direzione.

Art. 12.

La Direzione.

- a) nomina gli insegnanti, il segretario, il tesoriere ed ogni altro personale occorrente all'istituzione;
- b) delibera sull'approvazione dei bilanci e dei conti nelle epoche prescritte dalla legge sulle Opere Pie;
- c) determina i contratti e le loro condizioni a norma di legge;
- d) promuove l'accettazione dei lasciti fatti all'Istituto;
- e) prende i provvedimenti che si ravvisano nello interesse dell'Istituto, sempre sotto la tutela delle leggi generali dello Stato;
- f) sorveglia al buon andamento della istituzione.

CAPO V.

Adunanze, votazioni, deliberazioni e norme direttive.

Art. 13.

Le adunanze della Direzione sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie hanno luogo una ad ogni bimestre.

Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il presidente o chi per esso il crederà necessario, oppure in seguito a domanda firmata da almeno due membri della Direzione, o per ordine dell'Autorità governativa.

Art. 14.

Gli avvisi per le adunanze ordinarie dovranno essere spediti almeno tre giorni prima; per le straordinarie dovranno essere spediti almeno 24 ore prima; in questo caso negli avvisi sarà indicato l'oggetto a trattarsi.

Art. 15.

Per la validità delle adunanze è sempre necessario l'intervento di almeno tre membri.

Art. 16.

Si avrà per dimissionario quel membro dell'Amministrazione che senza legittimo impedimento debitamente giustificato avrà mancato per tre volte consecutive d'intervenire alle adunanze ordinarie, oppure si rifiuterà senza fondata ragione di compiere le speciali incombenze che gli venissero affidate.

In tali casi sarà provveduto alla sua surrogazione nel modo indicato al cap. 2°.

Art. 17.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta ad eccezione di quelle concernenti persone che seguiranno col metodo delle schede segrete.

Art. 18.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti sarà prevalente quello del Presidente.

Art. 19.

Ogni membro della Direzione può fare le proposte che crede utili; esse non potranno però essere discusse che nella successiva adunanza salvo il caso d'urgenza manifesta.

Art. 20.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario, e devono indicare i punti principali delle discussioni. Il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati, e saranno sottoscritti da tutti gli intervenuti o autorizzati dal segretario.

Art. 21.

Le deliberazioni, i bilanci e i conti saranno pubblicati alla porta esterna principale del locale della Scuola in giorno festivo non più tardi di giorni otto successivi alla loro data, nè se ne potrà rilasciare copia a chicchessia senza il permesso della Direzione o della Autorità governativa.

Art. 22.

È vietato ai membri della Direzione di prender parte a deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti.

Art. 23.

I membri della Direzione non possono a titolo veruno percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Istituto.

CAPO VI
Insegnanti, Segretario e Tesoriere.

Art. 24.

Gli insegnanti dovranno fare le lezioni osservando i programmi ed i regolamenti scolastici.

Il Segretario e il Tesoriere disimpegheranno il loro ufficio secondo le norme amministrative che le leggi e i regolamenti dello Stato stabiliscono in tutti i rami di servizio.

CAPO VII
Norme generali.

Art. 25.

Per tutto ciò che non è previsto e stabilito nel presente Statuto s'intende che il Beneficio scolastico di Montesinaro è retto secondo le leggi generali dello Stato che riflettono le Opere Pie e la Pubblica Istruzione.

Letto approvato e sottoscritto oggi 29 ottobre milleottocentonovanta in Piedicavallo Montesinaro.

I Delegati per la pratica
VAL/ GRIS GIOVANNI,
BULLIO GIOVANNI ALESSANDRO
FRANCESCO BERSANO.

Roma, 10 maggio 1891.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VILLARI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dei notari

Con decreto ministeriale del 9 giugno 1891.

Spiga Efsio, notaro residente nel comune Gonnosfanadiga, distretto di Cagliari, è traslocato nel comune di Sinnai, stesso distretto.

Oneto Angelo, notaro residente nel comune di Caltanissetta, distretto di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Chivari, capoluogo di distretto.

Pecori Vincenzo, notaro residente nel comune di Macchia d'Isernia, distretto d'Isernia, è traslocato nel comune d'Isernia, capoluogo di distretto.

Rosa Gervasio, notaro residente nel comune di Saronno, distretto di Milano, è traslocato nel comune di Milano, capoluogo di distretto.

Patellani Federico, notaro residente nel comune di Gorgonzola, distretto di Milano, è traslocato nel comune di Milano, capoluogo di distretto.

Umbertenghi Giuseppe, notaro residente nel comune di Tirano, distretto di Sondrio, è traslocato nel comune di Cernusco sul Naviglio, distretto di Milano.

Rossi Gio. Battista, notaro residente nel comune di Badalucco, distretto di San Remo, è traslocato nel comune di Lingueglietta, stesso distretto.

Bocci Carlo, notaro residente nel comune di Lingueglietta, distretto di San Remo, è traslocato nel comune di Badalucco, stesso distretto.

Trivellini Francesco, notaro residente nel comune di Sandrigo, distretto di Vicenza, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

De Laurentis Michelantonio, notaro nel comune di Conza della Campania, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Cipriano Gio. Antonio, notaro residente nel comune di Secondigliano, distretto di Napoli, con regio decreto 10 novembre 1890, registrato alla Corte de' Conti il 22 stesso mese, traslocato in Rocca d'Evandro, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Rocca d'Evandro.

Con ministeriali decreti del 12 giugno 1891:

È concessa:

al notaro Offredi Giovanni una proroga sino a tutto il 4 settembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sovero.

a Bassi Carlo, una proroga sino a tutto il 4 settembre p. v. per assumere l'esercizio delle funzioni notarili nel comune di Isola di Capraja.

Con Regi decreti del 14 giugno 1891:

Rao Giuseppe, candidato notaro, conservatore dell'archivio notarile mandamentale di Cefalù, è nominato notaro colla residenza nel comune di Sclafani, distretto di Termini Imerese.

Buscaglia Ernesto, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Redavalle, distretto di Voghera.

Laraja Giuseppe Michele, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ripacandida, distretto di Melfi.

Re Enrico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Enrie, distretto di Saluzzo.

Maletti Giacomo, notaro residente nel comune di Melle, distretto di Saluzzo, è traslocato nel comune di Saluzzo, capoluogo di distretto.

Borgna Luigi, notaro residente nel comune di Villanova Solaro, distretto di Saluzzo, è traslocato nel comune di Cavallermaggiore, stesso distretto.

Franchi Carlo, notaro residente nel comune di Racconigi, distretto di Saluzzo, è traslocato nel comune di Savigliano, stesso distretto.

Picca Mario, notaro residente nel comune di Saluzzo, capoluogo di distretto, è traslocato nel comune di Paesana, distretto di Saluzzo.

Azara Salvatore, notaro residente nel comune di Ozieri, distretto di Sassari, è traslocato nel comune di Mores, stesso distretto.

Spano Tommaso, notaro residente nel comune di Mores, distretto di Sassari, è traslocato nel comune di Ozieri, stesso distretto.

Caso Giacinto Amilcare, notaro residente nel comune di Sant'Angelo delle Fratte, distretto di Potenza, è traslocato nel comune di Satriano di Lucania, stesso distretto.

Petrone Enrico, notaro residente nel comune di Limosano, distretto di Campobasso, è traslocato nel comune di Bagnolo del Trigno, stesso distretto.

Marinucci Cesare, notaro residente nel comune di Arrone, distretto di Spoleto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Disposizioni fatte nel personale degli archivi notarili:

Con R. decreto dell'11 giugno 1891:

Ricciardelli Giuseppe, notaro in Avellino, conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile distrettuale, è autorizzato a continuare l'esercizio del notariato in base al 1° capoverso dell'articolo 88 della legge notarile.

Con ministeriale decreto del 12 giugno 1891:

Alla pianta organica dell'archivio notarile distrettuale di Saluzzo, approvata con decreto ministeriale in data 22 luglio 1880, è aggiunto un posto di sotto-archivista con l'annuo stipendio di lire 1,000.

Con R. decreto del 14 giugno 1891:

Felici Angelo, notaro in Arsoli, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Arsoli, distretto di Roma, con l'annuo stipendio di lire 800, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 40.

Con decreto ministeriale del 10 giugno 1891:

Il Consiglio notarile di Matera è sciolto, e le relative attribuzioni, fino alla sua ricomposizione saranno esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da questo delegato.

BOLLETTINO N. 23

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 1 al 7 giugno 1891

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Trinità e Scarnafigli.

Alessandria — Febbre aftosa: 2 bovini a Casorzo.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Febbre aftosa: 282 in 7 stalle a Costa de' Nobili, Dorno Giussago, Zerbolò.

Milano — Id.: 132 in 29 stalle a Bernate e Baggio, 17 a Corsico e Rozzano.

Bergamo — Carbonchio: 1 letale a Martinengo.

Brescia — Id.: 1 bovino a Brescia.

Cremona — Id.: 2 letali a Vhò.

Tifo petecchiale dei suini: 3 letali ad Ostiano.

Febbre aftosa: 10 in 4 stalle a Grontardo.

Mantova — Carbonchio essenziale: 1 letale ad Asola.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio sintomatico: 2 letali a Caprino e Grezzana.

Belluno — Carbonchio: 3 bovini a Pedico, Mel, Lentiai.

Udine — Id.: 1 bovino, morto a Rivolto.

Venezia — Carbonchio essenziale: 2 bovini, con 1 morto a Zelarino.
Afezione morvofarcinosa: 2, con un morto a Mira e Fiesso

REGIONE V. — Emilia.

Placenza — Carbonchio: 2 bovini, morti a Rottofreno e S. Giorgio
Reggio — Tifo petecchiale dei suini: 7, con 1 morto, a Vetto e Casalgrande.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Afezione morvofarcinosa: 2 ad Ostravetere.
Perugia — Tifo petecchiale dei suini: 5 a Norcia.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: Domina a Tornimparte, Gugliano e Casteldieri.

Tifo petecchiale dei suini: 5 a Prezza.

Foggia — Id.: Epizootia a Corlantino.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Febbre aftosa: 55 bovini a S. Tammaro e Capua, 13 a Caserta e S. Prisco.

Agalassia contagiosa degli ovini: 70 a Campo Di Mele.

Benevento — Tifo petecchiale dei suini: altri 4 casi, con 3 morti a Molbara.

Napoli — Febbre aftosa: è comparsa a S. Arpino ed in altri comuni del circondario di Casoria.

REGIONE XI. — Sicilia.

Palermo — Afezione morvofarcinosa: 1 a Palermo (abbattuto).

Roma, addì 19 giugno 1891

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato fatto ad Amburgo il 19 aprile 1890 dinanzi al sig. Paolo Gustavo Ludovico Bartels notaio pubblico in detta città e registrato in Firenze il 31 marzo 1891 al reg. 132 fog. 181 n. 8976 il sig. Dencker Ferdinand Dan el ad Amburgo ha ceduto e trasferito, senza alcuna riserva, all'a Taxameier-Fabrik Wes endarp et Pieper ad Amburgo, tutti e singoli i diritti derivanti dall'attestato di privativa industriale a lui rilasciato il 25 agosto 1888 vol. 46, n. 498 della durata di anni quindici a datare dal 30 giugno 1888, pel trovato del titolo: Appareil Indicateur enregistreur perfectionné applicable aux voitures publiques

L'atto di trasferimento presentato alla Prefettura di Firenze il giorno 1° del mese di aprile 1891, fu per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, registrato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero al n. 1051 del registro trasferimenti.

Roma, addì 17 giugno 1891.

Per il Direttore Capo della 1ª divisione
G. CARTANI.

MINISTERO DEL TESORO

(DIREZIONE GENERALE DEL TESORO).

A partire dal 1° del prossimo luglio la rappresentanza della Banca Nazionale Toscana pel cambio dei suoi biglietti nella provincia di Ferrara verrà assunta dalla Cassa di Risparmio di quella città, in sostituzione della Banca popolare dell'Emilia, tuttora investita della rappresentanza stessa.

Roma, addì 19 giugno 1891.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Interrotta linea fra Moulmein (Birmania) e Bangkok (Siam). I telegrammi pel Siam ed oltre si istradano per Singapore riscuotendo tasse relative a questa via.

Roma, 20 giugno 1891.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè N. 39700 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 315 al nome di Gallo Adele fu Andrea Giovanni, minore sotto l'amministrazione della propria madre Foglietta Giovanna domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Gallo Luigia-Marta-Adela fu Andrea Giovanni vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 19 giugno 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso. (1ª Pubblicazione).

Per mezzo della Intendenza di Napoli pervenne a questa Direzione Generale per essere tramutato al portatore il certificato n. 139917322857 della rendita di lire 15, intestato a Pitta Cesare, Adolfo, Ettore, Adellinda, Matilde ed Elvira fu Giovanni, minori sotto l'Amministrazione di Amalia De Biase, loro madre o tutrice, domiciliati in Napoli.

Per la condizione avvertita di detto certificato non potendosi conoscere se a tergo vi fosse dichiarazione di cessione od altro, così per gli effetti dell'art. 60 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà al tramutamento richiesto.

Roma, 16 giugno 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità del disposto dall'art. 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per l'esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, consi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento dell'infredescritto certificato di annualità 5 p. 0,0 per affrancazione a favore della Confraternita di S. Antonio e S. Croce, eretta nella Chiesa Cattedrale di Sanseverino Marche (Macerata), e che un mese dopo la presente pubblicazione, ove non siano state presentate opposizioni, si proce-

dere alle operazioni occorrenti per la emissione del duplicato in sostituzione del certificato stato dichiarato smarrito.

« Certificato num. 2502, per l'annualità di lire quattro e centesimi trenta (L. 4,30) iscritto il 26 febbraio 1870, sui registri di questa « Centrali Amministrazione, con godimento dal 1° gennaio detto anno « con avvertenza:

« Che la detta annualità, assieme alla rendita di lire 25 iscritta sul « Gran Libro del Debito Pubblico, serve a rappresentare l'affranca- « mento di un annuo censo di lire 29,28 costituito sul capitale di « lire 585,20 da Venanzio Valeri fu Nicola con istrumento del 16 giu- « gno 1858 rogato Gentili, e da esso tuttora dovuto alla Confrater- « nità titolare come risulta dall'atto d'affrancazione del 7 novembre « 1867, rogato Sfrappini, notaio a Sanseverino Marche ».

Roma, giugno 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di storia naturale e zoologia, vacante nel R. Istituto tecnico di Como, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di seconda classe e lo stipendio di lire 1920 annue, sempre che la Commissione giudicatrice non proponga la concessione di un grado e di uno stipendio minore.

Coloro che intendono di prendervi parte, devono presentare apposita istanza in carta da bollo, da lire 1,20, e provare con elementi legali di possedere i requisiti di cui all'articolo 206 (*) della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

I concorrenti dovranno inoltre unire alla istanza:

1° Il diploma di laurea, o altro titolo legale di abilitazione all'insegnamento proprio della cattedra alla quale aspirano;

2° Lo spezietto dei punti ottenuti negli esami di laurea e in tutti gli esami speciali del corso universitario, o lo spezietto dei voti riportati negli esami di abilitazione, ove il relativo diploma non sia stato consegnato per soli titoli;

3° Il certificato di nascita;

4° Un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

5° La fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 4 e 5, dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1890.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali al 1° ottobre 1891, avranno superato l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti al concorso, che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'Istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 3, 4 e 5 del presente avviso.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione

(*) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento, al quale si vuole provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti del loro studio e della loro capacità, circa le materie del concorso.

Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

zione (Divisione dell'Insegnamento tecnico) delle domande d'iscrizione al concorso, scade il 31 luglio 1891.

I concorrenti indicheranno nella domanda, e colla massima esattezza, il loro domicilio, affinché possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 20 giugno 1891.

Il Direttore Capo della Divisione dell'Insegnamento tecnico
SCARENZIO.

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di ufficiale d'ordine di 2ª classe coperta nella Segreteria della Camera dei deputati; al quale posto va annesso lo stipendio annuo di lire 1500, minimo, e lire 2500 massimo, da raggiungersi questo mediante aumenti quinquennali, oltre l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 4212. Per siffatti aumenti saranno pure computati gli anni di servizio che antecedentemente fossero stati prestati nelle Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana, e l'età non maggiore di 30 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Attestato degli studi fatti, non inferiori alla licenza ginnastica o tecnica.

I concorrenti forniti di migliori titoli saranno sottoposti ad una prova di lettere italiane, nella quale dovranno anche dar saggio di bella ed elegante calligrafia, e di esatta copiatura di prospetti statistici.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza della Camera; il tempo utile a concorrere scade col giorno 30 giugno 1891.

Roma, 8 giugno 1891.

Il Direttore degli uffici di segreteria
R. BIFFOLI.

(Le direzioni dei giornali sono pregate di riportare il presente avviso). 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario approvato col R. Decreto 26 ottobre 1890, N. 7337, è aperto il concorso alle seguenti cattedre:

Per Professore ordinario.

Università di Padova — Storia comparata delle letterature e delle lingue neo-latine.

» di Palermo — Economia politica.

» id. — Algebra.

» di Siena — Clinica chirurgica e medicina operatoria.

Per Professore straordinario.

» di Catania — Mineralogia e geologia.

» di Genova — Ostetricia o clinica ostetrica.

» id. — Mineralogia.

- » di Macerata — Diritto commerciale.
- » di Modena — Anatomia patologica.
- » di Padova — Igiene.
- » id. — Fisica sperimentale.
- » di Palermo — Igiene.
- » di Pavia — Diritto e procedura penale.
- » di Siena — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
- » di Roma — Geometria analitica e proiettiva.

Le domande su carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 16 settembre 1891.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti della Commissione esaminatrice.

Roma, 13 maggio 1891.

*Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione Superiore*
G. FERRANDO.

5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regolamento Universitario approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per straordinario alla cattedra di grammatica comparata indo-greco-italica nella R. Università di Roma.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 e i titoli indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 ottobre 1891.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione

Roma, 18 giugno 1891.

*Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione superiore*
G. FERRANDO.

2

Il R. Provveditore agli studi della Provincia di Milano

Visto il disposto dell'art. 95 del regolamento approvato con regio decreto 11 novembre 1888;

Notifica:

Per l'anno scolastico 1891-92 è aperto il concorso a un posto gratuito e 13 semigratuiti, vacanti nel Convitto Nazionale Militare di questa città.

Questi posti saranno conferiti ai giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza italiana, abbiano compiuti gli studi elementari, e a tutto settembre prossimo non abbiano oltrepassato il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni del suddetto Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole, non è ammesso al concorso, se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante il corrente anno, come non è ammesso se voglia, nel concorso esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Gli esami di concorso avranno luogo presso il Regio Liceo-Ginnasio Parini in questa città (via Fate-Bene Fratelli, n. 11), a cominciare dal giorno 21 luglio prossimo, alle ore 8 antim., e secondo le norme contenute nel sopraccitato regolamento.

I vincitori di detti posti, acquisteranno diritto a goderne fino a compimento degli studi secondari classici, tranne i casi di caducità del beneficio, contemplati dal regolamento.

Per essere ammessi al concorso, il candidato dovrà presentare al signor Comandante del Convitto Nazionale Militare entro il corrente mese di giugno:

a) Un'istanza in carta bollata da centesimi 60, scritta di sua propria mano, nella quale sia detto in che scuola e classe abbia fatto gli studi, e sia chiaramente indicato il domicilio del ricorrente;

b) La fede legale di nascita e quella di rivaccinazione;

c) Un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal Direttore (se tale attestato non può essere allegato alla istanza, dovrà presentarsi prima del cominciamento dell'esame);

d) Un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'Agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Ogni frode nei richiesti documenti sarà punita colla esclusione dal concorso o colla perdita del posto, quando sia stato conferito.

I vincitori di detti posti dovranno però sostenere le spese relative al vestiario, ai libri ed alle tasse scolastiche.

Milano, 1° giugno 1891.

Il R. Provveditore agli Studi
A RONCHETTI.

Il R. Provveditore agli studi per la provincia di Teramo.

Veduto l'art. 95 del regolamento per i convitti nazionali approvato col R. decreto 11 novembre 1888, e la lettera del Preside Rettore del collegio Melchiorre Delfico del 25 aprile 1891.

NOTIFICA

È aperto il concorso per esame ad un posto semigratuito governativo e a due posti semigratuiti provinciali, per l'anno scolastico 1891-92, nel Convitto nazionale di Teramo.

Al concorso possono presentarsi i giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari e a tutto settembre dell'anno corrente non abbiano oltrepassato l'età di dodici anni.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso se voglia, nel concorso esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al Rettore del Convitto nazionale di Teramo entro il 30 giugno su carta legale:

a) un'istanza scritta di sua propria mano nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studi, in qual Comune la sua famiglia abbia domicilio legale e in quali comuni paghi contribuzioni;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Nessuna istanza presentata dopo il 30 giugno potrà essere accolta. Ogni frode nei documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando sia già stato conferito.

Gli esami saranno dati secondo le norme contenute nel regolamento dei convitti nazionali ed avranno luogo nei giorni 20 e 21 luglio.

Teramo 4 giugno 1891.

Il R. Provveditore
LOVISETTO.

Consiglio Provinciale Scolastico di Palermo

Posi gratuiti nel Convitto Nazionale Vittorio Emanuele.

È aperto il concorso a sei posti gratuiti nel Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di questa città, ai quali possono aspirare tutti i giovani di risueta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza italiana, che hanno compiuto gli studi elementari e a tutto settembre dell'anno in corso non abbiano oltrepassato l'età di 12 anni.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni di questo Convitto, o di altro egualmente governativo.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso, se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno; come non sarà ammesso, se voglia esporsi ad esame non corrispondente alla classe cui fu promosso.

L'attestato di promozione dovrà essere presentato fino a tutto luglio purchè prima degli esami fissati al 17 agosto.

Per essere ammesso al concorso, ogni candidato dovrà presentare non più tardi del 10 luglio prossimo, al Rettore del Convitto i seguenti documenti, in carta da bollo da cent. 60, escluso il certificato di vaccinazione, che potrà essere in carta libera:

1. Una domanda scritta di propria mano, con dichiarazione della classe che frequentò nel corso dell'anno;
2. La fede legale di nascita;
3. Un'attestazione di moralità, rilasciatagli dalla Giunta municipale.
4. Un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal Direttore;
5. L'attestazione di aver subito l'innesto vaccino o sofferto vaiuolo, e d'esser sano e scevro d'infermità contagiose;
6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, accolta mediante dichiarazione dell'agente delle imposte, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Trascorso il termine fissato per la presentazione dei detti documenti, non farà più ammessa alcuna domanda.

Ormai frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, o con la perdita del posto, se fu conferito.

Gli esami avranno principio il giorno 17 agosto p. v., alle ore 9 ant. nel R. Liceo Vittorio Emanuele.

Chi si presenta in ritardo per qualunque motivo, non potrà più essere ammesso.

L'esame di concorso sarà dato per doppia prova scritta ed orale.

La prova scritta, per i candidati provenienti dalle scuole elementari, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica; per gli alunni dei corsi classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino, corrispondente agli studi fatti.

Allo svolgimento di ciascun tema in giorni differenti sono assegnate cinque ore, durante le quali uno degli esaminatori vigilerà i candidati ed avrà cura che nessuna persona estranea al concorso entri nella sala.

Il candidato non potrà valersi di scritti o di libri, dei vocabolari in fuori, usati nelle scuole; nè durante la prova aver comunicazione di parole o di scritti coi compagni del concorso, o con altre persone, nè valersi di carta diversa da quella fornitagli dall'Istituto col bollo d'ufficio, e colla firma del presidente. Contravvenendo a tale disposizione, sarà escluso dal concorso.

Quando il candidato abbia finito, apporrà sullo scritto il proprio nome, carato, patria e classe alla quale aspira; e lo consegnerà al professore incaricato della vigilanza, il quale vi scriverà anche il suo nome, notando l'ora in cui fu consegnato.

Da ultimo gli elaborati saranno trasmessi al presidente della Commissione, la quale nello stesso giorno procederà alla lettura di essi.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e comprenderà tutte le materie proprie della classe, dalla quale provengono i candidati.

Tele prova sarà fatta pubblicamente; i candidati saranno interrogati per quindici minuti sopra ciascuna disciplina.

Il Consiglio scolastico, esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà i posti in ordine di merito a quei concorrenti che ottennero la approvazione in ciascuna delle prove, e complessivamente non meno di *otto decimi*, dando, a parità di voti, la preferenza a quelli di più ristretta fortuna, e ai figli degl'impiegati governativi o di chi siasi reso degno della pubblica riconoscenza.

I vincitori del concorso avranno diritto di godere del posto nel Convitto Nazionale durante tutto il corso degli studi secondari e il beneficio non potrà mai mutarsi in sussidio a domicilio; dovranno poi pagare la tassa di ricchezza mobile sulla somma loro assegnata dallo Stato.

Restano pure a carico della famiglia le tasse scolastiche e le spese per libri, gli abiti ed altro come è prescritto dal Regolamento.

Oltre il caso di espulsione dal Convitto, o dalla Scuola, gli alunni che godono di un posto gratuito lo perdono:

a) Per sei mesi se negli esami di promozione non riportano per due anni consecutivi 8/10 nel complesso di voti;

b) Per un anno se per una volta non sono approvati nell'esame di promozione, o per più di due anni se riportano in tali esami meno di otto decimi complessivi;

c) Del tutto, se per due anni di seguito non sono promossi.

Palermo, 1 giugno 1891.

Il R. Provveditore
SOLDO.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 giugno 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			delle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	16 2	10 3
Domodossola	nebbioso	—	25 1	14 4
Milano	coperto	—	27 4	14 9
Verona	piovoso	—	21 3	13 1
Venezia	coperto	mosso	18 7	13 9
Torino	coperto	—	26 2	14 5
Alessandria	coperto	—	27 2	15 4
Parma	piovoso	—	23 6	13 7
Modena	piovoso	—	23 0	13 6
Genova	coperto	calmo	22 6	17 1
Forlì	piovoso	—	22 0	13 8
Pesaro	coperto	calmo	20 9	14 2
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	24 2	17 4
Firenze	piovoso	—	26 8	14 3
Urbino	piovoso	—	18 3	9 6
Ancona	piovoso	calmo	22 6	14 7
Livorno	piovoso	calmo	24 6	16 0
Perugia	piovoso	—	22 4	12 6
Camerino	coperto	—	18 3	10 0
Chieti	coperto	—	19 4	6 4
Aquila	coperto	—	14 0	10 6
Roma	coperto	—	25 8	16 5
Agnone	coperto	—	19 7	9 2
Eggia	coperto	—	21 8	12 0
Bari	1/4 coperto	calmo	20 7	11 7
Napoli	coperto	calmo	23 0	16 1
Potenza	coperto	—	16 0	8 2
Lecce	1/2 coperto	—	22 8	13 6
Cosenza	1/2 coperto	—	23 0	10 4
Cagliari	sereno	calmo	27 3	15 4
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	22 0	18 0
Palermo	sereno	legg. mosso	25 5	12 4
Catania	sereno	legg. mosso	24 5	16 8
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	1/4 coperto	calmo	21 3	15 2

devono aver fiducia nelle Commissioni purchè s'ano ben guidate, purchè la loro opera sia ben determinata.

Si unisce all'onor. Costa nel ringraziare l'onor. Aurio.

Gli studi circa la riforma dell'art. 145 sono molto avanzati; ma più che di riforma, si tratta di preparare l'applicazione di quell'articolo.

Certo fra breve si potrà presentare un progetto al Parlamento.

Circa le riforme al Codice di commercio bisogna tener conto delle consuetudini speciali del commercio e in specie di quello marittimo.

Non si possono convocare Commissioni senza includervi membri che specialmente conoscano tali consuetudini.

Aggiunge che le radunanze delle Commissioni devono essere precedute da studi appositi.

SALIS osserva che nel passato fu molto provveduto alle garanzie e ai diritti dei poveri e ciò per opera sia dei privati che dei Governi. Cita esempi tratti dalla storia giudiziaria, francese, polacca.

In Roma stessa vi era un avvocato concistoriale con l'ufficio di difendere i poveri.

Ricorda le opere antiche relative all'argomento.

La terra classica dell'avvocatura dei poveri fu il Piemonte che istituì l'ufficio dei poveri che fu esteso alla Sardegna.

Tale ufficio ritiene utilissimo e ne deplora l'abolizione.

Attualmente i poveri o sono affatto abbandonati o sono mal difesi.

Consiglia il ripristino dell'ufficio dei poveri anche mutandone la forma.

Accerta di aver udito gravi lagnanze dai litiganti poveri ed energetiche difese da parte degli avvocati.

Non crede abbia valore ciò che si obietta: non convenire che il povero sia difeso da un ufficio pubblico, mentre il ricco è difeso da un semplice avvocato privato.

È convinto che un provvedimento s'ia urgente e doveroso e che con esso non si offenda menomamente la benemerita classe degli avvocati.

Anche i tempi richiedono che si provveda ai poveri.

Il Governo potrebbe scegliere o far scegliere dal Consiglio dell'ordine alcuni avvocati per ogni Corte d'appello o per ogni Tribunale, destinati esclusivamente alla difesa dei poveri.

Così si adatterà alle nuove esigenze una benemerita istituzione antica.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, presenta 12 progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento; uno per approvazione di trasporto di somme da un capitolo all'altro dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92; ed 11 per approvazione di eccedenze d'impegni.

COSTA, relatore, premette che parlerà con scopo puramente obiettivo.

La difesa dei poveri in materia penale va abbastanza bene.

Diversa è la cosa nelle materie civili: in esse vana riuscì l'opera della legge e del Governo.

L'avvocatura dei poveri in Piemonte fu ottima per la difesa degli indigenti e fornì un eccellente semenzajo di magistrati.

Tuttavia anche quella istituzione non era completa.

L'avvocatura dei poveri, quando si volle estendere nel 1861 e nel 1862, perdette molti dei suoi pregi.

L'avvocatura dei poveri è istituzione che presenta un pericolo: quello che le masse credono che gli avvocati dei poveri devono essere pagati se si vuole che siano scrupolosi e diligenti.

Convieni che qualcosa bisogna fare; ma non nell'ordine di idee propugnate dall'on. Salis.

Osserva che per gli avvocati la difesa dei poveri è un onere correlativo alle loro funzioni.

Ricorda la fondazione privata di Alessandria.

Bisogna fare a fidanza colla sorveglianza del Governo e la filantropia degli avvocati.

SALIS difende l'avvocatura dei poveri da qualche appunto mosso dall'onor. Costa.

Le proposte da lui fatte mirano ad unire la efficace difesa colla semplicità degli uffici.

Non è per colpa degli avvocati se al povero manca fatalmente la difesa gratuita.

Gli avvocati giovani, per intensità di studio e freschezza d'ingegno, potranno gareggiare cogli avvocati principi.

Osserva che egli non fece questione circa le forme da adottarsi per tradurre in atto la sua proposta.

Conclude col dire che parlò solo dei poveri meritevoli di vero appoggio.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, fa notare che nello studio riassuntivo fatto dal senatore Lampertico dei discorsi inaugurali dei procuratori generali è dimostrato che i due terzi delle cause dei poveri sono vinte.

L'argomento gli sembra valere per ogni altro quanto a stabilire che l'istituto della difesa dei poveri è in buone condizioni.

Il capitolo 14 è approvato.

Sono quindi approvati i capitoli da 15 a 24 ultimo della tabella A.

Si approvano successivamente i riassunti per titoli e per categorie di detta tabella.

Senza discussione si approvano i capitoli o i riassunti delle tabelle B (Entrata dell'Amministrazione del Fondo pel culto), C (Spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto), D (Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma), E (Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma).

Si approvano pure senza discussione gli articoli 1, 2, 3 dei quali consta il progetto di legge che sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 72).

VERGA C., segretario, dà lettura del progetto di legge.

I capitoli 1 a 58, ultimo del bilancio, e i riassunti per titoli e per categorie sono approvati senza discussione.

Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in una delle prossime tornate.

Discussione del progetto di legge: « Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, n. 4646, per spese straordinarie della marina militare » (N. 66).

VERGA C., segretario, dà lettura del progetto di legge.

Gli articoli 1 e 2, dei quali esso consta, sono approvati senza discussione.

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 75).

VERGA C., segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ROSSI ALESSANDRO sarà breve, non oscuro.

Farà delle semplici osservazioni, perchè il programma del ministro Chimirri lo soddisfa completamente.

Solo in un punto mostrerà di essere da lui dissenziente.

Si rallegra che sopra un bilancio di appena 12 milioni si sieno potute proporre economie del 15 per cento.

Prega il ministro di esaminare se tutti i singoli ministeri non potessero avere la loro parte nell'economato.

Eccessiva sembragli la somma impostata in questo bilancio al capitolo « Personale di ruolo ».

Parimente crede che quelle notizie agrarie che si hanno per mezzo del *Bollettino agrario* si potrebbero avere egualmente stando molto meno, curandone la pubblicazione in altro modo.

Chiama un gioiello l'ufficio di statistica annesso al ministero di

agricoltura e commercio e gli dispiace della riduzione di 30 mila lire introdottasi al capitolo che lo riguarda.

Loda la esemplare solerzia del detto ufficio e rileva la importanza e sollecitudine delle notizie che ne emanano.

Esorta l'onor. Chimicri a promuovere la riforma delle Camere di commercio che, così come sono, sono delle istituzioni un po' ibride.

Mentre la Camera di commercio all'interno non costano nulla allo Stato, vi è nel bilancio un capitolo di oltre cento mila lire per le Camere di commercio all'estero.

Trova che queste Camere sono di pochissimo interesse.

Parla delle scuole pratiche speciali; fa notare quanto tempo ci sia voluto per far prevalere il concetto di tali scuole.

Parla della quantità di empirici che esercitano la professione di veterinari.

Vorrebbe che gli istituti tecnici tornassero al Ministero di agricoltura e commercio.

Dubita della utilità dei musei e specialmente dei musei industriali e commerciali, perchè i progressi della meccanica sono continui e una macchina acquistata due anni sono, oggi può non valer più nulla e perchè i produttori che attendono alla esportazione non hanno bisogno di andare a ispirarsi ai musei.

Perchè il tempo incalza omette di parlare dei boschi, della pesca della enologia, dell'allevamento dei cavalli o si occupa subito delle tariffe ferroviarie, specialmente in rapporto col commercio dei grani e delle uve.

Vorrebbe una diminuzione delle tariffe interne, con che si agevolerebbero le relazioni e le intelligenze fra i nostri produttori e i nostri industriali.

Non parlerà delle tariffe doganali. Purchè tuttavia i suoi contraddittori, l'onorevole Cambray-Digny per esempio, vogliano ammettere che le tariffe doganali sono in intimo rapporto colle finanze dello Stato e coll'economia nazionale.

Dimostra come i nostri dazi industriali sieno relativamente assai modesti.

Prega il ministro di affrettare la legge che regoli le trattazioni di Borsa. Si crei la responsabilità degli agenti di Borsa. Per ciò non si ha da fare altro che copiare la legislazione francese.

Basterà del resto che si introduca l'aumento della cauzione o la facoltà degli aventi diritto di pretendere la consegna dei titoli entro ventiquattro ore.

Parla della legislazione sociale. Lotta fra capitale e lavoro in Italia non c'è, perchè l'Italia industriale non esiste ancora che allo stato di cartilagine.

Amerebbe che si affermasse anche in Italia il principio del riposo festivo.

In Italia sono molti quelli che predicano il risparmio, ma pochi i creatori di salario.

Abbiamo voluto fare anche noi la legge sul lavoro dei fanciulli con speciale riguardo alle solfatara di Sicilia e ai filatoi lombardi. Ebbene, dopo la legge, le cose sono rimaste come prima, tal quale.

Considera le difficoltà di ogni specie che si sono opposte alla costituzione legale delle Società di mutuo soccorso.

Considera anche la inconchiudenza della istituzione, presso di noi dei proviviri.

Cita, ad esempio, i fatti di Como dove i proviviri, che erano citati come modello, non hanno conchiuso nulla.

Nè la cassa di assicurazioni nazionale per gli operai ha approdato a risultati considerevoli.

La teoria della responsabilità civile non approda presso di noi, come non è mai approdata in nessun paese.

La legge sugli infortuni è venuta dai palchi mal fatti nelle costruzioni di Roma.

Quando il progetto sugli infortuni verrà davanti al Senato, si riserva di dimostrare che esso non è sincero, non è necessario, non è giusto, non è opportuno.

Osserva come ci troviamo a fronte di una crisi monetaria, non solo europea, ma mondiale.

È una crisi che attacca direttamente il credito, il capitale ed il lavoro. L'oro non basta più. In Europa almeno non basta più.

Considera le condizioni dei singoli paesi rispetto a questa crisi monetaria e agli effetti di essa sulla circolazione ed i prezzi dell'oro e dell'argento.

Si chiede se noi siamo monometallisti, bimetallicisti o fautori del regime di carta.

I nostri uomini di Stato sembra rifuggano dall'affrontare la questione monetaria.

Si preoccupa delle conseguenze di una possibile denunzia della convenzione monetaria.

Anche i prezzi delle nostre sete sono fatti dalle sete asiatiche e i lavoratori hanno colà salari che sono un sesto e persino un ottavo soltanto dei nostri.

Ritiene che dobbiamo prendere l'argento per base alla nostra circolazione monetaria liberandoci dalla carta eccessiva.

Meglio avere l'argento deprezzato che una carta che non passa i confini.

Molti agricoltori desiderano il ritorno del corso forzoso, è questo è un sintomo grave di una malattia che la circolazione ampia dello argento mitigherebbe.

Non dubita che il ministro farà oggetto di studio le sue osservazioni e proposte.

CAVALLINI parla sull'ordine del giorno e propone che il Senato tenga seduta domani.

La proposta è approvata.

La seduta è sciolta (ore 6,10).

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 21 giugno 1891

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CENCHELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Si accordano alcuni congedi.

Volazione a scrutinio segreto.

PRE-IDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e del culto; dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92;

Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 20 giugno 1887, n. 4648, per spese straordinarie della marina militare.

VERGA, segretario, procede all'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Comunicazione.

PRESIDENTE, comunica che il comm. Pascolato sottosegretario di Stato per il Ministero delle poste e dei telegrafi, rappresenterà il ministro titolare del gabinetto omonimo nella discussione del bilancio del Ministero stesso.

Ciò a motivo che il ministro si trova impegnato all'altro ramo del Parlamento nella discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Seguito della discussione del progetto: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92 » (N. 75).

PRESIDENTE rammenta che ieri fu iniziata la discussione generale.

MARESCOTTI si occuperà delle cause e dei rimedi relativi al disagio economico sotto cui si dibatte la nazione.

Esamina di dove derivano le discrepanze nei giudizi intorno a questo disagio e ai rimedi.

Quali le cause del disagio ?

La causa precipua del nostro disagio economico sta in ciò, che non vi è produzione remunerativa, nè agricola, nè industriale.

Confronta i prezzi di alcuni paesi con quelli che corrono in Europa.

In Asia i prodotti sono remunerativi, ciò che non è in Europa; là fiorisce l'agricoltura, qua continua a decadere.

Raccomanda un migliore ordinamento delle convenzioni di navigazione.

La mancanza di lavoro e la crisi operata derivano dalla mancanza di un prezzo remuneratore dei prodotti.

Sarebbe felice se a questa mancanza supplisse la Commissione delle tariffe doganali, ma a tanto non si potrà giungere, perchè ora il campo delle tariffe è molto limitato e circoscritto.

Le industrie fabbrili sono costrette a far affidamento sui lavori del Governo.

Le industrie della filatura e della tessitura poco hanno a sperare da un dazio protettivo: di questo si accorsero gli americani quando confidarono di soverchio su alcuni loro dazi addirittura proibitivi.

Fa notare l'importanza del fatto che l'Asia ha la moneta d'argento e l'America o l'Europa hanno la moneta d'oro.

Invoca le differenze di valore fra una pezza da venti franchi in oro o venti franchi in argento.

È impossibile che le Banche abbiano la riserva metallica prescritta. La stessa Inghilterra difetta di oro.

Di questo idee esposto da lui all'onorevole Rossi, questi si fece fiero banditore.

L'oratore però si limita a chiedere se il ministro, prima di rinnovare la lega monetaria latina, porterà in Senato la questione della quale l'oratore ha parlato.

La lega ha due difetti intrinseci: ha sospesa la coniazione dell'argento; ha alterato il rapporto dell'argento coll'oro. Questa alterazione concorre al ribassamento dei prezzi.

BOCCARDO, relatore, parla per dovere dell'ufficio di relatore.

Chiamava il discorso di ieri dell'onorevole Rossi, discorso *omnibus*, un discorso nel quale fu parlato di ogni cosa *et de quibusdam aliis*.

Si occuperà soltanto di alcuni principali punti di quel discorso.

Il parlare di monometallismo o di bimetallismo non può dirsi che si convenga rigorosamente al progetto del bilancio dell'agricoltura e commercio.

Combatte la teoria dei bassi prezzi. Nega che la produzione non trovi più sul mercato la sua remunerazione.

I prezzi delle cose di più comune uso sono abbassati. Ma l'unica causa non è altrimenti l'aumento degli scambi in paragone del minore aumento della massa aurea.

Si rallegra del diminuito prezzo delle cose, nel che è implicito il benessere avvenire dell'umanità.

Il nostro diritto monetario ci costituisce bimetallisti. Lo stato di fatto, pur troppo ci dice che non siamo nè meno, nè bimetallisti, ma nihilmetallisti (Si ride).

Ammette per ipotesi l'asserzione dell'onorevole Rossi che i prezzi alzandosi al livello dell'unità monetaria argentea scemerebbero la importazione.

Dimostra tuttavia che tale ipotesi non è giusta e che è invece vera la ipotesi opposta.

Determina quali siano le qualità indispensabili perchè un metallo funga da moneta.

Queste qualità sono due.

La prima che il metallo monetario vada soggetto il meno possibile a repentine mutazioni di valore.

La seconda che il metallo coniato, nel minor peso e nel minor volume possibile contenga il maggior valore possibile.

Rammenta il movimento dei prezzi conseguiti alla scoperta degli enormi giacimenti argentiferi dell'America; o dimostra come il movimento stesso sia stato la metà di quello che avrebbe dovuto essere, secondo la teoria dell'onorevole Rossi, data la produzione di quella sterminata quantità di metallo bianco.

E ciò a motivo di altre scoperte e a motivo di altra specie di movimenti del mercato per cui il prezzo delle cose fu influenzato in senso inverso da quello determinato dal cresciuto prodotto dell'argento

Esamina a quali variazioni vada soggetta la potenza monetaria dell'argento.

Fa notare come venga il momento in cui anche l'oro mostra delle imperfezioni come mezzo di scambio.

Quanto alle osservazioni fatte dagli onorevoli Marescotti e Rossi riguardo alla grandiosa coniazione dell'argento negli Stati Uniti, considera quali e quante grandi miniere di argento possiedono la grande nazione Americana della Nevada e dell'Ontario. E considera poi quali forti diritti pesino negli Stati Uniti sulla importazione dell'argento estero.

Rispetta le opinioni degli onorevoli Marescotti e Rossi, ma si è creduto in debito di confutarle perchè nel pubblico non entri la supposizione che si voglia leggermente disdire la lega monetaria italiana.

In fatto di legislazione sociale dice di non essere assolutamente di fronte all'onorevole Rossi.

Le sue speranze, le sue istruzioni sono su questo campo assai illanguidite.

Crede che i nove decimi della questione sociale si riducano ad una questione morale.

Non è alieno dall'assentire al principio del riposo festivo purchè si tenga presente la necessità della continuità del lavoro imposto dalla macchina a vapore.

Riguardo al lavoro dei fanciulli fa osservare che le condizioni antropologiche e della produzione in Italia richiedono presso di noi a questo proposito una speciale legislazione.

Parla dell'orgia immonda dei ribassisti insidiatori del nostro credito e della convenienza di una legislazione relativa alla Borsa.

Quanto alle tariffe ferroviarie è d'accordo coll'onorevole Rossi nel desiderare che vengano ribassate.

Nega però che a tenerle alte nella misura presente sieno o possano essere gli azionisti delle ferrovie.

Uno dei nobili uffici del Ministero di agricoltura e commercio sarà quello di ricercare la tenuità dei prezzi di trasporto.

Convieni che possa essere utile il tornare gli istituti tecnici sotto la direzione del Ministero di agricoltura e commercio.

Dice che la fecondità e l'utilità delle Camere di commercio saranno anche minori se, come proponeva l'onorevole Rossi, esse venissero localizzate per ogni singolo minore centro.

Chiede venga al Senato di averlo così a lungo trattenuto (Benissimo).

CHIMIRRI, ministro di agricoltura, industria e commercio, risponde alle osservazioni ed agli appunti fatti cortesemente dal senatore Rossi, soffermandosi su quelle, che hanno più diretta attinenza col bilancio.

Accetta la definizione, che fu data dal suo Ministero da chi lo chiamò Ministero della pubblica economia, e consente nel concetto, che l'importanza di esso non deve commisurarsi alla stregua delle somme che spende, ma della elevata missione affidatagli, la quale deve esplicarsi non come azione diretta e inframittente, ma come ausilio, eccitamento ed integrazione dell'iniziativa privata.

A questo criterio informerà tutto quanto l'indirizzo dell'amministrazione che ha l'onore e la responsabilità di dirigere.

Enumera e giustifica le importanti economie da lui introdotte nel bilancio, le quali non monomano nè turbano i pubblici servizi.

Nel farlo cominciò dalle casuali e dalle spese di ufficio per dare il buono esempio, e compì la riforma dell'Economato, invano da tanto tempo invocata.

Discorre degli uffici e dell'azione all'interno delle Camere di commercio, specialmente nella questione doganale, e spiega l'utilità delle Camere di commercio all'estero e dei Musei Industriali di Torino e di Milano.

Accenna l'indirizzo dato alle scuole pratiche e professionali ed al

modi coi quali intende, senz'aggravio del bilancio, popolarizzare e diffondere l'istruzione, la quale è l'occhio dell'agricoltura e dell'industria, come i capitali ne sono la leva.

Dice le ragioni per cui non ha potuto sottrarre al fato comune, delle economie il benemerito ufficio di statistica e loda lo zelo e l'intelligente cooperazione di tutti i capi servizi e del personale dipendente dal Ministero.

Crede anch'egli necessario di creare un mercato interno mediante la facilitazione dei trasporti e degli scambi tra le varie provincie del Regno.

L'art. 7 del contratto e 41 del capitolo danno modo di rianeggiare le tariffe per farle meglio servire alle industrie ed al commercio; ma mantengono i denari per saldare le differenze; per cui occorre per ora contentarsi delle facilitazioni, che le Società ferroviarie consentono per il trasporto delle uve, dei mosti e di altre materie prime.

Riconosce già, parlando nell'altro ramo del Parlamento, la necessità di proporre una legge sui contratti di Borsa e sui mediatori, aumentando la responsabilità e la cauzione di questi ultimi per evitare le frodi.

Lascia al ministro del Tesoro, che fu chiamato direttamente in causa, di rispondere sulla questione concernente la crisi monetaria e la circolazione, e conclude rispondendo alle obiezioni del senatore Rossi relative alla legislazione sociale.

Certe correnti di idee, quando sgorgano da nuovi e urgenti bisogni sociali, si possono dirigere e inalveare, ma non sarebbe saggezza politica trascurarle o peggio mettersi di traverso. Appunto perchè in Italia la lotta fra capitale e lavoro non è ardente, bisogna prevenirla e impedire che divenga tale.

A questo tende la legge sui proibiviri.

Esponde i risultati ottenuti con l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli, e giustifica i criteri, ai quali si ispira il progetto sugli infortuni del lavoro, che trovò benevola accoglienza nella pubblica opinione.

Il Governo non intende sostituire la legislazione sociale ai provvedimenti economici, ma crede anzi che questi siano il mezzo indiretto più efficace per attenuare le asprezze del problema sociale.

Se una nazione giovane come l'Italia, nonostante gli enormi sacrifici sostenuti per costituirsi, ha potuto resistere al perturbamento generale, e alle crisi che affliggono l'Europa, ciò dimostra la sazietà della sua complessione economica e del suo credito, di che è chiaro indizio l'elevatezza e la costanza dei corsi della rendita.

La politica sobria e severa del Governo gioverà ad accrescere il nostro credito all'estero efficacemente e a ristorare l'economia nazionale.

LUZZATTI, ministro del Tesoro non parlerà nè del monometallismo nè delle altre questioni teoriche su questi temi le discussioni parlamentari devono svolgersi sotto un aspetto pratico.

Fino a che egli siederà al Governo nè prenderà l'iniziativa di denunziare la lega latina, nè assumerà la responsabilità di indebolirla, come gli si propone: farà l'opposto.

È l'Italia cui spetta l'onore di aver salvato l'unione latina.

Gli studi in Francia nel 1884 e 85 erano indifferenti alla lega: altri Stati erano avversari: l'Italia la salvò specialmente colle proposte mediate per la clausola di liquidazione che conciliarono il Belgio colla Francia.

Il Bismarck riconobbe che la coperta d'oro era troppo stretta per coprire tutti i popoli: quindi mantenne la Germania sul regime del bimetallo suo limitato.

Perchè vorremmo non il monometallismo argenteo che Bismarck chiamò regime dei popoli poveri e barbari?

L'origine della lega latina sta nel desiderio di procurare parità nel titolo argenteo agli spezzati di argento.

Allora la lega latina, a poco a poco si trasformò, passò prima alla teoria dei contingenti e quindi alla sospensione della coniazione degli scudi d'argento.

La lega latina pertanto ha convertito in fatto tali scudi in gottoni aurei internazionali.

Perchè spezzare la lega latina?

L'Italia e gli altri paesi ne hanno vantaggi e nessun dannoso; del resto, fu precisato.

Preferirebbe, se mai, il corso forzoso della carta, pessima cosa e che non rivedrà più l'Italia, a quello di argento che è meno modorabile e che non si molesta sull'oro.

Vi sono ragioni universali che ci consigliano a non innovare troppo in materia monetaria.

L'ordinamento monetario degli Stati Uniti d'America è cattivo, multivolo, perturbatore; gli altri paesi esitano, lasciano a metà incompilate le loro riforme.

Ne un paese vuol prendere iniziative di riforme monetarie che recherebbero gravi perturbamenti.

Quindi il Governo attuale non ha ragione di uscire dalla lega latina. Se l'Italia accettasse la idee degli onorevoli Rossi e Marescotti, che cosa accadrebbe?

Nell'ordine finanziario ci troveremmo impigliati nelle difficoltà del nostro debito pubblico all'estero: che si pagherebbe in oro, mentre le imposte si pagherebbero in argento.

Nell'ordine economico accadrebbe l'isolamento del nostro paese; peggiore ancora della muraglia cinese delle dogane (approvazioni).

ROSSI ALESSANDRO, osserva che l'indole del suo discorso, che fu chiamato *omnibus*, dipese dall'indole della materia.

Chiarisce alcuni concetti già svolti, avvalorandoli di nuove prove in specie per rispondere all'on. Boccardo.

È lieto di essere parzialmente d'accordo con lui.

Cita l'autorità del Lavelle conforme alle sue opinioni.

Non crede che fra l'argento e la carta sia preferibile la carta, perchè col corso dell'argento siamo almeno in relazione con un valore deprezzato finchè volete, ma pure da tutti riconosciuto.

Nega di aver portato delle idee teoriche sulla legislazione sociale.

Perchè si vuole pensare prima alla questione industriale che a quella agricola, problema che per l'Italia è di altissimo interesse?

Avverte che ieri chiamò la legge sugli infortuni legge non sincera, solo per qualificarla una legge di ripiego.

Si augura e si proibiviri di seconda edizione valgano in globo di quelli con a chi.

Si rifonda l'accusa di volgarità che l'onorevole Boccardo gli mosse circa le convenzioni ferroviarie.

Il *Bollettino di notizie agrarie* è buona pubblicazione, ma gli sembra che costi troppo.

Osserva che non propose la soppressione della lega latina.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, dichiara che la lega latina è fondata su interessi reciproci, e perciò che si è retta e si reggerà.

Osserva che egli non sostiene mai che i proibiviri prevengano tutti gli scioperi.

I proibiviri sono un'ospitale tenda di pace tesa fra capitale e lavoro: non un rimedio per tutti i mali.

I proibiviri, secondo l'esperienza degli altri paesi, sono utilissimi.

Nel caso di Como l'istituzione dei proibiviri funzionò non esattamente negli ultimi tempi perchè non bene regolata: il progetto regolerà appunto, e bene, l'istituzione per renderne corretto ed utile il funzionamento. (Bene).

Diffende la Cassa nazionale d'assicurazione per gli operai. Abbassò le tariffe, migliorò la procedura di liquidazione in confronto all'estero. Creata quella Cassa, essa bastò a far migliorare i patti d'assicurazione delle Compagnie.

Non si può far colpa alla Cassa nazionale se tutti gli operai non sono assicurati, come non ha colpa la scuola se gli ostianti ignoranti non la frequentano.

Gli pareva che la Cassa nazionale meritasse un simpatico saluto (Benissimo).

ROSSI ALESSANDRO nega di aver mai biasimato la Cassa nazionale che anche ieri citò con onore.

Lodò e loda la Cassa; ma non approva l'assicurazione obbligatoria

MARESCOTTI osserva che i fatti da lui accennati ieri, provano che noi manchiamo di oro.

Rende omaggio al valore del ministro; ma non può accettarne gli apprezzamenti circa gli effetti delle idee da lui propugnate.

Osserva che il metallo non circola, grazie ai titoli che lo rappresentano.

Crede che la lega latina sia fatale per noi, e che l'interesse dell'economia nazionale esiga almeno che il relativo problema si studi.

Crede che se l'opinione pubblica avrà mezzo di estrinsecarsi, muterà le idee del Governo.

PIERANTONI, dichiara che noi abbiamo bisogno meglio di studiare e di osservare che di entusiasmarci anche per le istituzioni buone.

Crede che la Cassa nazionale abbia nella sua genesi qualche difetto.

Tenendoci pure lontani da una Cassa di Stato, si potevano forse tener presenti le rendite del Consorzio nazionale.

Bisogna confidare sull'opera delle classi elevate a prò di quelle lavoratrici, opera che sarà più efficace di ogni altra cosa.

È nostro errore di copiare le leggi sociali dei paesi industrialmente diversi dai nostri.

Ricorda che egli fu implacabile nemico del progetto altra volta presentato sugli infortuni sul lavoro. Chiede a che punto si trovino i lavori del Senato sul progetto odierno.

Domanda a che punto sia la questione sulla colonizzazione interna, ed enuncia alcune sue proposte circa le cooperative agricole sussidiate.

Nota che industrie che non lavorano per conto dello Stato non hanno, per regola, assicurato gli operai.

Meglio progredire che compiacersi troppo nella nostra opera.

AURITI rende conto dei lavori della Commissione incaricata di esaminare il progetto sugli infortuni.

Questa Commissione, se contraria al progetto, non era contraria a studiare, come studio e studia tuttora, il ponderoso tema.

MAJORANA concorda colle dichiarazioni del ministro circa la lega latina e il nostro sistema monetario.

Se si decretasse il tipo doppio con coniazione illimitata, uno dei due tipi circolerebbe a corso forzoso.

La moneta in tanto è ricchezza in quanto, come merce, sia realmente tale.

È quindi sorpreso che si sia accennato ad un guadagno di due miliardi colla adozione del monometallismo argenteo.

L'abbassamento dei prezzi però non implica perdita di ricchezza, almeno che scenda la potenza d'acquisto per lo squilibrio fra la produzione e il consumo.

Se gli scambi si riducono e le esportazioni si ostacolano, allora i prezzi sviliscono.

Una moneta fabbricata artificialmente, deprezzata opererebbe l'elevazione del prezzo, ciò che non significa miglioramento di alcuna utilità sociale.

Se surrogassimo il solo tipo d'argento, non saremmo mai a corso forzoso.

Se el minassimo l'oro, osserva che neppure i debiti all'interno, in quanto derivano da importazioni, si potrebbero pagare in argento.

Osserva che il corso forzoso nel 1876 fu istituito perchè quasi non esisteva carta: ma ora la carta sale a un miliardo e a quattrocento milioni.

In certi dati momenti la carta a corso forzoso potrebbe persino fare aggio.

Noi non potremmo più adattarci al corso forzoso.

PIERANTONI assicura che nell'animo suo non vi fu ombra di rimprovero nè all'on. Auriti, nè alla Commissione.

LUZZATTI, ministro del Tesoro, crede sia pernicioso ogni discussione generica che facilmente induce equivoci.

Solo disse che preferiva in teoria e in un caso estremo, il corso forzoso della carta, al monometallismo argenteo.

Sarebbe una vergogna che in Italia si pensasse neppure alla possibilità di ripristinare il corso forzoso; ne siamo usciti con coraggio,

colla finanza for o e con atti economici virili ristaureremo le correnti metalliche, organi attivi della unione monetaria latina (Benissimo).

CHIMIRRI, ministro di agricoltura, industria e commercio, ringrazia la Commissione senatoria per lo studio che pone nell'esame del disegno sugli infortuni.

Osserva che il suo disegno è frutto di molti anni di studio.

Tutta l'Europa civile è in quell'ordine di idee.

Il programma sociale del Governo si estrinseca nei progetti di legge.

Anche ai lavoratori di campagna si provvederà.

La colonizzazione interna è un concetto troppo vasto: e con 20 mila lire non si può fare neppure un tentativo.

Espone i suoi concetti sulla Sardegna, concetti che studierà di attuare nel Veneto.

Il problema dell'Agro romano è gravissimo, bisogna bonificare in limiti ristretti.

Espone quale è sul tema il progetto del Governo.

PIERANTONI ringrazia il ministro e prende atto delle dichiarazioni.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, e rimanda a domani la discussione dei capitoli.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I signori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata della spesa del fondo pel culto; della entrata e della spesa del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1891-92:

Votanti	89
Favorevoli	77
Contrari	11
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92:

Votanti	90
Favorevoli	82
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Nuovo riparto delle somme disponibili su quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, n. 4646, per spese straordinarie della marina militare:

Votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 7 e 10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 20 giugno 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10.10.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera della Giunta delle elezioni, la quale per il voto della Camera del 16 giugno opposto alle sue conclusioni circa la elezione del III collegio di Napoli, avrebbe creduto dare le dimissioni per un sentimento di dignità e dubitando di non poter compiere il mandato; ma nelle presenti condizioni dei lavori della Camera lo adempirà con la stessa equità.

Seguita della discussione del bilancio dei lavori pubblici per 1891-1892.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo che presenterà un disegno di legge inteso a sancire le norme relative agli appalti di opere pubbliche esposte dalla Giunta generale del bilancio nella relazione sull'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1890-91. »

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, lo accetta.

(E' approvato)

PRESIDENTE dà lettura del disegno di legge per riduzione di spese e dell'unità tabella.

VOLLARO confida che coi residui che vi sono per le opere portuali le riduzioni sulle spese a quell'oggetto saranno mitigate.

CAVALLETTO spera che la riduzione di spesa di lire 650,000 non impedirà che siano compiute le opere occorrenti al porto del Lido di Venezia.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara all'onorevole VOLLARO, che spera di poter provvedere altrimenti alle opere portuali ed all'onorevole Cavalletto, che non si potè inscrivere le spese per il porto di Venezia, non essendo pronti altri progetti oltre quelli in corso.

FERRARIS, relatore, assicura che con i residui si potranno continuare i lavori per tutto l'anno in corso.

VISOCCHI deplora che si sospenda l'esecuzione del tronco Terracina Formia, che fa parte della diretta Roma-Napoli, della quale parecchie leggi assicuravano il sollecito compimento; aggiungendo che tale sospensione renderà improduttive le linee Velletri Terracina e Sparanise-Gaeta.

Augurasi che almeno la spesa sarà ripristinata nell'esercizio prossimo.

TESTA si unisce alle considerazioni del deputato Visocchi raccomandando che gli studi del tronco Gaeta-Terracina vengano ordinati e compiuti senza indugio.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dopo aver osservato che il disegno di legge è un ritorno alle buone norme della contabilità, dichiara che a nessuno più che a lui interessa la linea Gaeta-Terracina; ma che era inutile mantenere le spese in bilancio mentre si ha la cortezza che non si potrebbero eseguire nell'esercizio corrente per mancanza dei progetti. Assicura però che intende mantenere le disposizioni della legge Saracco relative a tale linea.

VOLLARO chiede che, attingendo al milione che residua sulla linea Eboli-Reggio, si costruisca la stazione di Reggio di Calabria.

DI SAN DONATO, ricordati i precedenti legislativi relativi alla direttissima Roma-Napoli, fa notare che codesta linea avrebbe dovuto essere già compiuta.

GENALA dà spiegazioni sui lavori fatti per la direttissima dimostrando che i ritardi dipendono dall'aver mutato i progetti ed abbandonato quello ch'egli stimava migliore.

TESTA prende atto delle dichiarazioni del ministro.

DI SAN DONATO lamenta che, nonostante le buone disposizioni manifestate dall'onorevole Genala, Napoli non sia ancora avvicinata a Roma, come dovrebbe essere.

VISOCCHI si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro raccomandandogli di affrettare gli appalti per la linea Avezzano-Roccasecca.

VOLLARO ringrazia il ministro e prende atto delle sue dichiarazioni.

LOVITO raccomanda che siano sollecitati i lavori della ferrovia Eboli-Reggio, specie nel tronco Lagonegro-Castrocucco.

NICELI si unisce a questa raccomandazione: e prega il ministro di provvedere accchè sia costruita presto la stazione di Cosenza.

CASINI s'associa alle osservazioni dell'onorevole Miceli.

PRESIDENTE prega la Camera di non far confusione, e di riserbare le discussioni speciali ai capitoli.

IMBRIANI intende di combattere le riduzioni proposte: e in specie quella per le strade comunali obbligatorie, che hanno rovinato le finanze di parecchi Comuni.

Accenna particolarmente al comune di Casabona in provincia di Catanzaro.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dice all'onorevole Visocchi che è già iniziata la costruzione della linea di Roccasecca-Avezzano, ma che i lavori procedono lentamente per le condizioni dell'appalto e dell'impresa, e non per mancanza di fondi: per modo che, appena modificati i capitoli, i lavori procederanno celeremente.

All'onorevole Lovito dice che non deve avere alcun dubbio sul modo di costruire il tronco Lagonegro-Castrocucco, perchè i fondi sono pronti; solamente bisogna procedere a nuovi studi esecutivi che riescono difficili per le condizioni del terreno.

Agli onorevoli Miceli e Casini risponde che il Governo provvederà alla stazione di Cosenza appena gli sarà possibile.

Nota poi all'onorevole Imbriani che per le strade obbligatorie, il disegno di legge nuovo provvede nel senso da lui invocato; e promette che terrà conto della raccomandazione quanto al comune di Casabona.

PRESIDENTE prega il ministro e la Camera di non confondere gli argomenti: se no, sarà impossibile procedere in questa discussione. (Rumori e interruzioni).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, osserva che qualunque sia il metodo che si vuol seguire nella discussione, è pronto a rispondere.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore, spiega il metodo che aveva proposto la Commissione; ma dichiara che se il presidente della Camera crede di far discutere prima i capitoli, la Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Certamente, bisogna discutere i capitoli: altrimenti non la finiremo più.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara di essere dell'avviso del presidente.

(Così resta stabilito).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione dei capitoli.

(Si approvano i capitoli fino al n. 10).

BRUNICARDI parla sul capitolo 11: *Personale*.

Raccomanda la sorte degli aiutanti del Genio civile che non poterono godere dei benefici della legge del 5 luglio 1882.

Il precedente ministro si ora impegnato di presentare un disegno di legge, non crede che si potrebbe provvedere richiamando in vigore le disposizioni transitorie di quella legge.

AGNINI nota che male corrisponderebbero le disposizioni benovole della legge 11 luglio 1889 al modo nel quale gli uffici del Genio civile si comportano verso le società cooperative.

DILIGENTI si associa alla raccomandazione fatta dall'onorevole Brunicardi a favore degli aiutanti.

SANI G. rileva che se il ministro accogliesse questo raccomandazione classificando gli aiutanti fra gli ingegneri, farebbe una economia:

MARCHIORI osserva che la pianta è stabilita per legge e che se si vuol fare qualche cosa in proposito, ciò non può esser fatto che per legge speciale.

In sostanza, però, circa questo personale straordinario bisogna procedere con molta cautela e ponderazione.

Il personale del Genio civile va costituito con ottimi elementi, e deve introdursi l'elemento giovane, al corrente di tutte le scoperte e dei metodi moderni, quali si imparano nelle scuole di applicazione.

LUGLI osserva che la Commissione chiamata per l'esecuzione della legge del 1882 chiamò quegli aiutanti ad un esame o ne riconobbe idonei una parte.

La legge doveva essere eseguita entro un triennio o durante questo doveva procedersi con molta cura nelle ammissioni per non pregiudicare i diritti di quel personale.

Di qui è derivato che diversi degli aiutanti dichiarati idonei aspettarono ancora di essere nominati.

Ora, in base a questi precedenti, dubito molto se veramente vi sia bisogno di una nuova legge per risolvere la questione.

SANI G. crede che l'onorevole Marchiori abbia allargato troppo la questione. Del resto egli stesso ha dovuto ammettere che fra gli aiutanti ve ne sono dei molto abili; e perchè dunque non sono stati

passati nel Corpo degli ingegneri? Nè per questo crede che sarebbe necessaria una nuova legge.

Del resto concorda nel concetto che si debba tener conto soltanto degli idonei.

CAVALLETTO raccomanda anch'egli la sorte degli aiutanti.

Desidererebbe poi che nei concorsi per gli ingegneri del Genio civile non fossero ammessi se non quei giovani che hanno avuto dei buoni punti negli esami di laurea.

COLAJANNI trova giusta l'osservazione dell'onorevole Marchiori, il quale ha detto che il Genio civile non prende che gli ingegneri di seconda qualità mentre poi quelli di prima qualità entrano al servizio delle Società ferroviarie.

Crede che dalla stessa ragione dipenda il fatto che i lavori compiuti dalle cooperative costano *apparentemente* un poco di più. Giacchè, quando si tratta di appalti ordinari, generalmente gli ingegneri della Società riescono ad eludere la vigilanza di quelli del Genio civile.

Crede pure che i lavori delle cooperative siano soddisfacenti e che convenga modificare il sistema delle concessioni di lavori per lotti unici.

BRUNICARDI preferirebbe d'avere nel Genio civile meno scienza e più pratica.

Rammenta poi che la sorte degli aiutanti è stata raccomandata dall'onorevole Brioschi, che presiede ad una delle nostre migliori scuole d'applicazione.

MARCHIORI dà spiegazioni sull'a posizione degli straordinari, che sono stati spesso molto meglio pagati degli ordinari, i quali, hanno superato un concorso.

Sta bene curare la sorte degli straordinari ma non bisogna danneggiare intanto gli ordinari.

Giustifica poi l'operato della Commissione per il riordinamento del personale del Genio civile. (Bene!)

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, crede che gli onorevoli Agnini e Colajanni, se avessero assistito alla discussione di ieri, sarebbero rimasti convinti della benevolenza del Governo per le Società cooperative.

Accetta poi la raccomandazione dell'onorevole Cavalletto affinché nei futuri concorsi non siano ammessi che i migliori fra i laureati ingegneri.

Crede che sugli straordinari non siano poi fondamentalmente discordi gli oratori che ne hanno parlato; ad ogni modo crede opportuno presentare un disegno di legge per regolare la sorte degli straordinari, che siano muniti di laurea. (Bene!)

(Sono approvati i capitoli fino al 19).

(La seduta è sospesa a mezzogiorno e 25 minuti; e ripresa alle 2,20).

AGNINI parla sul capitolo 20: *Manutenzione di strade e ponti nazionali, per sgombrare di neve, ecc.* Deplora che si usino mezzi meccanici che danneggiano le strade, per lo sgombrare della neve; invece di impegnare i numerosi operai che appunto in quel periodo sono privi di lavoro.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara che non può prendere nessuno impegno di abbandonare ciò che è perfezionamento di mezzi meccanici.

Il lavoro manuale per sgombrare di neve è una eccezione a titolo di beneficenza.

AGNINI ritiene che le strade nazionali rimangano danneggiate dagli slittoni o spartineve.

(Si approvano i capitoli dal n. 20 al n. 23).

VOLLARO parla sul capitolo 24: *Miglioramento di strade e ponti nazionali.* Raccomanda la sollecita esecuzione del ponte sulla strada della traversa di Plati a Bagaladi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, terrà conto di questa raccomandazione.

TRIPEPI chiede che per questo ponte sia già stata assegnata una somma; e di ciò dà lode al ministro.

LEALI chiede che sia provveduto ai ripari nella strada Cassia.

DE LIETO raccomanda che si proceda ad una razionale classificazione delle strade.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, terrà conto di queste raccomandazioni.

DE LIETO e LEALI ringraziano.

(Si approvano i capitoli dal n. 24 al n. 28).

VOLLARO parla sul capitolo 29: *Opere idrauliche di seconda categoria.* Raccomanda vivamente quelle opere che ripetutamente si sono dimostrate necessarie nella provincia di Reggio e che egli più volte ha raccomandato.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, osserva che vi è allo studio un disegno di legge che provvede a tutta questa materia.

RUGGERI raccomanda che s'ano fatte in tempo opportuno le riparazioni delle opere idrauliche, e che si prendano le debite cautele nell'indire le aste, che troppo spesso producono liti, sempre di danno allo Stato.

CADOLINI nota che i danni deplorati non dipendono dal modo come sono compilati i capitoli e i preventivi, ma dalla maggiore o minore onestà dei concorrenti.

Crede però che qualche precauzione possa prendersi nel caso di ribassi eccessivi.

BRUNICARDI nota come in questa gravissima questione degli eccessivi ribassi quelli che ne soffrono più di tutti sono gli operai. (Benissimo). Insiste nella necessità di provvedere.

MEL deplora che non si facciano mai i processi a quelli che allontanano i concorrenti dalle aste, che sono conosciuti e che fanno della loro disonestà industria una vera speculazione. (Bravo!).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, nota come in questa materia tutto sia regolato dalla legge di contabilità.

Egli potrà studiare qualche speciale provvedimento; e nei limiti della legge ha escluso sempre dalle aste i concorrenti riconosciuti litigiosi. Terrà conto tuttavia delle osservazioni fatte.

RUGGERI ringrazia il ministro.

(Si approvano i capitoli dal n. 29 al 31).

VALLI parla sul capitolo 32: *Fitti e canoni.* Raccomanda che si provveda a riparare le gravi frane che si producono in provincia di Rovigo sull'argine sinistro del Po vicino ad Occhiobello.

SANI S. chiede che vengano eseguiti quei lavori di rialzo e rinforzo degli argini che sono di massima urgenza, specialmente nella provincia di Ferrara minacciata da tre fiumi; il Po, il Panaro ed il Reno.

Ritiene poi insufficiente lo stanziamento di lire 500,000 per il bonificamento di Burana, e raccomanda che sieno appaltati entro l'anno i lavori da Val Pagliano al Mare.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura gli onor. Valli e Severino Sani che vi sono su questo capitolo così copiosi residui da consentire l'esecuzione di tutte le opere necessarie; e che i lavori di Burana, sedate le vertenze che li sospesero, saranno proseguiti senza interruzione.

VALLI e SANI S. ringraziano.

(Approvati il capitolo 33).

GIOVAGNOLI richiama l'attenzione del ministro sulle pessime condizioni della valle dell'Aniene.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, riconosce fondata l'osservazione e dichiara che provvederà.

(Approvansi i capitoli dal 34 al 38).

PINCHIA invita il ministro a vigilare perchè le opere di difesa privata non danneggino il regime dei fiumi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, terrà conto dell'osservazione nel preparare il disegno di legge sulle opere idrauliche.

(Approvansi i capitoli dal 39 al 41).

GAMBA prende atto delle dichiarazioni fatte ieri dal ministro a proposito del canale a destra del Reno.

(Approvansi i capitoli 42 e 43).

ELIA, dopo aver ringraziato il ministro per aver ordinato che si riprendano gli studi per il completamento del bacino di carenaggio nel porto di Ancona, dimostra la necessità che si eseguiscano in quel

porto le opere di escavazione e manutenzione atte a renderlo accessibile ai vapori di grossa portata; osservando che il porto di Ancona è il secondo del Regno in fatto di produttività, perchè rende allo Stato quasi 23 milioni.

Raccomanda poi al ministro di provvedere efficacemente all'escavazione anche degli altri porti sull'Adriatico, e di far eseguire le banche in quello di Sinigaglia.

LUCIFERO chiede se la riduzione di fondo potrà ritardare le escavazioni ordinarie del porto di Cotrone.

MAZZELLA sostiene che il porto d'Ischia ha titolo per essere posto nella terza categoria, dimostrando l'importanza del porto stesso.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara all'onorevole Mazzella che farà esaminare la condizione giuridica del porto d'Ischia, ed agli altri oratori che sul capitolo della manutenzione dei porti ci sono due milioni di residui; sicchè nessun ritardo subiranno i lavori ordinari.

MAZZELLA ringrazia.

ZEPPA presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla proroga del privilegio agli istituti d'emissione.

(Approvansi i capitoli 44 e 45).

FIL-ASTOLFONE espone le tristi vicende dei lavori nel porto di Licata, pregando il ministro di provvedere.

MONTICELLI domanda se sarà provveduto ai lavori occorrenti nel porto di Brindisi.

DE LIETO chiede se il ministro intenda di togliere l'interrimento che si è verificato nel porto di Reggio, che non può dare adito alle navi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dopo aver notato che il capitolo 46 è uno dei pochi nei quali è stato aumentato lo stanziamento, assicura l'onorevole Fil-Astolfone che, appena sarà rimossa la lite relativa al porto di Licata, i lavori saranno ripresi; e gli altri oratori che l'escavazione seguirà il suo corso regolare.

(Approvansi i capitoli dal 46 al 54).

ZUCCONI richiama l'attenzione del ministro sui lavori di difesa del porto di Recanati, dappoichè una sentenza di tribunale ha imposto all'appaltatore di eseguire un lavoro che il Governo ha riconosciuto assolutamente inefficace ad assicurare la esistenza di quel porto.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assumerà informazioni e provvederà.

ZUCCONI aggiunge che è interesse del comune di Recanati, ma soprattutto dello Stato, che non si gettino danari in lavori inutili.

LUZI si unisce all'onorevole Zucconi, e raccomanda al ministro di sollecitare i lavori.

ZAINY osserva che l'appaltatore dei pennelli progettati per Porto Recanati, domandò e ottenne di modificare il sistema che l'oratore aveva suggerito: e da ciò derivarono i danni lamentati. Per evitarli in avvenire, converrà tornare all'antico sistema.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura che il Governo farà il suo dovere: ma occorre che si proceda d'accordo col Comune, per la parte di responsabilità che gli spetta.

(Si approvano i capitoli 55, 56 e 57).

TEGAS raccomanda al ministro di provvedere alla tettoia della stazione di Pinerolo.

NICCOLINI richiama l'attenzione del ministro sugli statuti delle Casse pensioni per il personale ferroviario, la cui provvisoria applicazione fu ripetutamente prorogata: con che si dispiace alle amministrazioni ferroviarie, si tiene inquieto tutto il personale, e si autorizzano sospetti d'ogni natura.

Perciò prega il ministro di provvedere.

TOALDI invita il ministro a considerare la misera condizione fatta ai guardiani delle linee, ai quali pure è affidata la sicurezza dei cittadini.

BRUNICARDI ricorda i decreti dell'onorevole Genala costitutivi dell'Ispettorato ferroviario, e per regolare la condizione del personale: e domanda all'onorevole Branca come intenda provvedere alle promozioni che, per condizioni dell'organico, non si poterono finora concedere.

ENGEL raccomanda al ministro la condizione degli emigranti ten-

poranei, e degli operai che viaggiano in comitiva, per ragioni di lavoro, e con riduzione.

Questa riduzione, dico, per effetto delle formalità burocratiche in molti casi si riduce a nulla: e quindi sarebbe necessario e facile ovviare a questo inconveniente.

Prega poi che a questi operai sia permesso profittare dei treni diretti che hanno le terze classi.

MEL raccomanda al ministro di provvedere a sistemare la stazione di Conegliano e quella di Spresiano.

VALLE domanda al ministro, quando si oprà ottenere il decreto per la costruzione della stazione di Giuncarico.

COLAJANNI invita il ministro a fare eseguire, come la legge prescrive, le necessarie riparazioni nelle ferrovie Sicule: dappoichè ora avviene che opere importantissime, come ad esempio quelle del tronco Villarosa-Leonforte, deperiscano per deficiente manutenzione.

PANTANO in previsione che sia attuato il nuovo servizio proposto per la Sicilia e il continente, prega il ministro di curare che, nelle forniture del nuovo materiale, si provvedano vagoni cisterne per trasporto dei vini.

RICCI raccomanda al ministro di meglio sistemare la stazione di Porto Civitanova ora insufficiente al bisogno dei viaggiatori.

GENALA dichiara di non essere egli stesso contento del modo come funziona l'Ispettorato ferroviario: e la ragione è da imputare al discredito che fin da principio i ministri gettarono sulla nuova istituzione il cui ordinamento non fu mai neanche compiuto, e i cui funzionari non possono compiere tutte le attribuzioni cui sarebbero adibiti.

Segnala poi all'attenzione del ministro varie ragioni del cattivo risultato ottenutosi da questo nuovo ufficio: è precipua fra queste il dualismo fatto sorgere in tutti i modi fra gli impiegati dell'Ispettorato e quelli del Ministero, e specie con le disparità nelle promozioni.

Ciò nondimeno qualche utile servizio si è pure avuto: e se ne avrebbero di maggiori, se ci si ponesse una maggiore cura. E in questo senso, prega il ministro di provvedere. (Approvazioni).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde agli onorevoli Mel, Tegas e Ricci che, per provvedere alle stazioni, bisogna attingere nelle Casse patrimoniali: ma che in ogni modo il Governo studierà il modo di fare i lavori dimostrati urgentissimi.

All'onorevole Colajanni dice che la Società Sicula ha i fondi occorrenti per provvedere ai bisogni che ha segnalati, e che studierà la questione.

Terrà poi conto della raccomandazione dell'onorevole Pantano.

All'onorevole Niccolini dice che la questione delle Casse pensioni risale al 1876, e che, d'accordo coi suoi colleghi interessati, provvederà a risolverla convenientemente.

Osserva all'onorevole Toaldi che il Governo non ha alcuna facoltà di far crescere lo stipendio dei cantonieri; non può fare altro, e la farà, che una semplice raccomandazione.

Riconosce degna del maggiore interesse la raccomandazione dell'onorevole Engel, e crede facile risolvere la questione di facilitare le formalità dei viaggi degli operai.

Meno facile è l'altra di far loro percorrere piuttosto una linea che un'altra, ma non mancherà di interessarsene.

All'onorevole Valle dice che per la stazione di Giuncarico le pratiche sono in corso: e appena siano esaurite, il suo desiderio sarà soddisfatto.

Quanto alla questione dell'Ispettorato, dico che ha sempre cercato di dargli autorità e forza perchè possa ben compiere l'ufficio a cui è chiamato: ma deve fare osservare che alcuni inconvenienti lamentati dipendono dal fatto che fu mutato l'ordinamento sul quale l'onorevole Genala lo aveva costituito.

Spiega per quali ragioni l'amministrazione dovè consentire l'unità di ruolo col personale del Genio civile, e applicare alcuni allievi di questo corpo all'Ispettorato: ma aggiunge che l'Ispettorato deve avere funzioni speciali.

Conviene poi che i circoli debbano essere fortemente organizzati: ma è disputabile molto se gli ispettori capi dei circoli medesimi non

debbano essere spesso avvicinati, per sottrarli alle dirette influenze delle Società.

Spera che le sue dichiarazioni varranno a dimostrare la sua intenzione di dare assetto definitivo all'ispettorato, ben precisandone le attribuzioni con un regolamento che è in corso di studio, e che spera di poter compiere in breve tempo.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore, conviene con l'onorevole Rava che gli impegni relativi all'allegato B superano di oltre 15.000.000 le somme approvate con l'allegato medesimo: ma osserva che l'art. 20 dei capitoli ammette che, dopo quattro anni, i lavori facenti carico all'allegato B, avrebbero potuto essere imputati alle Casse patrimoniali.

E perciò, trattandosi d'una questione grave d'interpretazione, prega l'onorevole Rava di differire le sue osservazioni.

Esprime poi la situazione, che dice sconsigliata, delle medesime Casse patrimoniali, dicendo che da questa situazione dipendono gli inconvenienti deplorati nell'esercizio delle strade ferrate: e confida che il ministro presenterà un disegno di legge per sistemarle in modo definitivo.

Quanto alle Casse pensioni e di mutuo soccorso, dice che si verifica un deficit di trentaquattro milioni; ma che la situazione non presenta alcuna inquietudine pel funzionamento regolare di questi istituti, visto che le entrate superano notevolmente le spese. Nondimeno è di avviso che sia opportuno un qualche provvedimento. (Bene! Bravo!).

TOALDI insiste nelle sue osservazioni, notando che lo stipendio; dei cantonieri è impossibile, mentre loro è affidata la sicurezza dei cittadini.

ENGEL ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni.

RICCI crede che i lavori per la stazione di Porto Cervo debbano andare a carico del servizio delle costruzioni, visto che da stazione di transito fu tramutata in stazione testa di linea.

GENALA ringrazia il ministro delle sue promesse e lo prega di convincersi di questo, che per l'ispettorato ferroviario occorre un ruolo speciale, sia amministrativo che tecnico, se si vuole che funzioni bene.

Quanto alle Casse patrimoniali e ai maggiori impegni dell'allegato B intende di fare molte riserve a quanto ha detto l'onorevole relatore, poiché è una questione che deve essere diffusamente trattata; solamente può dire che a carico delle Casse patrimoniali furono imputate spese che avevano tutt'altra natura.

MARCHIORI difende l'operaio della Commissione Reale che dovrà occuparsi dell'organizzazione del Genio civile e dell'ispettorato ferroviario, e dice che conviene distinguere le costruzioni dall'esercizio dei lavori, poiché questo ha attribuzioni tecniche assolutamente speciali, e conviene perciò che vi sia adetto un personale apposito, al sicuro da ogni mutamento, e che governerà molto anche nella vigilanza necessaria perchè sia eseguita la legge delle Convenzioni.

Non credo che la condizione delle Casse patrimoniali dipenda tutta dalla legge del dicembre 1888, non essendo facile definire sempre quali spese debbano essere poste a carico dell'esercizio.

RAVA ringrazia l'onorevole Ferraris per le spiegazioni, che ha dato ieri sull'allegato B e sulle Casse degli aumenti patrimoniali.

Crede opportuno che si estenda il sindacato parlamentare in maniera che d'ora in poi queste Casse possano essere controllate.

Presentazione di un disegno di legge.

NOCITO presenta la relazione sul disegno di legge: Ricupero delle spese di giustizia in materia penale.

PRESIDENTE dà atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Si continua la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

BRANCA ministro dei lavori pubblici, risponde alle interrogazioni dell'onorevole Ricci e dice all'onorevole Rava che ormai non vi può essere più dissenso sulla convenienza di estendere il sindacato parlamentare alle Casse degli aumenti patrimoniali.

Dichiara poi che intende ristabilire l'armonia fra l'ispettorato ferroviario ed il Genio civile.

(Sono approvati i capitoli fino al 70).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara, a proposito dell'articolo 21 e dei seguenti, che su tutte le strade di serie i fondi sono stati stabiliti per legge speciale.

CASINI deplora di non essere stato presente quando si discussero le leggi che hanno cotanto danneggiato i lavori stradali della Calabria. Alcune economie sono inopportune perchè ledono gli interessi d'interesse Provinciale.

Deplora poi la lentezza con cui procede la costruzione delle strade calabresi, ciò che dipende dal fatto che si mandano in Calabria gli ingegneri del Genio civile che fanno le loro prime armi.

Termina presentando quest'ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo che il compimento delle strade dipendenti da leggi molto antiche e da lungo tempo in costruzione sia amministrativamente e moralmente urgente, invita il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti e passa all'ordine del giorno.

« Casini, Artom, Mirabelli, De Lieto, Pansini, Mellusì, Semmola, Diligentì, Miceli, San Donato, Imbrani-Poerio, Tripepi, Za'ny, Colajanni, Pignatelli, Lucifero, Lazzaro. »

MIRABELLI deplora che siasi tolte delle somme importantissime destinate alle costruzioni di strade calabresi approvate fin dal 1869. La stessa falcidia si è estesa alle strade approvate nel 1874 e nel 1881.

Si meraviglia poi come l'on. Visocchi e l'onorevole ministro Branca abbiano, quando si discusse l'ultima legge di variazione, potuto asserire che non si sarebbero diminuiti i fondi destinati alla rete stradale della provincia di Cosenza, mentre di fatto furono molto diminuiti.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ripete la dichiarazione che ha fatto il primo giugno all'on. Artom; cioè che i lavori delle strade della Sila saranno condotti colla massima celerità.

Dice che sono larghe le dotazioni stabilite per le strade della provincia di Cosenza, e che non potrebbe accettare alcun ordine del giorno che non sia ispirato ai concetti, che ora ha espresso.

CASINI dice che il suo ordine del giorno tende solo a non far ripetere le trascuranze, che per ventidue anni hanno ritardato la costruzione delle strade calabresi. Dopo ciò mantiene il suo ordine del giorno.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Casini accetta il suo ordine del giorno.

MICELI deplora il taglio grandissimo che si è fatto nella spesa per la costruzione delle strade calabresi.

Esorta il ministro a tener conto dei bisogni grandissimi della Calabria.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accettando l'ordine del giorno dell'onorevole Casini ha dimostrato di tenere a cuore gli interessi della Calabria.

PRESIDENTE mette ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Casini.

(È approvato).

PRESIDENTE dice che questa discussione continuerà domani al tocco.

Comunicazione di domande d'interrogazione ed interpellanze.

PRESIDENTE comunica alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa i suoi intendimenti per la presentazione di una legge che modifichi e migliori la procedura delle elezioni politiche.

« Pinchia ».

« Desidero interrogare il ministro dell'interno sulle condizioni dell'isola di Caprera, sacra al più alto sentimento della patria, e sugli intendimenti per la conservazione della dimora del sepolcro o dei ricordi immortali di Giuseppe Garibaldi, onde l'isola fu dichiarata monumento nazionale.

« Elia ».

Dice che saranno poste all'ordine del giorno. Comunica poi le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro dell'interno circa una violazione di domicilio avvenuta in Trofarello in danno del cittadino Alessandro Pistono.

« Matteo Renato Imbriani-Poerio ».

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro della guerra, circa i fatti poco corretti avvenuti al Circolo delle armi in Livorno in seguito a questioni di giuoco.

« Matteo Renato Imbriani-Poerio ».

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro dell'interno circa le condizioni del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi e specialmente circa il danaro ricavato da un prestito che grava la finanza del Comune.

« Matteo Renato Imbriani-Poerio ».

Prega l'onorevole ministro dei lavori pubblici di darne notizia agli onorevoli ministri degli interni e della guerra.

La seduta termina alle 7,15.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 24 giugno 1894

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia al tocco e 15 minuti.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE comunica le conclusioni della Giunta che riconosce non contestabile l'elezione dell'onor. Luigi Dini per 2° collegio di Salerno. Lo dichiara quindi eletto, salvo casi d'incompatibilità.

Annunzia quindi che la Giunta, facendo quello che non fu compiuto dall'Assemblea dei presidenti nelle elezioni del primo collegio di Siracusa, proclama eletti gli onor. Maurigi, Omodei e Reali, riservandosi l'esame in merito di queste elezioni, già dichiarate contestate dalla Giunta medesima.

Seguito della discussione del bilancio dei lavori pubblici per 1891-1892.

PRESIDENTE. Continua la discussione dei capitoli.

(Si approvano i capitoli dal n. 72, al n. 81).

CASINI raccomanda la costruzione della strada per Longobucco a Rossano, per modo si possa profittare, per rimanente lavoro, de mesi d'estate.

LUCIFERO raccomanda il complemento della strada da Soveria Mannelli a Santa Severina.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, terrà conto di queste raccomandazioni.

(Si approvano i capitoli dal n. 82 al 93).

CASINI raccomanda che sia sollecitamente collaudata la strada da Mormanno per Papasidero a Scalea.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, con riserva delle vertenze pendenti, terrà conto della raccomandazione.

(Si approvano i capitoli 94 e 95).

CASINI raccomanda i lavori sulla strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.

Chiede che si dia preferenza ai lavori della parte più importante verso Oriolo.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, farà il possibile, nei limiti del bilancio, per soddisfare questo desiderio.

(Si approvano i capitoli dal n. 96 al n. 108).

FLORENA parla sul capitolo 109, iscritto *per memoria*, relativo alla strada da Sant'Agata-San Fratello-Cesarò all'incontro della nazionale Termini-Taormina.

Questa strada passata allo Stato dalla provincia di Messina è stata completamente negletta.

Raccomanda che si provveda sollecitamente per questa e per l'altra strada Sant'Agata-Miltello, che con rammarico vede così trascurata.

Confida che il ministro vorrà prendere in considerazione queste osservazioni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, prenderà in viva considerazione questi reclami; nota per altro che per sviluppo di lavori ferroviari in questo momento la provincia di Messina è specialmente favorita.

FLORENA rileva che anche i lavori ferroviari sono stati appaltati in ritardo.

Il fatto è che la provincia di Messina è quella che più di ogni altra difetta di strade rotabili.

Insiste poi che sieno reintegrati i fondi che per via di storni furono tolti alle strade delle quali ha parlato.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, nota che è molto più quello che si è aggiunto alle strade della provincia di Messina, che quello che si è tolto.

(Si approvano i capitoli dal n. 109 al n. 116).

BASINI parla sul capitolo 117: *Ponte sul cascale disalveato. Strada nazionale n. 62 delle Calabrie.*

Quel ponte fu disalveato 22 anni fa, e furono fatti successivamente studi e progetti che si prolungano perchè alcuni vorrebbero il lavoro fa un modo, altri in un altro.

La necessità del Ponte è evidente; quindi occorre venire ad una risoluzione definitiva perchè sia sollecitamente ricostruito.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ammette il conto negli interessi dei proprietari riveraschi.

Intanto però s'impegna di venire ad una sollecita risoluzione.

(Si approvano i capitoli dal n. 117 al n. 120).

TROMPEO parla sul capitolo 121, iscritto *pro memoria* e relativo a rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo o Grande San Bernardo.

Chiede come il ministro intenda di provvedere specialmente per quest'ultimo punto.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde che non vi era urgenza per questa strada.

Se questa urgenza si manifestasse provvederebbe con altri fondi.

(Si approvano i capitoli dal n. 121 al 127).

COLAJANNI parla sul capitolo 128: *Ponte sull'Imera lungo la strada da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino e Delta.*

Questo capitolo è pure iscritto *per memoria* e l'onorevole domanda come il ministro intenda provvedere.

La stessa domanda fa per l'altra strada Barca dei Monaci-Aidonc-Raddusa, per la quale però crede che vi sia un fondo.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, riconosce la importanza di questa ultima strada e si assicura gli onorevoli Colajanni, Testasecca e Minolfi che provvederà con le causali. Provvederà anche per il ponte sull'Imera.

MINOLFI raccomanda in special modo la strada Barca dei Monaci.

(Si approvano i capitoli dal n. 128 al n. 153).

LOVITO parla sul capitolo 154: *Prolungamento della strada Montemurro-Brienza alla stazione di Romagnano.* Chiede quando il congiungimento sarà per essere compiuto.

Circa la strada da Politerno alla nazionale del Sinni compresa nel capitolo 55, chiede come e quando sarà compiuto il primo tronco che la renderebbe veramente utile e completa.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, osserva che la prima strada raccomandata dall'onorevole Lovito ha perduto la sua importanza dopo la costruzione della Eboli-Reggio interna; ma se la Provincia ne solleciterà la costruzione si provvederà.

Convieni poi che sia insufficiente l'assegnamento per la strada da Moliterno alla nazionale del Sinni e promette che quando seguirà il reintegro, farà in modo che il primo tronco di essa sia compiuto.

LOVITO non crede che una Provincia possa ritardare l'esecuzione di una legge: nè che si debba a pettore il reintegro per completare l'assegnamento alla strada di Moliterno.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura che la legge di reintegro verrà presentata presto; ma che, anche prima di essa, si potrà provvedere con le causali.

LOVITO ringrazia.

(Approvansi i capitoli dal 155 al 160).

GUGLIELMINI raccomanda al ministro di compire il tronco intermedio della strada litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio, della quale dimostra la importanza.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, osserva che lo stanziamento, di L. 188,000 è assai superiore al bisogno dell'esercizio; ma che mancano ancora il progetto per 22,000 lire di lavori.

GUGLIELMINI risponde che gli studi sono completi e non manca che di appaltare un breve tronco.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ripete che per il tronco non ancora appaltato manca il progetto esecutivo, e conferma che il fondo è sufficiente.

(Approvansi i capitoli 161 e 162).

DE LIETO raccomanda il completamento degli studi per il terzo tronco della strada da Platì a Bagaladi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, terrà conto della raccomandazione.

TRIOPI raccomanda di affrettare gli appalti per il ponte da costruirsi sulla strada stessa.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, farà il possibile per affrettarli (Approvansi il capitolo 163).

COSTANTINI ritiene insufficiente la somma inserita, anche tenuto conto del residuo, per completare la strada nazionale da Giulianova a Sparanise la cui costruzione si trasvolge da moltissimi anni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, considera bastevoli le somme ed assicura che solleciterà i lavori.

COSTANTINI ringrazia

(Approvansi i capitoli dal 164 al 170).

RIZZO chiede se la riduzione introdotta sul capitolo 171: *Sussidi ai Comuni per le costruzioni di strade comunali obbligatorie*, possa scemare i sussidi stradali dovuti ai comuni di Fara di Saligo e Sernaglia in provincia di Treviso.

DILIGENTI deplora che il Ministero lasci il Parlamento in assoluta ignoranza per quanto concerne l'esecuzione delle leggi relative alla costruzione delle strade comunali obbligatorie; e ritiene che la riduzione di due milioni e mezzo introdotta in questo capitolo sia e cessiva in considerazione dello stato della viabilità ordinaria nel nostro paese e degli impegni contratti dal Governo.

LUCIFERO, come componente della Commissione che ha esaminato il disegno di legge relativo ai sussidi per le strade comunali, dà schiarimenti sulla quantità dei sussidi erogati e richiesti dai Comuni.

NICCOLINI fa notare le dolorose conseguenze che deriverebbero dalla sospensione delle costruzioni stradali, le quali danno lavoro a tanta parte delle classi rurali specialmente nella stagione invernale.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, assicura che non c'è nessun ritardo nel pagamento dei sussidi e che i Comuni indicati dall'onorevole Rizzo saranno pagati nel mese prossimo.

Ci sono impegni per 15 milioni, ma questi non si debbono pagare che di mano in mano che le opere sieno compiute e collaudate, e l'esperienza insegna che quest'anno il milione e mezzo assegnato potrà bastare; perchè la costruzione è rallentata, specialmente a cagione della prestazione d'opera forzata.

La legge del 1868 pertanto, ben lungi dall'essere una provvidenza per le classi lavoratrici, le quali devono lavorare senza corrispettivo è una delle cause che le spinge ad emigrare.

Aggiunge che è inutile costruire le strade se non si pensa a conservarle; perciò egli ha presentato il disegno di legge al quale a taluso l'onorevole Lucifero.

DILIGENTI censura il Governo d'aver sospeso la esecuzione delle strade nei Comuni rurali che ancora ne abbisognano, e sostiene che non è esatta l'affermazione del ministro, che non vi sia ritardo nei pagamenti, e che i Comuni dovranno attendere i sussidi negli anni prossimi a cagione della economia improvvidamente introdotta in questo capitolo.

ARTOM domanda schiarimenti sulla sconcordanza che vi è tra la somma inserita nel capitolo 771 e la riduzione espressa nella tabella B.

COSTANTINI si compiace che il ministro abbia ripreso in esame tutte le grave problema delle strade obbligatorie, e si riserva di esporre i suoi concetti in proposito quando si discuterà la legge accennata dall'onorevole Lucifero.

LUCIFERO parla per fatto personale.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore, spiega i motivi delle proposte riduzioni, e ricorda le promesse del ministro dei lavori pubblici di provvedere al reintegro nel bilancio del 1892-93, riconoscendo che lo stato attuale non può non essere transitorio per ragioni finanziarie, e che si dovrà tornare allo stato normale.

Non crede di poter manifestare alcuna opinione intorno al disegno di legge, in esame presso gli Uffici, relativo alle strade comunali obbligatorie: ma soltanto si compiace di prendere atto avere il ministro dichiarato che non si ritarderanno i pagamenti ai Comuni i di cui crediti risultassero liquidi.

PRESIDENTE osserva che, quando s'ano approvati gli stanziamenti di quel capitolo a cui si riferiva la tabella B, questa rimane inutilizzata.

(Si approvano il capitolo 171 e gli altri fino al 177).

DILIGENTI al capitolo 178 lamenta la riduzione proposta nei lavori di bonifiche: e ricorda gli impegni presi dal Governo per regolare le acque della Val di Chiana, e per l'esecuzione di un progetto formulato dal comune di Castiglione-Fiorentino: progetto, però, che non fu mai cominciato, con grave danno dei territori interessati.

ARMIROTTI svolge il seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli: Maffi, Agnini, Diligenti, Imbriani-Poerio, Pansini, Mirabelli, Engel, Caldesi, Mellusi, Ferri E., Basetti, Pantano, Sani Severino, Tassi, Santini, Colajanni, Casini.

« La Camera invita il ministro dei lavori pubblici a presentare col venturo bilancio un rapporto sul modo con cui gli appaltatori dei lavori dello Stato e le Società cooperative adempiono ai loro impegni e all'osservanza dei patti contrattuali colle pubbliche amministrazioni ».

Lamenta che il relatore non abbia più efficacemente difeso l'opera delle cooperative, e che non tutte le autorità dello Stato abbiano favorito come dovevano l'iniziativa benevola del Parlamento a favore delle cooperative medesime: fra le altre cose, dice che a molto di queste Società fu ritardato il pagamento di lavori già collaudati.

Spera che il ministro vorrà accettare l'ordine del giorno.

PASSERINI prega vivamente il ministro di prendere in considerazione le osservazioni dell'onorevole Diligenti alle quali completamento si associa.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ripete ancora una volta che le riduzioni portate agli stanziamenti non si riferiscono alla difesa delle acque.

Dice poi agli onorevoli Diligenti e Passerini che il progetto per i rivi Castiglionesi si trova in esame presso l'ufficio del Genio civile di Arezzo: e dichiara intanto che accetta le loro raccomandazioni, facendo però riserve sull'obbligo del Governo.

DILIGENTI osserva che l'obbligo del Governo di provvedere a questi lavori, è solennemente consacrato nella legge del 23 luglio 1881, e fu sempre riconosciuto da tutti i ministri dei lavori pubblici. Confida perciò nell'equità dell'onorevole ministro.

PASSERINI si unisce a queste raccomandazioni, e prega il ministro di far risolvere la questione dei rivi Castiglionesi dalla Commissione che si occupa delle opere di difesa fluviali.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, promette che nei limiti del possibile, terrà conto delle raccomandazioni degli onorevoli Diligenti e Passerini.

Accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Armirotti, limitando però l'impegno del Governo a presentare una relazione per quei lavori che si fanno in concorrenza fra appaltatori privati e Società cooperative.

ARMIROTTI ringrazia il ministro.

FERRARIS MAGGIORINO, relatore, risponde all'onorevole Armirotti che, amico delle cooperative, non ha inteso, nella sua relazione, di disconoscere il buon risultato che, in genere, hanno dato: e perciò

si associa all'ordine del giorno dell'onorevole Armirotti ed altri deputati.

CAVALLETTO fa uguale dichiarazione, perchè le cooperative fanno il vantaggio dei lavoratori e del Governo.

AGNINI si compiace della unanimità di intenzioni per aiutare lo sviluppo delle cooperative e spera che il ministro vorrà tenerne calcolo.

(La Camera approva l'ordine del giorno dell'onorevole Armirotti e il capitolo 178).

DI SAN DONATO domanda al ministro di provvedere a disciplinare i corsi d'acqua del mezzogiorno, e che cosa abbia fatto la Commissione che fu appositamente nominata.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde che le Commissioni cui allude l'onorevole Di San Donato sono tre: che quella più specialmente incaricata dei corsi d'acqua non disciplinati, ha già presentato i suoi studi e le sue proposte: e che l'Amministrazione si riserva di studiare e presentare un disegno di legge.

Ma ripete ancora una volta che a lavori idraulici di vera urgenza, il Governo non mancherà di provvedere.

DI SAN DONATO prende atto delle parole dell'onorevole ministro.

(Si approvano il capitolo 178 e gli altri fino al 184).

ODDONE L. al capitolo 185 raccomanda al ministro la domanda di sussidio avanzata dalla città di Casale per provvedere ad opere idrauliche rese necessarie dalla piena del 1889.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dice che circa le classificazioni nella seconda categoria vi sono criteri determinati per legge; quando questi siano di quelle opere, non avrà difficoltà di fare il passaggio.

ODDONE insiste nella necessità di un sollecito provvedimento.

(È approvato il capitolo 185).

BRUNETTI parla sul soggetto delle bonifiche. Nota come in complesso queste abbiano uno stanziamento di quasi tre milioni, ma vi trova quasi dimenticate quelle della penisola otrantina.

Si duole di non vedere assegnata alcuna somma per le bonifiche stabilite per le leggi del 1882 e del 1886, e di non aver trovato notata questa mancanza di esecuzione di leggi nella relazione. La legge del 1882 però presentava certi inconvenienti, che la legge del 1886 peggiorò; e le provincie e i comuni poco s'interessarono di mettere a profitto la parte buona.

Queste spese però che rivestono carattere non locale ma nazionale, dovrebbero essere dichiarate obbligatorie modificando così la legge del 1886.

Confida che il ministro vorrà prendere a cuore questa grave questione, e la condizione nella quale, relativamente ad essa, si trovano le Puglie.

VISCHI associandosi in massima alle considerazioni dell'onorevole Brunetti, non consente nella critica fatta da lui sulla legge del 1886. Rileva la grande importanza delle bonifiche e confida che il ministro vorrà provvedere adeguatamente; ma non spera che si possa ottenere per via dei residui che, per la loro stessa natura, ritiene assegnati ad altre opere.

Ora la regione delle Puglie, sventuratamente, è una delle più infestate dall'a malaria; ma non ostante la legge del 1882 non sono stati neppur preparati gli studi, nonchè i progetti per un bonificamento troppo necessario.

Intanto lo stanziamento per la bonificazione dell'Agro brindisino è stato ridotto da lire 30,000 a 500.

Ora è necessario che, se non per lavori, almeno per la loro effettiva preparazione qualche cosa si faccia. E ciò raccomanda vivamente al ministro.

MONTAGNA deplorea il trattamento che, quanto alle bonifiche, si fa per la provincia di Caserta, riducendosi lo stanziamento di circa mezzo milione.

Con lo stanziamento così ridotto, il ministro non potrà corrispondere neppure ai pagamenti in dipendenza degli impegni assunti per contratto, che ammontano a lire 541,900.

Ciò, senza contare altri lavori in corso, e di fronte ad uno stanziamento, quale è iscritto in questo bilancio di lire 140,000, come potrà provvedere il ministro?

Certe riduzioni non hanno per effetto che danni gravissimi e liti, come lo ha dimostrato in questa materia, l'esperienza del passato.

Nè, con questa enorme riduzione, vi fu soltanto un danno ai lavori stessi, ma si rendono sempre peggiori le infelici condizioni di quei poveri operai che, nella esecuzione regolare di quelle bonifiche, trovavano un modo di non sufficiente, ma almeno tollerabile sostentamento.

DI SAN DONATO richiama l'attenzione del ministro sulle bonifiche napoletane, sulle quali pendono gravi questioni.

L'eratore accenna al cominciamento, allo svolgersi di quelle bonifiche, ai provvedimenti successivamente presi per provvedervi, ed alle tasse locali imposte in proposito, che, ora, dovrebbero essere tolte e prega il ministro di tener conto dei voti emessi, in proposito, dal Consiglio provinciale di Napoli.

VOLLARO-DE LIETO rileva la necessità di provvedere efficacemente anche alle bonifiche della Capitanata, le quali, per effetto della legge del 1842, furono dichiarate di prima categoria.

Nè si appaga completamente della promessa che si possa riparare alla deficienza di stanziamenti, per via dei residui.

In attesa che qualche stanziamento speciale sia stabilito, confida che, almeno, il ministro vorrà provvedere al bonificamento dei laghi.

MICELI si duole che non sia neppure menzionata in bilancio la bonifica del Crati.

I lavori per quel bacino erano a buon punto; ma, per una lite insorta, questi lavori sono stati interrotti; ma questo non avrebbe dovuto essere ragione per radiare lo stanziamento.

CADOLINI, presidente della Commissione generale del bilancio, nota che, in bilancio, non v'ha uno stanziamento speciale per il Crati, ma per queste bonifiche sarà provveduto coi residui.

MIRABELLI si associa alle lagnanze espresse dall'onorevole Miceli, rilevando la entità delle somme già stanziata in bilancio, per migliorare le condizioni del bacino del Crati, e la interruzione portata ai lavori; e il capitolo, poi, che finora figurava per memoria in bilancio è anche sparito.

Confida che il ministro vorrà venire ad un efficace determinazione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, osserva che la bonificazione della Capitanata e della provincia di Lecce procedono per quanto è possibile e se non vi sono maggiori stanziamenti è perchè non vi sono i progetti preventivi; ma saranno presto presentati.

Quanto alle bonifiche sipontine esse sono fra le più fortunate perchè coi fondi già stanziati si potrà ad esse provvedere. Anche al lago di Lesina si sta provvedendo.

Quanto alle bonifiche del Crati fu mandata sui luoghi una Commissione d'ispettori, che trovò sbagliato l'indirizzo tecnico delle bonifiche stesse, si sta ora studiando un indirizzo migliore.

Riconosce che in genere per la provincia di Cosenza le bonifiche idrauliche rappresentano opere di prima necessità.

Più crudele è stato il taglio fatto sulle bonifiche di Terra di Lavoro, tanto che vedrà se potrà riscattare qualche fondo da capitoli non consacrati ad opere idrauliche per impiegarlo in queste bonifiche.

MIRABELLI prende atto delle dichiarazioni del ministro, però osserva che per quel che riguarda le bonifiche del Crati i nuovi progetti sono stati presentati.

CASINI. Il ministro ha riconosciuto che le bonifiche della valle del Crati furono sbagliate, con ciò ha implicitamente confessato l'insufficienza del Genio civile di Cosenza.

Crede che la questione delle bonifiche abbia un'importanza sociologica grandissima, si tratta di bonificare un terreno dove il forte popolo calabrese deperisce moralmente e fisicamente.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, deve ancora difendere l'ufficio del Genio civile di Cosenza contro gli attacchi dell'on. Casini.

L'on. Casini non può pretendere certo che gli ingegneri nei loro studi siano sempre infallibili.

VISCHI fa rilevare come in quest'anno non si possa far calcolo sui residui per la bonifica delle paludi brindisine e di quelle delle Sallinelle presso Taranto.

Sa che fu mandato un ispettore nella provincia di Lecce ma la visita di quest'ispettore non basta ad indennizzare la provincia di Lecce dei lavori, che non si fanno.

CASINI insiste nel dimostrare l'errore commesso dal Genio civile di Cosenza.

VOLLARO DE LIETO ringrazia il ministro per le sue dichiarazioni.

VOLLARO raccomanda le bonifiche dei bacini dell'Alloro e del Precariti, che da sei anni furono stabilite per legge ed ancora non furono terminate.

FERRARIS MAGGIORINO dice che vi sono tre categorie di bonifiche.

La prima categoria è quella delle bonifiche stabilite per antichi editti, sui fondi delle quali si fece un taglio valendosi dei numerosi residui.

La seconda categoria comprende quelle bonifiche votate con la legge del 1881 ed anche in questa parte la Commissione del bilancio si è assicurata che i fondi stabiliti basteranno a manciare avanti i lavori.

La terza categoria comprende le bonifiche stabilite con le leggi del 1882 e del 1885; queste leggi non stabilivano che delle bonifiche in genere o furono solo concretate dai decreti del 1887.

Fa poi osservare che gli stanziamenti sembrano piccoli, perchè accennano soltanto gli interessi dei capitali consacrati alle bonifiche stesse.

MONTAGNA prende atto delle dichiarazioni del ministro.

BRUNETTI crede che tutte le spese nella provincia di Lecce sian concentrate nel porto di Brindisi, per tutto il resto della Provincia le spese di bonifica sono state insignificanti.

Crede che nella provincia di Lecce gli ingegneri del Genio civile siano valenti ma insufficienti al bisogno.

LUPORINI raccomanda i lavori per il lago di Bientina; crede che lo stanziamento di 6,000 lire stabilito per questa bonifica sia assolutamente insufficiente.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dice all'onorevole Vollaro che manderà un ingegnere a studiare i torrenti della provincia di Reggio.

Assicura l'onorevole Luporini che è pronto un fondo di 25,000 lire per le bonifiche del lago di Bientina.

(Sono approvati i capitoli fino al 198).

MAURY parla sul capitolo 199 raccomandando le bonifiche del lago Salpi.

Questo lago Salpi è proprietà dello Stato ed è una palude pestifera fra territori coltivissimi e molto ricchi di produzioni.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, fa osservare che i fondi destinati per la bonifica del lago Salpi furono aumentati, non diminuiti.

MAURY domanda se il ministro sia intenzionato di presentare un disegno di legge per assicurare le bonifiche determinate da antichi editti.

(Sono approvati i capitoli fino al 204).

PRESIDENTE dice che il seguito di questa discussione si farà domani nella seduta pomeridiana. Nella seduta antimeridiana si procederà allo svolgimento delle interpellanze.

Comunicazione di domande d'interrogazione e d'interpellanza.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda d'interrogazione:

« Chiedo d'interrogare il ministro dell'Interno sulle sorti dell'istituto d'igiene annesso al suo Ministero; se intenda ridurlo nelle proporzioni della pubblica igiene, togliendogli soprattutto il carattere di scuola; non sanata da nessuna legge e non pertanto superiore alle scuole universitarie della stessa natura.

« Casini ».

Dice che sarà posta all'ordine del giorno.

Comunica poi la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare il ministro dell'Interno, se, per tutelare l'avvenire, gli interessi materiali e morali e la dignità dei medici condotti, intenda modificare l'articolo 16 della legge sulla tutela dell'igiene e sulla sanità pubblica.

« Casini ».

Prega l'onorevole ministro dei lavori pubblici di comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega dell'Interno.

La seduta termina alle 7,15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 21. — Il direttore della Zecca, in un'intervista che ebbe con un giornalista, disse che, nella scorsa settimana, fece grandi comperie di argento in previsione di un probabile rialzo.

IQUIQUE, 21. — Le truppe di Balmaceda, ribellatesi a Coquimbo, uccisero quattro loro ufficiali.

Ottocento uomini marciarono verso Caldera per unirsi agli insorti.

La nave *Esmeralda*, degli insorti, disrusse lo scalo e la ferrovia per il caricamento del guano, nell'iso'a di Lobos.

FUFKIRCHEN, 21. — L'imperatore Francesco Giuseppe giunse qui stamane, accolto con entusiasmo e con replicate ovazioni al suo ingresso in città. Il capo del comitato ed il borgomastro pronunziarono discorsi, a cui l'imperatore rispose ringraziando per la cordialità dell'accoglienza fattagli.

L'imperatore ricevette le autorità nel palazzo del vescovo.

PERUGIA, 21. — Oggi alle 5 p.m. nella Sala del Rioni, ebbe luogo la solenne commemorazione del compianto senatore Stefano Jacini, promossa da un comitato composto dal marchese Raffaele Antinori, marchese Giacomo Antinori, conte Bartolo Alfani, conte Vincenzo Ansidei, prof. Torquato Cuturi, prof. Gerolamo Donati, prof. Vincenzo Miceli, conte Emanuele Ranieri e cav. Roberto Stuart.

La sala era affollata.

Assistevano le autorità politiche, civili e militari, senatori, deputati, numerosi studenti ed un pubblico elettissimo.

Il prefetto Bianchi rappresentava il Governo.

Vennero letti numerosi lettere e telegrammi di adesione, fra cui quelli del presidente del Consiglio, onorevole marchese Di Rudini, degli onorevoli senatori Carlo Cadorna, Duchoqué, Vigliani, Potenziari, Negri, Linati, Artom, Alfieri, Vittoleschi, ed Alessandro Rossi, e del sindaco di Milano.

Fu letta pure una lettera di Gladstone a Roberto Stuart, in cui dice:

« Rimpiango profondamente la morte del conte Jacini, i cui consigli avrebbero potuto essere della più grande utilità al paese negli anni avvenire. »

L'on. deputato Prinetti e i signori Brenna e Gabrielli rappresentavano l'Associazione dei conservatori nazionali di Roma. Fra gli intervenuti si notano l'on. deputato Ambrosoli, l'on. senatore Micheli e l'on. deputato Fani.

Il marchese Antinori presenta il prof. Oscar Scalvanti che pronunzia un discorso ripetutamente interrotto da applausi.

L'oratore, tratteggiando la figura del Jacini, come economista ed uomo politico, esamina lungamente l'opera politica ai lui. Si ferma in modo particolare sulle proposte riforme economiche ed amministrative.

Esamina il suo pensiero sulla politica estera, basandosi su lettere inedite ed importanti di Jacini, scritte alla vigilia della sua morte.

Conclude con le idee del Jacini in ordine al sentimento religioso come grande elemento conservatore negli Stati che proclamano la libertà di coscienza, avvertendo che il partito conservatore ha ben altre ragioni di essere del clericale, con cui ad arte si vorrebbe confondere.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 20 giugno 1891

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore		PREZZI				Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
		nom.	vera.	IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE			
						Fine corrente	Fine prossimo		
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—	—	—	94,62 1/2	—	—	
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 91	—	—	94,57 1/2	94,00	94 1/2 1/4	—	—	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	—	—	—	—	59	—	
Obbl. R. Blount 5 0/0		—	—	—	—	—	98 50	—	
Obbl. Rothschild	1 giugno 91	—	—	—	—	—	97 25	—	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500	—	—	—	475	—	
4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 91	500	500	—	—	—	410	—	
4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.		500	500	—	—	—	410	—	
Cred. Fond. Ba. cc. S. Spirito		500	500	—	—	—	463 50	—	
Ba. ca Nazionale 4 0/0		500	500	—	—	—	480	—	
Banco di Sicilia		500	500	—	—	—	490 50	—	
Banco di Napoli		500	500	—	—	—	—	—	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500	—	—	—	691	—	
Mediterraneo stampigliate	1 genn. 91	500	500	—	—	—	583	—	
certif. provv.		500	500	—	—	—	—	—	
Sardeg. (Preferenza)		250	250	—	—	—	—	—	
Palermo, Mar. Trap. ta e 2a E.	1 aprile 91	500	500	—	—	—	—	—	
della Sicilia	1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	—	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 91	1000	750	—	—	—	1435	—	
Romana		1000	1000	1030	—	—	—	—	
Generale		500	350	—	—	—	—	—	
di Roma		500	250	—	—	—	—	—	
Tiberina	1 genn. 89	300	200	—	—	—	—	—	
Industriale e Commerciale	1 aprile 91	500	500	—	—	—	—	—	
Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 91	500	400	—	—	—	—	—	
di Credito Meridionale	1 genn. 89	500	500	—	—	—	—	—	
Romana per l'illum. a Gaz. sta.	1 aprile 91	500	500	—	—	—	—	—	
Acqua Marcia	1 genn. 91	500	500	—	—	—	—	—	
Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	—	
Immobiliare	1 genn. 91	500	500	—	—	—	—	—	
dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250	—	—	—	—	—	
Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100	—	—	—	—	—	
Generali per l'illuminazione	1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	—	
Anonima Tramway Omnibus		125	125	—	—	—	—	—	
Fondaria Italiana	1 genn. 89	150	150	—	—	—	—	—	
della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250	—	—	—	—	—	
dei Materiali Laterizi		250	250	—	—	—	—	—	
Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500	—	—	—	—	—	
Metallurgica Italiana		500	500	—	—	—	—	—	
della Piccola Borsa di Roma		250	250	—	—	—	—	—	
Cautehouc		200	200	—	—	—	—	—	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondarie Incendi	1 genn. 90	100	100	—	—	—	—	—	
Fondarie Vita		250	125	—	—	—	—	—	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500	—	—	—	—	—	
Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		1000	1000	—	—	—	—	—	
Strade Ferrate del Tirreno		500	500	—	—	—	—	—	
Soc. Immobiliare	1 aprile 91	500	500	—	—	—	—	—	
4 0/0		250	250	—	—	—	—	—	
Acqua Marcia		500	500	—	—	—	—	—	
S.S. FF. Meridionali		500	500	—	—	—	—	—	
FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500	—	—	—	—	—	
FF. Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 91	500	500	—	—	—	—	—	
FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		300	300	—	—	—	—	—	
II	1 genn. 91	300	300	—	—	—	—	—	
FF. Second. della Sardegna		500	500	—	—	—	—	—	
Ferr. Napoli-Ottajano (oro)		250	250	—	—	—	—	—	
Meridionali 5 0/0		500	500	—	—	—	—	—	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)		—	—	—	—	—	—	—	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 91	25	25	—	—	—	—	—	

Media del corso del consolidato italiano a sei-
tanti nella varie borse del Regno. L. 91 507
Consolidato 5 0/0 4° giugno 1891. L. 91 507
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso. L. 91 507
Consolidato 3 0/0 nominale. L. 91 507
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale. L. 91 507
V. TRACCHI Presidente.

1) Ex coup £. 2,17.
L'errata-corrige — ieri venne inserito per errore
di stampa il prezzo della rendita in £. 94,62 1/2
Invece di 94,52 1/2 contanti.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1891			
NO. RIO	AMBI	Prezzi medi	Prezzi fatti
3	Francia	90 giorni	99 7/8 1/2
	Parigi	Cheques	100 67 1/2
3	Londra	90 giorni	25 28
	Cheques		
	Vienna, Trieste.	90 giorni	
	Germania	Cheques	
Risposta dei prezzi Prezzi di compensazione } 26 Giugno Compensazione } 27 Liquidazione } 30			
Conto di Banca 6 0/0. Interessi sulle anticipazioni			
Per il sindaco: SALVADOR D. LATTES.			

Rendita 5 0/0	94 10	Az. Banco di Roma	510	Az. Soc. Min. Antim.	—
3 0/0	58	Banca Tiberina	25	Mat. Later.	225
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	—	Ind. e Com.	495	Navig. Gen.	330
Prestito Rothschild 5 0/0	101	Certif. Italiana	490	Metallurgic.	240
Obbl. città di Roma 4 0/0	420	Soc. Cred. Mobil.	450	della Piccola	235
Cred. Fondario	464	Merid.	80	Borsa	235
Santo Spirito	464	Gas stampigl.	785	Fondar. in-	75
Cred. Fondario	430	Acqua Marcia	1085	condi	230
Banca Nazionale	430	st.	—	Fond. Vita	65
Cred. Fondario	495	Condott. d'ac.	358	Cautehouc	200
Ban. Naz. 4 1/2 0/0	495	Gen. Illumin.	230	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	180
Az. Ferr. Meridionali	690	Tramway Om.	100	4 0/0	180
Mediterranee 5 1/2	512	cert. prov.	35	Ferrovie	200
certif.	503	Molini e Ma-	145	Fe. Napoli-Ottaj-	245
Banca Nazionale 1470	—	gaz. Gen.	145	iano	—
Romana	1040	Immobiliare	255		
Generale	352	Fond. Italiana	15		